

## ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

	PAG.		PAG.
ABBRUZZESE: Riassunzione lavoratori sospesi dall'Eternit di Bagnoli (Napoli). (15681) . . . . .	7537	BRUSASCA: Pratica di pensione di Adelina Banfo Villa. (15898) . . . . .	7547
ABENANTE: Efficienza impianto di aria condizionata nell'I.N.P.S. di Napoli. (13880)	7538	BUFFONE: Interventi a favore dei lavoratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità. (16700) . . . . .	7547
ABENANTE: Morte di un neonato alla clinica pediatrica di Napoli. (14990) . . . . .	7538	BUSETTO: Competenze alle maestranze della fornace Meneghini di Montegrotto Terme (Padova). (15605) . . . . .	7548
ALMIRANTE: Tracciato autostrada Roma-L'Aquila. (15863) . . . . .	7539	BUZZI: Sistemazione insegnanti con incarichi triennali. (15342) . . . . .	
ALPINO: Contratto di lavoro del personale dell'« Enel ». (12701) . . . . .	7539	CASSANDRO: Concorsi magistrali. (15675) .	7549
AMATUCCI: Titoli validi per l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media. (15043) . . . . .	7540	CATELLA: Autostrada Torino - Piacenza. (9803) . . . . .	7549
AMENDOLA PIETRO: Trasporto gratuito degli alunni delle scuole elementari di Montesano sulla Marcellana (Salerno). (14962) . . . . .	7541	CATELLA: Piano regolatore del porto-canale di Fiumicino (Roma). (14642) . . . . .	7550
ARNAUD: Comunicazioni telefoniche Piemonte-Emilia. (16708) . . . . .	7541	CERUTI CARLO: Crediti dell'istituto ortopedico Rizzoli verso il Ministero della sanità. (16239) . . . . .	7550
BADINI CONFALONIERI: Verso del Carducci riportato nella commedia <i>Emmeti</i> di Squarzina. (15892) . . . . .	7542	COCCIA: Assegnazione alloggi I. A. C. P. di Rieti. (4138 e 8711) . . . . .	7551
BATTISTELLA: Chiusura fabbrica della Carini di Saronno (Varese). (15020) . . . . .	7542	COCCIA: Comportamento dell'I. N. P. S. di Rieti. (15862) . . . . .	7552
BELCI: Situazione degli insegnanti di canto corale del ruolo speciale transitorio delle ex scuole di avviamento. (16146) . . . . .	7543	COVELLI: Situazione insegnanti di economia domestica. (12276) . . . . .	7552
BERLINGUER MARIO: Disoccupazione in Tonara (Nuoro). (7199) . . . . .	7543	CRUCIANI: Riorganizzazione dell'E. N. E. L. (13814) . . . . .	7552
BIAGGI FRANCAANTONIO: Costruzione di una nuova sede per il distretto militare di Monza (Milano). (16135) . . . . .	7544	CRUCIANI: Computo del servizio militare prestato nella R. S. I. ai fini pensionistici (15084) . . . . .	7553
BIGNARDI: Arginatura e consolidamento del Bacino Basse (Ferrara). (9719) . . . . .	7544	CRUCIANI: Sistemazione strada Montegabbione-Fabro (Terni). (16034) . . . . .	7553
BONAITI: Amministrazione controllata presso la Moto Guzzi di Mandello Lario (Como). (15404) . . . . .	7544	CRUCIANI: Esclusione dell'Umbria dalla rete dei metanodotti trasportatori di gas. (16036) . . . . .	7554
BONTADE MARGHERITA: Collocamento obbligatorio delle vedove ed orfani di guerra o per servizio. (15303) . . . . .	7545	D'ALESSIO: Attività sindacale nello stabilimento Pfizer di Borgo San Michele (Latina). (3256, già orale) . . . . .	7554
BOTTA: Convenzione con l'Uruguay in materia di assicurazioni sociali. (16399) .	7546	D'ALESSIO: Adeguamento pensioni di guerra. (11926) . . . . .	7555
BRONZUTO: Titoli validi per l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media. (16164) . . . . .	7546	DARIDA: Vertenza tra la Società romana gas e i propri dipendenti. (3462, già orale)	7555
		DARIDA: Annullamento di pensioni I.N.P.S. (15101) . . . . .	7555
		DARIDA: Promozioni a consigliere capo nell'« Inam ». (15300) . . . . .	7556

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

	PAG.		PAG.
DARIDA: Pesca a strascico lungo le coste. (16136) . . . . .	7556	ISGRÒ: Passaggio all'« Enel » dell'azienda elettrica di Orune (Nuoro). (16698) .	7567
DEGAN: Difesa a mare di Sant'Erasmus (Venezia). (15252) . . . . .	7557	JACAZZI: Controllo della Corte dei conti sull'O. N. A. I. R. C. (16312) . . . . .	7568
DEGAN: Utilizzazione degli insegnanti dell'E. N. E. M. (15698). . . . .	7557	LA BELLA: Aumento canoni di locazione da parte dell'I. A. C. P. di Viterbo. (13760)	7568
DELFINO: Frana nella zona Colle di Bobone di Cappelle sul Taro (Pescara). (15999) . . . . .	7557	LA BELLA: Indennizzi per esproprio per costruzione acquedotto del Fiora (Viterbo). (16273) . . . . .	7569
DELLA BRIOTTA: Amministrazione controllata presso la Moto Guzzi di Mandello Lario (Como). (15439) . . . . .	7558	LEVI ARIAN GIORGINA: Conferimento di incarichi e supplenze per le insegnanti di economia domestica. (9474) . . . . .	7569
DE LORENZO: Graduatoria unica per gli incarichi di insegnamento di materie scientifiche nelle scuole medie. (14781) . .	7558	LEVI ARIAN GIORGINA: Estensione benefici legge 27 febbraio 1963, n. 226, agli insegnanti trentanovisti. (10843) . . . . .	7570
DE LORENZO: Impiego di medici militari negli ambulatori degli enti mutualistici durante lo sciopero dei medici. (15662)	7559	LEZZI: Corsi di rieducazione professionale per lavoratori minorati fisici. (16633)	7571
DE MEO: Adeguamento della legislazione italiana a quella straniera in materia di ricerca delle fonti di energia. (15987) .	7559	LUCCHESI: Completamento scuola elementare in Carpani di Portoferraio (Livorno). (16465) . . . . .	7571
D'IPPOLITO: Accertamenti da parte dei carabinieri dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. (15405)	7560	MACCHIAVELLI: Attuazione della Convenzione dei diritti dell'uomo (16791) .	7571
DURAND DE LA PENNE: Riconoscimento del servizio pre-ruolo per gli insegnanti di istituti secondari. (13336) . . . . .	7561	MAGNO: Apertura al traffico della variante alla statale n. 90 di collegamento della Puglia con la Campania. (11856) . . .	7572
DURAND DE LA PENNE: Utilizzazione degli insegnanti dell'E. N. E. M. (15787) . .	7561	MAGNO: Ammodernamento strada statale Foggia-Manfredonia. (14879) . . . . .	7572
FERIOLI: Indennità per occupazione di terreni durante le manovre estive. (16591)	7561	MANENTI: Minacciata chiusura di asili nido da parte dell'O. N. M. I. (16460) . .	7573
FODERARO: Concessione a riscatto di alloggi per postelegrafonici a Catanzaro. (16847)	7562	MATARRESE: Ricorso di un insegnante elementare di Pisa al provveditorato agli studi. (15571) . . . . .	7573
FRANCESCHINI: Passaggio a carico dello Stato del personale non insegnante della scuola media. (13637) . . . . .	7562	MATARRESE: Ridimensionamento degli organici alla Montecatini di Barletta (Bari). (16757) . . . . .	7574
GAGLIARDI: Termini di applicazione della legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi civili. (14578) . . . . .	7563	MELIS: Istituzione di corsi per la formazione professionale di alunni minorati o ritardati. (13328) . . . . .	7574
GAGLIARDI: Situazione insegnanti di economia domestica. (14823) . . . . .	7563	MICELI: Cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori in San Calogero (Catanzaro). (15243) . . . . .	7575
GAGLIARDI: Situazione del personale della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione. (15977) .	7564	MICHELINI: Impegni italo-jugoslavi in materia di comunicazioni stradali nel goriziano. (3345, già orale) . . . . .	7576
GAGLIARDI: Trattamento degli obiettori di coscienza. (16861) . . . . .	7564	MONASTERIO: Titoli validi per l'insegnamento della cultura generale e l'educazione civica nelle scuole secondarie. (13661) . . . . .	7577
GIOMO: Restauro chiesa di Roncole-Verdi (Parma). (15950) . . . . .	7565	MONTANTI: Consolidamento abitato di Gibellina (Trapani). (13052) . . . . .	7578
GIRARDIN: Competenze alle maestranze della fornace Meneghini di Montegrotto Terme (Padova). (15637) . . . . .	7565	MORO DINO: Promozione sergenti maggiori dell'aeronautica. (16720) . . . . .	7578
GOLINELLI: Cooperativa di facchinaggio Fidelitas di Venezia. (14045) . . . . .	7565	ORLANDI: Statizzazione della strada subappennina. (15982) . . . . .	7579
GOLINELLI: Utilizzazione degli insegnanti E. N. E. M. (15798) . . . . .	7566	PALAZZOLO: Trattamento di quiescenza ai dipendenti da enti di diritto pubblico. (14670) . . . . .	7579
GUARRA: Acquisto di un terreno da parte del comune di Montecatini Terme (Pistoia). (14792) . . . . .	7566		

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

	PAG.		PAG.
PELEGRINO: Sistemazione porto di Trapani (15830) . . . . .	7580	TANTALO: Approvvigionamento idrico della Lucania. (16578) . . . . .	7590
PELLICANI: Riliquidazione indennità di buonuscita agli statali pensionati prima del 1956. (15133) . . . . .	7580	TERRANOVA RAFFAELE: Accordo E. N. I.-E.S.S.O. (14769) . . . . .	7591
PEZZINO: Ufficio postale e telefonico in Sant'Agata di Catania. (3543, già orale)	7581	TERRANOVA RAFFAELE: Festività scolastiche pasquali. (15864) . . . . .	7592
PEZZINO: Concessionari stabilimenti balneari del litorale dalla Plaia al Simeto (Catania). (15494) . . . . .	7581	TOGNONI: Edificio per la scuola media in Follonica (Grosseto). (15641) . . . . .	7592
PEZZINO: Disciplina della pesca marittima. (15496) . . . . .	7582	TROMBETTA: Non assoggettabilità alla contribuzione assicurativa dell'indennità integrativa di malattia. (14932) . . . . .	7592
PICCINELLI: Sistemazione strada bivio Bagni San Filippo-Bagni Vignone. (Siena). (15597) . . . . .	7582	USVARDI: Orari di chiusura dei musei statali. (16100) . . . . .	7593
PICCIOTTO: Sostituzione del presidente dell'I. A. C. P. di Cosenza. (4473, 8862, 9094 e 10056) . . . . .	7582	USVARDI: Partecipazione del ministro Andreotti alla consegna del Mercurio d'oro. (16679) . . . . .	7593
PIRASTU: Scuola media in Ulassai (Nuoro). (14151) . . . . .	7583	VALTUTTI: Situazione di ingegneri insegnanti materie tecniche nelle scuole di avviamento. (14733) . . . . .	7593
PUCCI EMILIO: Investimenti ai fondi « Gescal ». (15677) . . . . .	7583	VENTURINI: Riorganizzazione dell'« Enal ». (13976) . . . . .	7594
QUARANTA: Pensione I. N. P. S. alla coltivatrice diretta Costa Maria Giuseppa. (15448) . . . . .	7584	VENTUROLI: Crediti dell'istituto ortopedico Rizzoli verso il Ministero della sanità. (15943) . . . . .	7594
QUINTIERI: Consegna della propaganda elettorale per posta. (16793) . . . . .	7584	VERONESI: Minacciata chiusura di asili-nido da parte dell'O. N. M. I. (15822) . . . . .	7594
RICCIO: Nomina commissario al mercato delle carni di Napoli. (16435) . . . . .	7585		
RICCIO: Contributo per approvvigionamento idrico di Capri e Anacapri (Napoli). (16614) . . . . .	7585		
SANTAGATI: Autonomia della facoltà di scienze politiche per l'università di Catania. (16523) . . . . .	7585		
SCALIA: Assunzione allievi operai al Ministero difesa. (16576) . . . . .	7586		
SCIONTI: Nomina personale docente fuori ruolo nelle scuole secondarie. (14774) . . . . .	7586		
SIMONACCI: Proroga concessione provvidenze per edifici distrutti da eventi bellici. (16662) . . . . .	7587		
SINESIO: Situazione insegnanti di economia domestica. (9883) . . . . .	7588		
SINESIO: Titolo di studio per l'insegnamento di esercitazioni pratiche negli istituti professionali. (13417) . . . . .	7588		
SOLIANO: Acquedotto in San Martino Siccomario (Pavia). (16095) . . . . .	7589		
SPINELLI: Impiego di medici militari negli ambulatori degli enti mutualistici durante lo sciopero dei medici. (15632) . . . . .	7589		
SULLO: Licenziamenti nella S. A. I. M. di Altavilla Irpinia (Avellino). (14492) . . . . .	7589		
SULOTTO: Ventilato trasferimento a Roma delle edizioni Radio italiana di Torino. (16114) . . . . .	7590		

ABBRUZZESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come intenda intervenire per ottenere il riassorbimento in servizio da parte dell'Eternit di Bagnoli (Napoli) di 70 lavoratori sospesi, con giustificazioni in netto contrasto con la reale situazione produttiva della fabbrica, che proprio in questo periodo aumenta gradualmente la produzione, tanto da poter riassumere anche personale nuovo. (15681)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti, è risultato che la società Eternit di Bagnoli ha sospeso, per riduzione di lavoro, complessivamente 97 operai, dei quali 67 dal 21 marzo e 30 dal 18 aprile 1966.

La società ha ottenuto, in favore dei sospesi, l'intervento della cassa integrazione guadagni.

Risulta che è stata espletata, sebbene con esito negativo, la procedura prevista dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965, sui licenziamenti per riduzione di personale.

Parimenti, non ha conseguito esito favorevole un primo intervento dell'ufficio del lavoro di Napoli per ottenere una riduzione del numero degli operai sospesi.

La società di che trattasi, per altro, secondo quanto dichiarato da propri rappresen-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

tanti, si ripromette di riassorbire, in un prossimo futuro, il personale sospeso.

Circa la causa dei provvedimenti di cui sopra si fa presente che, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti dell'azienda, si sarebbe verificata, già da alcuni anni, una sensibile riduzione dell'attività in conseguenza di avversi fattori di mercato.

A conferma di quanto precede, sempre secondo quanto riferito dai rappresentanti dell'azienda, è stato appunto necessario ridurre gradualmente l'organico del personale, sceso da 1059 operai e 59 impiegati nel 1962 a 838 operai e 51 impiegati nel 1966.

*Il Ministro: Bosco.*

**ABENANTE.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere se ritengano opportuno disporre accertamenti sullo stato di efficienza dell'impianto di aria condizionata, sito nella nuova sede I.N.P.S. di Napoli, indipendentemente da eventuali misure predisposte dagli organismi dell'istituto che, a quanto risulta all'interrogante, sono assolutamente insensibili ai reclami che, quotidianamente, gli impiegati, tutti, sono soliti fare, individualmente, ed attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, per ottenere idonee misure che valgano ad eliminare taluni inconvenienti riscontrati nel funzionamento dell'opera in questione.

Per sapere, inoltre, se in sede di progettazione dell'impianto si sia tenuto conto del fatto che, oltre a 500 impiegati, avrebbero avuto accesso, giornalmente, ai vari uffici della sede, alcune centinaia di assicurati.

Per conoscere, infine, il costo complessivo dell'opera e le misure adottate per ovviare agli inconvenienti lamentati, i provvedimenti che i ministri interessati intendano prendere per perseguire eventuali responsabilità e manchevolezze ed il numero di impiegati costretti ad assentarsi dal lavoro nel periodo 1° settembre 1965-31 ottobre 1965, perché colpiti da malanni conseguenti al cattivo funzionamento dell'impianto in parola. (13880)

**RISPOSTA.** — Per la realizzazione dell'impianto di condizionamento d'aria nella sede I.N.P.S. di Napoli sono stati assunti quali elementi progettuali, oltre le caratteristiche termigrometriche esterne ed interne, il numero degli impiegati da sistemare nello stabile nonché quello degli assistiti frequentanti gli uffici.

Allo stato, detto impianto è atto ad accogliere la presenza di oltre che dell'attuale personale, costituito da 576 persone, di altre 550

unità per ora, mediamente ripartite nelle diverse zone del fabbricato.

Dai rilievi e dalle misurazioni eseguite nel corso dei sopralluoghi effettuati, è emerso, per altro, che pur essendo state rispettate le condizioni progettuali e quelle contrattuali con la ditta appaltatrice, in alcune zone del fabbricato ed in particolare nel reparto prestazioni, la presenza di un numero abnorme di assistiti ha determinato condizioni ambientali certamente non ottime, anche se non tali da generare manifestazioni morbose.

Sono stati pertanto consigliati ed in parte già adottati alcuni immediati rimedi (funzionamento dell'impianto anche nelle ore di assenza del personale; dislocazione della presa esterna dell'aria ad una conveniente altezza dal livello del suolo) ed altri più importanti rimedi saranno attuati nel prossimo futuro soprattutto per migliorare le condizioni ambientali dei locali frequentati dal pubblico.

Il numero degli impiegati che si sono assentati dal lavoro nel periodo 1° settembre-31 ottobre 1965 non è risultato eccedente rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti.

Per quanto riguarda infine il costo complessivo dell'impianto, risulta che esso non ha superato i 100 milioni, con un importo di circa lire 1.200 al metro cubo.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**ABENANTE, ABBRUZZESE E BRONZUTO.** — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali indagini intendano promuovere per ricercare le cause che hanno determinato la morte del piccolo Palma avvenuta alla clinica pediatrica dell'università di Napoli nei primi giorni del febbraio 1966. In particolare gli interroganti intendono sapere i motivi per i quali il piccolo, ricoverato nelle prime ore del mattino, abbia avuto la trasfusione per la sostituzione del circolo sanguigno soltanto nella tarda serata e perché la clinica pediatrica fosse sprovvista di sangue necessario alla salvezza del piccolo. In particolare gli interroganti chiedono di sapere se l'autorità giudiziaria abbia svolto indagini e quali siano state le conclusioni. (14990)

**RISPOSTA.** — Il giorno 31 gennaio 1966 veniva ricoverato presso l'istituto di clinica pediatrica dell'università degli studi di Napoli il neonato Palma Luigi il quale versava in gravi condizioni (epatomegalia, manifesta-

zioni emorragiche, alterazioni elettrocardiografiche, tremori quali probabili espressioni di danno encefalico).

Immediatamente veniva richiesto del sangue presso una banca per una exanguinotrasfusione che veniva effettuata alle ore 17,30 dello stesso giorno.

Il tempo intercorso fra il ricovero e l'inizio della exanguinotrasfusione si rendeva necessario per gli accertamenti di laboratorio e per reperire il sangue, non esistendo presso il predetto istituto una emoteca.

Il 1° febbraio 1966 alle ore 15,30 il piccolo Palma decedeva e le cause di morte erano da attribuirsi alla gravità della sindrome isoimmunizzativa, che già all'atto del ricovero si presentava con le caratteristiche su descritte.

Ciò nonostante, avendo i familiari del piccolo avanzato dubbi circa l'operato dei sanitari, veniva chiesta da parte della direzione della summenzionata clinica pediatrica la autopsia giudiziaria del cadaverino, in seguito alla quale il giudice istruttore del tribunale di Napoli, con provvedimento del 27 aprile 1966, ha disposto, a norma dell'articolo 74 del codice di procedura penale l'archiviazione degli atti relativi alla morte del neonato in questione.

*Il Ministro della sanità:* MARIOTTI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia al corrente del fatto che con il nuovo tracciato dell'autostrada Roma-L'Aquila il comune di Roviano (Roma) verrebbe a subire gravi danni all'economia agricola con la distruzione completa della fascia degli oliveti, unica risorsa della locale agricoltura. Detto tracciato precluderebbe inoltre ogni possibilità di ulteriore sviluppo urbanistico, alle attività sportive ed alla creazione di parchi pubblici, renderebbe difficoltosa se non impossibile la realizzazione di uno svincolo, come è nei voti dei comuni del sublacense; renderebbe nulle tutte le prospettive di sviluppo turistico, connesse con la posizione ed il clima di Roviano, aggravando quindi, per i sopraccitati motivi il fenomeno migratorio verso la capitale. L'interrogante chiede se il ministro ravvisi la necessità di mantenere il vecchio tracciato. (15863)

RISPOSTA. — La società concessionaria per la costruzione dell'autostrada Roma-L'Aquila, d'intesa con l'amministrazione comunale di Roviano, ha studiato un nuovo tracciato che, tenuto conto della difficile situazione geologica, accoglie le richieste del comune.

Infatti detto tracciato si svolge completamente a monte dell'abitato e della linea ferroviaria, interessando terreni pressoché improduttivi senza arrecare intralcio al piano di sviluppo comunale.

Si aggiunge inoltre che, accogliendo un ulteriore desiderio espresso dal citato comune di Roviano, la concessionaria è venuta nella determinazione di realizzare anche un parcheggio dotato di ogni *confort*, che valorizzerà la caratteristica bellezza della zona.

Tali progetti debbono essere ancora sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'« Anas ».

*Il Ministro:* MANCINI.

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se e come il Governo intenda concretamente tutelare i conclamati fini di interesse generale della nazionalizzazione del settore elettrico, contro la minaccia di ulteriori aggravii dei costi di esercizio dell'« Enel » a seguito del rinnovo del contratto di lavoro del personale, aggravii assolutamente ingiustificabili, in quanto, come emerge anche da precise dichiarazioni di un ministro, il personale predetto già gode di trattamenti salariali e pensionistici di estremo privilegio in confronto alla stragrande maggioranza dei lavoratori italiani.

Si chiede, inoltre, di sapere se, al fine di deferire seriamente ai citati fini di interesse generale e alle direttive di economicità formalmente prescritte dalla legge di nazionalizzazione, si ritenga di accogliere il rilievo della sezione di controllo della Corte dei conti, con cui è stata dichiarata non conforme alla legge la pronuncia del Comitato dei ministri che, dopo il passaggio all'« Enel » delle attività elettriche della Carbosarda e il trasferimento del relativo personale, ha imposto all'« Enel » medesimo, in vista delle elezioni sarde, di assumere anche il personale dei beni estranei all'esercizio elettrico. È chiaro che queste e altre analoghe misure, ispirate manifestamente da fini politici e demagogici, danneggiano ingiustamente il bilancio dell'ente e motivano la denuncia, insorta persino nell'ambito della maggioranza governativa, della conversione dell'« Enel » in un carrozzone sfruttato nei modi peggiori. (12701)

RISPOSTA. — Secondo quanto può agevolmente desumersi dalla regolamentazione contrattuale propria del settore, quale risulta nella sua progressiva evoluzione, il livello retributivo dei lavoratori elettrici è stato sem-

pre uno dei più elevati fra quelli delle varie categorie produttive.

Nell'ambito degli stessi lavoratori elettrici esistevano, per altro, prima della nazionalizzazione, differenze di trattamento, anche di sensibile entità, a seconda dell'appartenenza degli interessati ad imprese di maggiore o minore consistenza.

Con la istituzione dell'« Enel » si è posto immediatamente un problema di unificazione degli accennati diversi trattamenti, non essendo ammissibile la loro sussistenza in un ente unificato.

Già tale operazione ha comportato, ovviamente, un miglioramento delle retribuzioni, specie per quelli tra i lavoratori elettrici il cui trattamento era, nell'ambito del settore, tra i meno elevati.

Inoltre all'atto stesso della sua istituzione, l'« Enel » si è trovato a dover affrontare le trattative per l'anticipato rinnovo del contratto collettivo di lavoro stipulato il 2 febbraio 1961 dalle maggiori aziende elettriche private ad esso ente trasferite, e ciò per tener fede ad un impegno assunto dalle imprese medesime anteriormente alla nazionalizzazione.

In quella sede l'« Enel », nell'intendimento di assicurarsi la piena collaborazione del personale — indispensabile specie nella difficile fase di avvio della nuova gestione — ebbe a concedere congrui miglioramenti sia di carattere normativo, sia di carattere salariale.

Tenuto conto degli oneri che l'accennato trattamento economico comporta l'« Enel », nel corso delle trattative per il rinnovo di detto ultimo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ente, sottoscritto l'11 aprile 1963 e scaduto il 31 dicembre 1964, ha opposto una ferma linea di resistenza alle richieste di ulteriori miglioramenti avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, perché pienamente consapevole che il trattamento complessivo dei suoi dipendenti era ed è tra i più favorevoli di quelli in atto nel settore industriale pubblico e privato.

Come è noto, la lunga, difficile trattativa si è conclusa soltanto il 26 marzo 1966, mercè l'intervento mediatore del ministro del lavoro, senatore Bosco.

L'intesa raggiunta prevede il rinnovo, per un altro triennio, del contratto collettivo scaduto al 31 dicembre 1964; la concessione al personale, oltre a miglioramenti di carattere normativo, di una indennità *una tantum* per il 1965 e 1966 nella misura di lire 40 mila *pro capite* e un aumento delle retribuzioni mi-

nime tabellari dell'ordine del 4 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Si può ritenere, quindi, che la conclusione della vertenza sia del tutto conforme alla posizione assunta dall'ente fin dall'origine della stessa: l'onere aggiuntivo che l'« Enel » dovrà sopportare per il personale è stato infatti contenuto entro limiti tollerabili dal bilancio dell'ente ed è largamente compensato dalla « tregua sindacale » conseguente all'accordo intervenuto.

In merito al trasferimento all'« Enel » del personale della Carbosarda, si ricorda all'interrogante che il problema ha trovato regolare soluzione con l'emanazione della legge 30 dicembre 1965, n. 1494, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213.

In applicazione della suddetta norma l'« Enel » ha potuto mantenere in servizio il personale della Carbosarda addetto alle attrezzature portuali ed alla miniera di Serbariu di quella società, già assunto con delibera del 14 aprile 1965.

Per quanto attiene al trattamento economico di tale personale, si fa presente che il Comitato dei ministri per l'« Enel », nella riunione del 6 maggio 1966, ha riaffermato il principio della unità contrattuale dell'« Enel » nei confronti di tutti i dipendenti, ed ha dato mandato all'ente di concordare, nella propria autonomia, le modalità per l'attuazione del principio nei confronti del personale già della Carbosarda.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.*

AMATUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia vero che il Ministero sta predisponendo un provvedimento in virtù del quale gli unici titoli validi per l'insegnamento della educazione artistica nelle scuole medie dovrebbero essere la laurea in architettura e il diploma di accademia delle belle arti, con esclusione del diploma di maturità artistica e della licenza di istituto d'arte.

Per sapere, qualora la notizia fosse esatta, se ritenga opportuno soprassedere ad ogni provvedimento in materia prima dell'esame del nuovo ordinamento dei licei artistici e degli istituti d'arte.

Infine, per conoscere se il suddetto provvedimento, una volta adottato, non venga a creare una vasta categoria di disoccupati e una assoluta carenza di insegnanti di disegno

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

nelle scuole medie, in quanto non si potrebbero coprire tutte le cattedre con coloro che provengono dalla facoltà di architettura e dalla accademia. (15043)

RISPOSTA. — Attualmente è all'esame del Consiglio di Stato uno schema di decreto presidenziale concernente il regolamento degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, nonché le nuove classi di concorso a cattedre per tale tipo di scuola.

Nel suddetto decreto, fra i titoli che consentono l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento della educazione artistica figurano, senza alcuna limitazione nel tempo, il diploma di maturità artistica e la licenza di istituto d'arte.

*Il Ministro:* GUI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali il provveditorato agli studi di Salerno ha negato il trasporto gratuito degli studenti che frequentano la scuola media dell'obbligo in Montesano sulla Marcellana, paese con più frazioni assai distanti dal capoluogo. (14962)

RISPOSTA. — Al patronato scolastico del comune di Montesano sulla Marcellana è stato concesso un contributo di lire 800 mila per il servizio trasporto gratuito degli alunni tenuti al completamento dell'obbligo scolastico.

Del suddetto servizio hanno beneficiato ben 158 alunni provenienti dalle frazioni Scalo, Prato Comune, Arenabianca, Tardiano e Magorno.

Il servizio ha avuto inizio soltanto con lieve ritardo a causa delle notevoli difficoltà di carattere tecnico-organizzative, connesse all'esistenza di numerose frazioni sparse in un vasto territorio.

*Il Ministro:* GUI.

ARNAUD. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi disfunzioni che si verificano nelle comunicazioni telefoniche fra il Piemonte e l'Emilia.

In particolare risulta all'interrogante che i ritardi nelle comunicazioni telefoniche per le due regioni superano anche le 3-4 ore e che di fronte alle legittime proteste di numerosi utenti la sede torinese dell'azienda di Stato per i servizi telefonici ha risposto dichiarando la propria incompetenza ad ovviare agli inconvenienti. (16708)

RISPOSTA. — Effettivamente il traffico telefonico interurbano fra il Piemonte e l'Emilia si svolge con una certa difficoltà a causa della inadeguatezza della consistenza dei fasci di circuiti colleganti fra loro i centri delle due regioni.

Al fine di normalizzare la situazione, è stato disposto lo studio per il potenziamento dei fasci suddetti, mentre è già in fase di realizzazione il potenziamento dei circuiti colleganti il centro di compartimento di Torino con i principali centri di distretto del compartimento di Bologna, che permetterà di avere, come risulta dalle seguenti due tabelle, una consistenza finale di 37 circuiti, di cui 26 semiautomatici, contro i 13 circuiti, tutti manuali, precedentemente esistenti.

*Consistenza circuiti trasversali fra Torino e l'Emilia*

DIRETTRICI DI TRAFFICO	SITUAZIONE ATTUALE				SITUAZIONE FUTURA			
	Cel.		Entr.	Tot.	Cel.		Entr.	Tot.
	Man.	Usc.			Man.	Usc.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torino-Parma . . . . .	3	—	—	3	3	3	3	9
Torino-Piacenza . . . . .	3	—	—	3	4	3	2	9
Torino-R. Emilia . . . . .	2	—	—	2	2	2	2	6
Torino-Modena . . . . .	5	—	—	5	2	6	5	13
TOTALE . . . . .	13	—	—	13	11	14	12	37

Con i provvedimenti su accennati, che si prevede potranno essere ultimati entro pochi mesi, nonché con il potenziamento — attual-

mente allo studio presso l'azienda di Stato per i servizi telefonici — dei fasci di circuiti semiautomatici uscenti dall'autocommutatore

intercompartimentale di Torino, lo svolgimento del traffico fra il Piemonte e l'Emilia dovrebbe senz'altro normalizzarsi.

Si assicura inoltre che il futuro svolgimento del traffico telefonico di che trattasi sarà seguito con la massima attenzione al fine di prendere tutti quegli ulteriori provvedimenti che eventualmente si renderanno necessari.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

BADINI CONFALONIERI, GIOMO, COTONE, CARIOTA FERRARA E TROMBETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga che il verso di Carducci (*juvenilia* XL, *Sonetto a Parini*) assunto e pubblicato così come appare, quale suo motto, nel libro della commedia *Emmeti* di Luigi Squarzina (prima edizione Feltrinelli, Milano, febbraio 1966), suoni, nell'evidente voluto travisamento che ne è stato fatto troncandolo a metà e nell'osceno nuovo significato che assume, così come è stato utilizzato, grave offesa alla memoria del poeta, alla sua opera letteraria ed al significato che essa riveste nel nostro patrimonio e nella nostra tradizione d'arte, al buon gusto, alla verità letteraria, alla corretta divulgazione della cultura in genere e di quella fra i giovani in particolare, e se ritenga opportuno intervenire, nei modi meglio visti, per il ristabilimento della verità e per la doverosa riparazione dovuta ai valori artistici ed etici che sono stati offesi. (15892)

*RISPOSTA.* — La riproduzione, sul foglio di guardia del volume a stampa della commedia *Emmeti* di Luigi Squarzina, di un verso del Carducci, isolato dal contesto che l'immagine poetica ha reso senza equivoco significato, non può costituire oggetto di provvedimenti in sede amministrativa.

La riprovazione espressa dagli interroganti appare giustificata; mancano, tuttavia, norme di legge che consentano d'intervenire per completare la citazione.

*Il Ministro:* GUI.

BATTISTELLA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali misure ed iniziative intendano prendere dopo che l'intervento del prefetto e dell'ufficio del lavoro di Varese e del sindaco della città non sono riusciti a far modificare la decisione della direzione della ditta Carim di Saronno (Varese) di procedere alla chiusura totale della fabbrica licenziando tutti i dipendenti.

Si tenga conto che la direzione aziendale di questa fabbrica tende a chiudere i battenti, mentre sussistono tutte le condizioni per la sua continuità. L'azienda è considerata altamente qualificata nel settore della cartotecnica; ne è una conferma l'elevato fatturato mensile sin qui realizzato. Anche attualmente non mancano ordinazioni e commesse di lavoro. Recentemente la direzione aziendale ha respinto numerose commesse di lavoro.

L'interrogante chiede quindi di sapere quali misure ed iniziative intendano prendere i ministri competenti per evitare la chiusura di questa fabbrica che significherebbe l'aumento della disoccupazione ed un nuovo colpo all'economia della zona del saronnese, già duramente colpita in questo ultimo periodo di tempo da chiusure di altre fabbriche e da licenziamenti collettivi effettuati. (15020)

*RISPOSTA.* — La società Carim, malgrado i continui tentativi fatti sia nel campo tecnico sia in quello commerciale al fine di ridurre i costi ed ampliare la clientela, ha sempre trovato difficoltà ad inserirsi vantaggiosamente nel mercato della cartotecnica per il fatto che nella sua produzione, abbastanza qualificata, sono venuti a gravare costi sensibilmente elevati.

Allo scopo di potenziare l'azienda e di renderla competitiva sul mercato, il 19 maggio 1965 era stata deliberata la trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni e ne era stato elevato il capitale sociale da lire 990 mila a lire 100 milioni.

Dal giugno 1965 in poi, la situazione finanziaria è diventata sempre più pesante fino a presentarsi insostenibile, tanto che nel secondo semestre dello stesso anno si è registrata una perdita d'esercizio superiore ai 41 milioni di lire.

In relazione a ciò, la società si è vista preclusa ogni possibilità di intervento finanziario, sia da parte dei soci sia attraverso le normali vie del credito, ed ha dovuto cessare ogni attività.

Di tale situazione si sono rese conto anche le maestranze, che avendo constatata la impossibilità della prosecuzione dell'esercizio dell'azienda, in data 2 marzo 1966, presso l'U.P.L.M.O. di Varese, hanno raggiunto con la ditta un accordo secondo il quale la società medesima si è impegnata a corrispondere ai lavoratori l'intero salario di aprile, una mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché l'indennità di licenziamento maggiorata di una ulteriore mensilità.

S'informa, infine, che l'ufficio del lavoro di Varese sta svolgendo ogni possibile inte-



IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

ressamento per la sollecita rioccupazione degli operai licenziati.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

BELCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia la posizione effettiva degli insegnanti di ruolo speciale transitorio di canto corale delle ex scuole di avviamento ora che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1965 (che modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064), « con decorrenza 1° ottobre 1963, alla cattedra di educazione musicale prevista in organico nella nuova scuola media », e, per i quali posti, i predetti insegnanti hanno ottenuto il trasferimento con decreto ministeriale datato 15 marzo 1966, pubblicato nel supplemento ordinario al *Bollettino ufficiale* del 24 marzo 1966, n. 12, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Si gradirebbe sapere, inoltre, che cosa osti al concedere, ai sopra indicati insegnanti, il trattamento economico di ruolo B (ex coefficiente 260) previsto dall'articolo 13 della legge del 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media, per l'insegnamento dell'educazione musicale, tanto più che il personale insegnante non di ruolo di educazione musicale della scuola media viene retribuito con il coefficiente ex 260, corrispondente alla prima classe di stipendio di ruolo B. (16146)

RISPOSTA. — In merito alla posizione degli insegnanti iscritti al 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio di canto corale delle scuole secondarie di avviamento professionale, si fa presente che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, prevedeva il collocamento nei ruoli della scuola media degli insegnanti già titolari nelle ex scuole secondarie di avviamento professionale, con il mantenimento, quindi, della classe di stipendio e della posizione di carriera acquisita.

Pertanto, i professori di canto corale in servizio al 30 settembre 1963 nelle scuole di avviamento professionale sono stati iscritti nel ruolo C per l'insegnamento della educazione musicale.

E' vero che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2064, ha precisato che detti docenti debbono intendersi « assegnati », e non utilizzati, nelle scuole medie per l'insegnamento della

educazione musicale; ma con ciò si è voluto garantire agli insegnanti di canto corale la titolarità di una cattedra di educazione musicale, e quindi la conservazione della medesima anche nei confronti dei professori di quella disciplina che potranno essere in avvenire nominati in ruolo; non si è voluto stabilire, invece, la piena corrispondenza fra i professori dell'ex canto corale (ruolo C) e quelli di educazione musicale (ruolo B).

Da quanto esposto consegue che la situazione dei predetti docenti è diversa da quella degli insegnanti attualmente incaricati per la educazione musicale, che sono retribuiti con lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente iniziale del ruolo B, e cioè il 260.

Si fa presente, comunque, che questo Ministero, non essendo alieno, per motivi di equità, dall'accogliere le richieste dei professori interessati, ha provveduto a chiedere in proposito il parere del Consiglio di Stato.

*Il Ministro: GUI.*

BERLINGUER MARIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano dare urgente inizio a lavori già progettati e finanziati e prendere ogni altro provvedimento contro la gravissima disoccupazione del paese di Tonara (Nuoro) che ha già espresso la sua giusta protesta in scioperi e clamorosi cortei di tutta la popolazione. (7199)

RISPOSTA. — Per ovviare ed eliminare — almeno in parte — il fenomeno della disoccupazione nella zona del comune di Tonara, la amministrazione dei lavori pubblici non ha mancato di incentivare la realizzazione delle opere pubbliche vivamente auspiccate anche dalla popolazione.

A tal proposito per i lavori della costruzione della scuola media il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari ha suggerito al comune la soluzione più idonea per predisporre e presentare più celermente il progetto di variante necessario alla ripresa dei lavori per il completamento dell'opera.

Per il completamento della scuola elementare si è reso necessario appaltare i lavori con offerte in aumento (38,50 per cento) e, pertanto, è in corso di stipulazione il relativo contratto di appalto con l'impresa Deidda Salvatorangelo, mentre il finanziamento del supero derivante da tale aumento è assicurato dalla regione sarda.

Da ultimo per i lavori di consolidamento dell'abitato si sta redigendo il progetto della

costruzione del canale di guardia dell'abitato, e si spera di poterne finanziare il primo lotto nel corrente esercizio.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* MANCINI.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda al vero che sia stata decisa la costruzione di un nuovo costoso edificio per alloggiarvi il distretto di Monza (Milano) che ha assorbito anche l'attività dei distretti di Bergamo e Varese e se si ritenga in tale caso di soprassedere, per ovvie ragioni di economia oltre che di opportunità, a tale ingente spesa.

In particolare l'ubicazione del distretto di Monza è quanto mai disagiata per i cittadini provenienti dal distretto di Bergamo: Monza sembra il centro meno adatto a una unificazione come quella che è stata attuata.

Sembra all'interrogante che data la situazione che si è venuta a creare occorre esaminare con particolare cura se non convenga almeno che il distretto di Monza abbia un distaccamento a Bergamo ove è facile reperire gli ambienti necessari.

L'interrogante fa rilevare in proposito, a suffragio delle affermazioni sopra dette, che Monza è malissimo collegata per ferrovie e per strada con Bergamo. La ferrovia Monza-Usmale-Bergamo è una linea secondaria con scarsa frequenza di treni e non esistono linee automobilistiche dirette fra Monza e Bergamo, talché i cittadini delle valli bergamasche che devono recarsi al distretto di Monza possono perdere praticamente due giorni di tempo.

Ragioni anche di economia potrebbero suggerire una revisione delle determinazioni eventualmente prese su questo argomento, tenuto anche conto, per quanto riguarda il personale che si afferma scarso nel distretto di Monza, che esso potrebbe agevolmente svolgere un lavoro più redditizio non perdendo tempo nei trasferimenti tra Bergamo e Monza come sembra oggi avvenga. (16135)

RISPOSTA. — La costruzione di una nuova sede per il distretto militare di Monza è stata programmata nel quadro di una operazione di vendita delle caserme Pastrengo e Palestro richieste, rispettivamente, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e dal comune di Monza. Il ricavato da tale vendita, le cui trattative sono per altro tuttora in corso, verrebbe destinato alla realizzazione della nuova infrastruttura.

In merito alla costituzione, auspicata dall'interrogante, di un distaccamento a Ber-

gamo del distretto di Monza, è da tener presente che un'iniziativa del genere apparirebbe poco conveniente, sia sotto il profilo economico (oneri per il personale e per la gestione), sia sotto l'aspetto funzionale.

Comunque, per venire incontro alle esigenze della provincia di Bergamo, in analogia a quanto attuato per altre province in situazioni particolari, sarà realizzato un apposito collegamento con il distretto di Monza tramite i comandi carabinieri di compagnia, di tenenza e di stazione.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di estrema pericolosità creatasi per effetto delle continue mareggiate nei manufatti dell'arginatura del Bacino Basse (consorzio bonifica Valle Isola e minori in provincia di Ferrara).

L'interrogante chiede altresì se da parte dei competenti organi ministeriali sia stato approntato un congruo piano di opere, per contrastare i fenomeni erosivi in atto negli argini del bacino Basse. (9719).

RISPOSTA. — Il problema del consolidamento delle arginature perimetrali a difesa delle valli Basse (Ferrara), non può trovare inquadramento nel settore delle opere marittime in quanto le opere richieste, essendo essenzialmente dirette alla difesa dei terreni agricoli, non rientrano nella sfera di operatività della legge 14 luglio 1907, n. 552, che consente interventi per difesa di spiagge prospicienti centri abitati, su richiesta dei comuni interessati.

Alla esecuzione delle opere di consolidamento segnalate dall'interrogante provvede, tramite i diversi consorzi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

*Il Ministro:* MANCINI.

BONAITI E CALVETTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se ritengano necessario porre all'esame la situazione che si sta determinando presso la società per azioni Moto Guzzi di Mandello Lario (Como), in relazione ai recenti avvenimenti che hanno portato all'amministrazione controllata.

Trattasi di un'azienda che ha sempre offerto lavoro, sia subordinato sia autonomo, a gran parte di un vasto comprensorio della sponda orientale del lago di Como; il venir meno di tali possibilità di lavoro si prospetterebbe estremamente e gravemente pregiudici-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

zievole per la vita di oltre un migliaio di famiglie, che non avrebbero, specie in questi momenti, altre e diverse possibilità di sostentamento. La vastità del fenomeno e delle sue conseguenze sono tali da postulare e legittimare l'interessamento del pubblico potere. (15404)

**RISPOSTA.** — La ditta Moto Guzzi di Mandello Lario a seguito della diminuzione delle commesse, dovuta principalmente alla crisi del ciclo e motociclo, nel luglio 1964 ridusse da 44 a 32 le ore lavorative settimanali e successivamente sospese a zero ore, per periodi diversi, circa 200 operai. Tutti i lavoratori di che trattasi hanno però fruito della cassa integrazione guadagni.

A causa di detti provvedimenti di sospensione e in dipendenza anche del persistere della crisi di cui sopra, circa 300 lavoratori preferirono dimettersi.

Dopo alterne vicende, all'inizio di questo anno si è avuta una certa ripresa in conseguenza, principalmente, della produzione preparata dall'azienda a seguito di una ricerca di mercato effettuata nei paesi dell'America latina ed a seguito della disponibilità di denaro liquido per avere ottenuto un finanziamento di 2 miliardi dall'I.M.I.

Detta disponibilità è stata utilizzata soprattutto per pagare i crediti dei fornitori ed ha permesso il mantenimento dell'occupazione.

Infatti dal 1° gennaio 1966 la sospensione degli operai è andata man mano diminuendo fino ad arrivare alla situazione attuale in cui tutta la maestranza lavora ad orario pieno. Soltanto 23 unità su 1.137 dipendenti risultano sospese; comunque le stesse riprenderanno quanto prima l'orario normale di lavoro.

Per altro, l'istituto finanziatore ha posto nel consiglio di amministrazione della società un membro di propria fiducia il quale, constatato che la situazione non assicurava la immediata attuazione del programma di riorganizzazione dell'attività industriale cui era stata subordinata la concessione del mutuo stesso, ha proposto ed ottenuto con l'adesione anche delle principali banche creditrici, di porre l'azienda in amministrazione controllata.

Ciò premesso si fa presente che una durata ripresa della normale attività dell'azienda può essere legata solo alla attuazione del nuovo programma di produzione che prevede la costruzione di nuovi modelli competitivi, in tal caso il previsto licenziamento di circa 300 unità potrebbe non avere luogo.

Circa, infine, gli interventi sollecitati in favore della Moto Guzzi si fa presente che gli stessi si identificano nei provvedimenti che andrebbero presi possibilmente, in favore dell'intero settore, provvedimenti di sgravi fiscali ed altre agevolazioni rientranti nella specifica competenza dei Ministeri delle finanze e dei trasporti ai quali è già stata segnalata da parte del Ministero dell'industria, la grave situazione di che trattasi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**BONTADE MARGHERITA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se nella percentuale riservata alle vedove e agli orfani per causa di guerra o per servizio di cui alla recente legge 15 novembre 1965, n. 1288, debbano essere compresi gli orfani e le vedove di cui sopra già in servizio: chè, se tale fosse l'interpretazione da dare alla predetta legge, la legge stessa risulterebbe in pratica improduttiva di qualsiasi beneficio a favore delle categorie interessate; perciò spetta al Governo di dettare le norme interpretative della legge. (15303)

**RISPOSTA.** — I dubbi sollevati da alcune amministrazioni sulla interpretazione della legge 15 novembre 1965, n. 1288, con « Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e orfani di caduti per causa di servizio » sono stati risolti da questa Presidenza con circolare del 25 maggio 1966, n. 27045/XXV.5/33.2 nel senso — auspicato dall'interrogante — che, per quanto concerne il settore del pubblico impiego, le assunzioni precedenti alla predetta legge del 1965 non possono essere portate a scomputo delle quote di riserva introdotte con la legge stessa.

Con circolare del 12 marzo 1966, n. 26457/XXV.5/33.2 era stata, altresì, richiamata la attenzione dei Ministeri sulla opportunità di pronta applicazione della legge del 1965, n. 1288.

Si accludono le circolari richiamate.

*Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.*

« In relazione a quesiti formulati da talune amministrazioni, si reputa opportuno chiarire che la legge 15 novembre 1965, n. 1288, nello stabilire riserve di posti a favore delle vedove ed orfani di guerra e delle vedove ed orfani dei caduti per servizio, non pone alcun ordine di priorità per l'assegnazione dei posti stessi alle singole categorie di beneficiari.

È per altro evidente l'opportunità che, ove trattasi di posti da assegnare senza concorso, gli stessi siano equamente distribuiti fra gli appartenenti alle varie categorie di destinatari che risultino idonei all'impiego o lavoro cui la riserva si riferisce; mentre nel caso di posti conferibili per concorso l'assegnazione dovrà essere necessariamente effettuata seguendo l'ordine in cui i riservatari si succedono nella graduatoria di merito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Si fa presente, inoltre, che i benefici concessi dalla citata legge 15 novembre 1965, n. 1288, lasciano integro il diritto riconosciuto agli orfani dalle norme preesistenti di subentrare nelle riserve di posti previste per altre categorie di beneficiari, ove da questi non coperte; e poiché le varie riserve sono titoli a sé stanti di collocamento obbligatorio ed operano distintamente l'una dall'altra con differenziate sfere di efficacia, non vi è luogo a compensazione fra i posti conferibili in base a ciascuna di esse, salvo diversa espressa statuizione legislativa che, nel caso in esame, ricorre soltanto per il settore del lavoro privato (articolo 2 della legge).

È quindi da risolvere negativamente — per quanto concerne il pubblico impiego — la questione se le assunzioni di orfani effettuate anteriormente alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, debbano essere portate a scomputo delle quote di riserva introdotte dalla legge stessa.

È poi da rilevare che, data l'immediata incidenza della legge del 1965, n. 1288, sulle situazioni in atto al momento della sua entrata in vigore, sui posti non ancora messi a concorso a tale data vanno imputate le quote che la legge stessa riserva al conferimento per chiamata diretta; mentre le previste riserve di posti da assegnare per concorso operano su tutte le graduatorie non ancora definite alla data medesima, a nulla rilevando che di esse non si faccia menzione nel relativo bando.

Le presenti istruzioni integrano quelle già impartite con precedente circolare del 12 marzo 1966, n. 26457. I Ministeri sono pregati di curarne la scrupolosa osservanza impartendo opportune disposizioni agli uffici dipendenti ed enti vigilati ».

*Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.*

« Si richiama la particolare attenzione dei Ministeri sulla necessità che nei bandi di concorso per l'ammissione ai pubblici impieghi sia fatta espressa menzione delle riserve di posti destinate alle vedove ed orfani di guerra

e alle vedove ed orfani dei caduti per servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288. Le stesse categorie di personale dovranno essere indicate fra i beneficiari dell'elevazione a 55 anni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, alla pari degli invalidi di guerra e civili e categorie assimilate.

Si raccomanda, inoltre, di provvedere prontamente, quando ve ne sia la possibilità, alle assunzioni senza concorso di vedove ed orfani previste dagli articoli 6 e 7 della citata legge 15 novembre 1965, n. 1288, evitando ogni ingiustificato indugio nell'applicazione di un beneficio che risponde alle più vive attese delle categorie interessate.

Si prega di impartire opportune disposizioni in tal senso agli uffici dipendenti ed enti vigilati, fornendo un cortese cenno di assicurazione ».

*Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.*

**BOTTA, FERRARI RICCARDO E PUCCI EMILIO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se siano state assunte iniziative con lo stato sud americano dell'Uruguay per concordare, così come è stato fatto con altri paesi esteri, il riconoscimento dei contributi per le assicurazioni sociali corrisposti da lavoratori italiani colà temporaneamente emigrati perché i fondi relativi siano trasferiti all'I.N.P.S. agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. (16399)

**RISPOSTA.** — Si è inviato dal 1955 al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltrare alle competenti autorità uruguaiane, un progetto di convenzione in materia di assicurazioni sociali.

Detto progetto prevede, tra l'altro, il riconoscimento ai fini del diritto alla pensione, dei periodi assicurativi compiuti nei due paesi.

Le autorità uruguaiane solo nel 1965 hanno fatto sapere di essere disposte ad esaminare il progetto in questione, per cui sono ora in corso contatti tra delegati italiani ed uruguaiani per addivenire alla stipulazione della convenzione di che trattasi.

*Il Ministro: Bosco.*

**BRONZUTO E ABENANTE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che il Ministero della pubblica istruzione sta elaborando uno schema di decreto che modifica profondamente l'attuale ordinamento degli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica, nella

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

scuola media, che esclude dai titoli validi la licenza di istituto d'arte e la maturità artistica. Se ritenga tale eventuale iniziativa in contrasto con le leggi vigenti in materia ed espressamente con il comma 3 dell'articolo 68 del regio decreto 31 dicembre 1923, mai modificato, né abrogato e come essa si concili con le esigenze della scuola stessa e con i diritti di centinaia di insegnanti che da anni lavorano nella scuola con capacità e dedizione.

(16164)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 15043, del deputato Amatucci, pubblicata a pag. 7540).

**BRUSASCA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo pensiero sul seguente caso.

La signora Banfo Adelina in Villa assicurata quale prestatrice di opera al servizio del fratello parroco presso l'istituto della previdenza sociale — sede di Cuneo — dopo aver pagato regolarmente per alcuni anni i contributi obbligatori ed avere ricevuta la regolare tessera, con l'esatta indicazione della sua qualifica, passata a nozze, venne regolarmente autorizzata dal direttore della sede di Cuneo dell'I.N.P.S. alla prosecuzione volontaria dell'applicazione delle marche con l'accettazione da parte dell'istituto stesso dei contributi per la durata di 15 anni.

Raggiunta l'età di legge la signora Adelina Banfo in Villa, in data 8 agosto 1965, chiese la liquidazione della sua pensione per vecchiaia: la sede di Cuneo dell'I.N.P.S., in data 7 ottobre 1965, ha respinto la domanda contestando per la prima volta dopo 16 anni la qualifica e revocando l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria che durava dal 16 febbraio 1952 con il rimborso dei contributi versati dedotto l'aggio del 2 per cento.

La signora Adelina Banfo in Villa ha presentato regolare ricorso contro questa decisione sulla quale l'interrogante chiede l'attenzione del Governo per sapere:

a) se esso ritenga consono ai principi della Costituzione che un cittadino possa vedersi contestato da un ente pubblico un suo diritto, pienamente riconosciuto dall'ente stesso, dopo un così lungo tempo che trascende, tra l'altro, la durata di tutte le prescrizioni in materia di diritto tra le persone;

b) se sia giusto che un cittadino sia posto nella condizione, per colpa di un ente pubblico, di non poter più provvedere per la propria vecchiaia, come capiterebbe alla signora Adelina Banfo in Villa, qualora venisse

respinto il suo ricorso, avendo essa raggiunta l'età alla quale manca la possibilità per sopportare le spese per altre forme di assicurazione vecchiaia;

c) se sia equo che un cittadino subisca la beffa, dopo avere versato per tanti anni i contributi dichiarati regolari da un ente pubblico, di vederseli restituiti dell'aggio del 2 per cento con la conseguente duplice spoliatura del valore del denaro causato dall'inflazione e dalla trattenuta per aggio dell'ente pubblico.

Nella nostra Repubblica fondata sul lavoro questo trattamento fatto ad un lavoratore costituisce una profonda violazione della dignità e dell'interesse dei lavoratori che il Governo dovrà e saprà impedire. (15898)

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione della signora Adelina Banfo in Villa ha avuto esito favorevole.

Il comitato esecutivo dell'I.N.P.S., infatti, ha accolto il ricorso presentato dall'interessata avverso il provvedimento con il quale era stato in un primo tempo respinta la domanda di pensione, per annullamento della posizione assicurativa.

*Il Ministro: Bosco.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per risolvere i gravi problemi di fondo dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità denunciati dall'illustre professor Ageno nel bollettino I.S.S. 66/3 del 15 febbraio 1966.

Specificamente si vuol sapere anche se interventi del genere siano stati previsti nel piano di sviluppo quinquennale ed in quale misura.

L'interrogante ritiene che la delicata funzione di tali laboratori, e la enorme incidenza che ha la ricerca scientifica nel campo della fisica ai fini dello sviluppo delle tecniche produttive e di controllo a tutti i livelli, meriti un particolare approfondimento ed un impegno adeguato all'ingegno ed all'alto senso di responsabilità e sacrificio dimostrato dai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. (16700)

**RISPOSTA.** — I gravi problemi cui fa cenno l'interrogante, che investirebbero i laboratori di fisica, non sono specifici di questi ultimi, bensì sono comuni a tutti i laboratori che operano nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità.

In ogni settore operativo di ricerca e di controllo dell'istituto è infatti vivamente sen-

tita la necessità di un adeguamento di personale, di locali, di attrezzature e di apparecchiature al progresso scientifico ed agli aumentati compiti che sono stati devoluti all'istituto nel campo della ricerca sanitaria e dei controlli di Stato.

Nel quadro di tale necessità generale si è tenuto conto della incidenza che ha la ricerca scientifica nel campo della fisica ovviamente senza disattendere la necessità di un adeguamento di altri laboratori parimenti investiti di responsabilità nel campo della ricerca e dei controlli sanitari.

In proposito una riforma generale dello istituto che investe i suoi quadri tecnici operativi ed il funzionamento medesimo è, attualmente, all'esame di una apposita commissione cui partecipano rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo dell'istituto, nonché rappresentanti di questa amministrazione e dei Ministeri del tesoro e della riforma burocratica.

*Il Ministro:* MARIOTTI.

BUSETTO E CERAVOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione in cui si trovano, dal settembre 1965, ben 140 operai della fornace Meneghini di Montegrotto Terme (Padova), senza lavoro, e, perfino, senza godere nemmeno degli assegni familiari e della cassa integrazioni in arretrato sin dai mesi dell'autunno 1965. La situazione è così drammatica che le famiglie dei lavoratori privi di lavoro non possono nemmeno comprare a credito i generi alimentari, essendo da tempo insolventi, per causa indipendente dalla loro volontà, presso gli stessi negozianti della zona.

Gli interroganti chiedono, quindi, al ministro di sapere quali interventi urgenti intenda attuare:

1) per rimuovere gli ostacoli che si oppongono al pagamento degli assegni familiari e della Cassa integrazione;

2) per sollecitare le banche cittadine ad anticipare ai lavoratori quota parte delle tratte con le quali la clientela della fornace paga la merce a suo tempo ricevuta;

3) per esaminare e promuovere le condizioni di una ripresa delle attività dell'azienda e, quindi, dell'occupazione per centinaia di lavoratori.

(15605)

RISPOSTA. — La società Meneghini Antonio e C., esercente la fornace di laterizi di Montegrotto Terme, ha accusato dall'autunno scorso

notevoli difficoltà finanziarie che l'hanno costretta a chiedere al tribunale di Padova la amministrazione controllata.

Dall'ottobre 1965 non ha più corrisposto le competenze dovute alle maestranze e nel successivo dicembre ha sospeso l'attività produttiva richiedendo alla sede provinciale dell'I.N.P.S. l'intervento della Cassa integrazione guadagni per 112 dei 146 operai dipendenti.

A seguito dei ripetuti interventi svolti sia dall'ufficio del lavoro sia dalla prefettura di Padova, è stato raggiunto un accordo fra la società in parola e i rappresentanti sindacali dei lavoratori per il pagamento graduale al personale delle varie spettanze, utilizzando il 65 per cento delle entrate derivanti dalla vendita del materiale giacente in magazzino.

Risulta che in un primo tempo sono stati fatti tentativi con vari istituti di credito per l'accettazione allo sconto delle tratte messe a disposizione dei lavoratori; solo successivamente presso l'agenzia n. 1 della cassa di risparmio di Padova e di Rovigo, è stato possibile ottenere l'istituzione di un conto corrente intestato alle organizzazioni sindacali C.I.S.L. e C.G.I.L. ed all'azienda, con facilità congiunta di prelievo.

Con tali mezzi, la società ha corrisposto periodicamente acconti, pervenendo in data 2 aprile 1966 al saldo di tutte le competenze maturate dai lavoratori al 31 ottobre 1965.

Il 14 aprile 1966 ha corrisposto ai dipendenti lire 15.231.932 relative alle competenze maturate nel periodo 1° novembre 1965-31 marzo 1966, risultando ancora debitrice di lire 21.324.250 per salari arretrati e di lire 4.144.760 per prestazioni relative agli assegni familiari ed al trattamento di integrazione salariale.

L'I.N.P.S., interessato a corrispondere direttamente a dette prestazioni ha fatto presente di avere già effettuato il pagamento di una parte di esse per periodi arretrati, malgrado che la fornace Meneghini a tutto il mese di settembre 1965 risultasse debitrice di oltre 17 milioni di contributi.

Detto istituto, inoltre, allo scopo di facilitare le regolari operazioni inerenti agli adempimenti previdenziali, ha concesso alla ditta di che trattasi una lunga rateazione del debito contributivo con scadenze mensili dal 5 maggio 1966 al 5 marzo 1967.

Secondo informazioni assunte dall'ispettato del lavoro di Padova, infine, l'azienda, per risolvere l'attuale crisi, avrebbe in corso trattative dirette alla costituzione di una nuo-

va società con la partecipazione di gruppi finanziari ed industriali della zona.

*Il Ministro: Bosco.*

BUZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda provvedere alla sistemazione degli insegnanti con incarico triennale nominati negli istituti professionali ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 15 novembre 1963, n. 354, in relazione al fatto che tali nomine scadono con il 30 settembre 1966.

Quanto sopra è da riferirsi all'impegno implicito nelle norme di legge sopra ricordate per cui si sarebbe dovuto provvedere alla definitiva sistemazione di detto personale mediante la legge generale sulla istruzione professionale nella previsione di poterla approvare entro il termine di validità delle nomine triennali. (15342)

RISPOSTA. — Con legge 26 maggio 1966, n. 336, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1966, n. 138, sono stati prorogati di un anno gli incarichi triennali di insegnamento con scadenza 30 settembre 1966. La legge riguarda anche le nomine triennali conferite negli istituti professionali ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Pertanto, è assicurata la permanenza in servizio agli insegnanti interessati, in attesa dell'approvazione del disegno di legge relativo all'ordinamento dell'istruzione professionale.

*Il Ministro: GUI.*

CASSANDRO E BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, nelle more dell'approvazione della proposta di legge sulla immissione in ruolo dei maestri dichiarati idonei nel precedente concorso, ritenga, così come la legge prescrive debba farsi ogni due anni, bandire un nuovo concorso magistrale. (15675)

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale sul bando del concorso magistrale per l'anno 1965, a suo tempo predisposto, non è stata emanata, perché il Parlamento, in occasione dell'approvazione delle nuove norme sulla formazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo degli insegnanti contenute nella legge 30 maggio 1965, n. 580, aveva chiesto con ordine del giorno alcune modifiche delle disposizioni regolamentari sui concorsi magistrali, modifiche che sono oggetto di un decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in via di perfezionamento.

Si fa presente, per altro, che è in corso una iniziativa legislativa concernente nuove norme sui concorsi e sull'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari. Il relativo disegno di legge, come è noto, è stato già approvato dalla Camera.

*Il Ministro: GUI.*

CATELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui l'autostrada Torino-Piacenza non sia stata inserita fra le opere previste nel progetto di programmazione quinquennale presentato giorni or sono al Consiglio dei ministri ed attualmente all'esame del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'interrogante, mentre ancora una volta rileva come le esigenze del Piemonte non vengono tenute nella giusta considerazione dal Governo, si permette di far osservare come la costruzione dell'autostrada Torino-Piacenza sia indilazionabile in quanto costituisce lo sfogo naturale delle correnti di traffico, sempre crescenti, convergenti su Torino, dirette ai trafori ed alla autostrada del sole.

A questo proposito, si fa presente che la autostrada Torino-Piacenza deve essere considerata come un'autostrada internazionale, tenendo conto che è la naturale continuazione del futuro collegamento Torino-Lione attraverso il traforo del Frejus.

Si tratta quindi di un'opera che permetterà di collegare rapidamente e direttamente negli anni futuri il nord Europa occidentale all'Italia centrale e meridionale e la cui importanza va al di là dell'immediato interesse del tronco parziale Torino-Piacenza, che deve essere considerato non a sé stante, ma come una prima tappa della situazione globale. (9803)

RISPOSTA. — A seguito dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'«Anas» dell'intera progettazione esecutiva dell'autostrada Torino-Alessandria-Piacenza e dell'autorizzazione da parte del Ministero del tesoro alla società S.A.T.A.P. — concessionaria dei lavori dell'autostrada suddetta — alla emissione di una prima *tranche* obbligazionaria, la società stessa ha dato inizio ai lavori su una estesa superiore alla metà dell'intero tracciato autostradale.

Attualmente risultano infatti appaltati 12 lotti di lavori, mentre altri tre sono stati assegnati alla società concessionaria medesima per l'esecuzione in proprio. È prevista, entro

il 1966, l'ultimazione e l'apertura al transito del primo tronco (Santena-Villanova d'Asti) dell'autostrada suddetta, dell'estesa di chilometri 10 circa.

L'inclusione dell'autostrada medesima nel piano quinquennale di sviluppo può ormai considerarsi di fatto acquisita, data l'autorizzazione accordata dal Ministero del tesoro alla società concessionaria per l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* MANCINI.

CATELLA, ALESI E PUCCI EMILIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere quali impedimenti ostino all'attuazione anche parziale del piano regolatore del porto-canale di Fiumicino (Roma).

Detto canale alle cui banchine hanno attraccato nel 1964 1.210 navi per uno sbarco complessivo di prodotti petroliferi ammontante a 1.200.000 tonnellate, risente degli apporti alluvionali del fiume Tevere ed è quindi necessario provvedere alla rimozione di tali detriti attraverso l'opera di poche macchine effossatrici che si rivelano sempre più antiquate e insufficienti nel loro servizio.

Si rende pertanto urgente la necessità di realizzare almeno in parte le opere programmate dal piano regolatore, in particolare per quanto riguarda il prolungamento dei due moli esistenti al fine di aumentare adeguatamente la ricettività del consistente traffico navale, e di dotare il genio civile opere marittime di Roma di mezzi effossori adatti a disimpegnare in permanenza il servizio escavazione del canale. (14642)

RISPOSTA. — I molteplici problemi creati nel porto-canale di Fiumicino dal costante incremento del traffico commerciale sono particolarmente sentiti da questo Ministero. Purtroppo le limitate disponibilità di bilancio non consentono un adeguato intervento di questa amministrazione per eseguire, nel loro complesso, i lavori necessari all'attuazione delle opere previste nel piano regolatore di quello scalo.

Si assicura, tuttavia, che al fine di aumentare, almeno in parte, la ricettività del traffico marittimo, questo dicastero ha previsto, tra le opere da eseguire nel 1966-1967, il prolungamento per un ulteriore tratto, del molo sud del porto in questione.

Per quel che riguarda, poi, la necessità segnalata dagli interroganti dell'approfondimento dei fondali del canale, si fa presente che, attualmente, è colà dislocata la draga

*Romagna.* Al più presto poi la draga *Ischia* attualmente in riparazione, opererà nell'ambito del canale.

Tenuto conto dell'insufficienza ben nota del parco effossorio dell'amministrazione dei lavori pubblici, la presenza nello scalo di Fiumicino di due mezzi effossori è indice del costante interessamento di questo dicastero per soddisfare le necessità del porto in parola.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* MANCINI.

CERUTI CARLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che l'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna le cui officine denunciano crediti verso il Ministero della sanità per la cifra complessiva di lire 698 milioni 451.676 per forniture di materiale ortopedico, cui si aggiungono lire 140.439.585 per spedalità e cure ambulatoriali dovute all'I.O.R. sempre da parte del Ministero della sanità; preso atto della insostenibile situazione, che rappresenta un pesante aggravamento della condizione finanziaria dell'I.O.R., sottolineata la necessità di pronte misure atte a consentire agli enti ospedalieri il sollecito realizzo dei loro crediti nei confronti degli assuntori di spedalità — quali provvedimenti il ministro riterrà opportuno prendere, affinché al detto istituto venga a breve scadenza versato quanto dovuto per i crediti suddetti. (16239)

RISPOSTA. — Risulta che il credito vantato dall'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna al 31 dicembre 1965 ammonta a lire 219.244.000, così ripartite: per spedalità lire 101.801.540; per cure ambulatoriali lire 1.541.560; per protesi lire 115.900.900. Su tale cifra si sono effettuati pagamenti per un totale di lire 95 milioni 971.070, gravanti sul capitolo 1147 di bilancio dell'esercizio finanziario 1966.

Risulta altresì, come da comunicazione del predetto istituto del 5 febbraio 1966, che alla data 31 dicembre 1965 i crediti per forniture ortopediche effettuate dalle officine dell'istituto stesso a vari centri sono di lire 385 milioni 603.488. A questa cifra si devono aggiungere i crediti dell'istituto ortopedico di Malcesine sul Garda per lire 126.329.796 e della Pontificia opera assistenza di Roma per lire 20 milioni, ottenendo così un totale complessivo di lire 531.993.464. Su questo importo sono stati effettuati rimborsi per lire 70 milioni circa, direttamente agli enti creditori, sui fondi del capitolo 1147 del corrente esercizio finanziario.

Malgrado le maggiori assegnazioni di fondi, chieste annualmente, e le integrazioni straordinarie per sanare i debiti arretrati, il



Ministero del tesoro, soltanto di recente, ha autorizzato la concessione di una integrazione di due miliardi. A tal fine è stato predisposto il relativo disegno di legge. Pertanto, non appena sarà disponibile la suindicata somma, si provvederà a liquidare, proporzionalmente, i crediti vantati da ciascun ente.

Per quanto riguarda, invece, le protesi e le spedalità di infermi affetti da lussazione congenita dell'anca, assistiti durante il 1965, per un ammontare di lire 29.931.832, si provvederà non appena sarà disponibile lo stanziamento di lire 200 milioni chiesto recentemente.

*Il Ministro:* MARIOTTI.

**COCCIA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza di irregolarità rilevanti compiute nell'assegnazione di alloggi da parte dell'I.A.C.P. di Rieti, a seguito del concorso bandito il 26 agosto 1961.

In particolare si vuole conoscere se risponde a verità la notizia che il consiglio di amministrazione non avrebbe attribuito il punteggio tra i concorrenti in conformità dei criteri che regolano i concorsi, né a rettificarlo rispettando i rispettivi bisogni degli aventi diritto, così come risulta dal ricorso presentato dal signor Micardi Marengo; né avrebbe eseguito i prescritti sopralluoghi per accertare la fondatezza dei ricorsi, mentre avrebbe inserito nella graduatoria definitiva persone che non avrebbero partecipato addirittura al concorso, come tale Pulieri Carmelo, il che si evince dalla pubblicazione sulla stampa locale della graduatoria provvisoria, in cui questi non figura e di quella definitiva, ove compare con punteggio utile; che avrebbe assegnato alloggi nel maggio del 1962 a dipendenti dell'istituto, rigettando le domande di aventi diritto in stato di bisogno.

L'interrogante chiede in conseguenza se il ministro ritenga di disporre un immediato accertamento al fine di procedere ad un riesame delle domande e della documentazione prodotta, ed all'annullamento della graduatoria ove risultassero le irregolarità denunciate.

(4138)

*Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia stato informato del vivo malcontento suscitato a Rieti dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per l'assegnazione di case popolari, a pochi mesi da altra assegnazione che venne fortemente criticata dalla pubblica opinione come già segnalato dall'interrogante.

In particolare la graduatoria appare viziata da difetto di sufficiente istruttoria, da

retrocessioni non motivate di cittadini, che già in altre graduatorie si classificarono utilmente, a favore di altri privi di requisiti richiesti, da parzialità evidenti, tra le quali si rileva da più parti la clamorosa esclusione dalla graduatoria delle 17 famiglie di baraccati, alloggiati da tempo nei locali dell'ex manicomio in località San Francesco, edificio malsano e pericolante, dal quale recentemente furono fatte sloggiare con intervento dei pompieri per misure di emergenza e nel quale vivono bambini malati per le condizioni igieniche in cui versano con le loro famiglie. Del fatto ebbero tra l'altro a dare notizia, all'epoca, la radio e la stampa, che assicurano la sicura assegnazione, almeno per i casi più gravi, di alloggi con le prossime graduatorie.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se si ritenga opportuno, come viene giustamente richiesto, disporre una immediata indagine per assicurare la pubblica opinione e per riaprire l'istruttoria e procedere ad una nuova graduatoria nel rispetto della legge.

(8711)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero ha disposto accertamenti in merito ai criteri ed alla procedura adottati dall'I.A.C.P. di Rieti nel provvedere alle assegnazioni degli alloggi popolari indicati dall'interrogante. Dagli accertamenti compiuti non sono emersi elementi comprovanti le denunciate irregolarità.

È risultato, infatti, che l'istituto si è attenuto alle norme vigenti in materia, contenute nel proprio regolamento per l'assegnazione degli alloggi e nel testo unico sull'edilizia popolare ed economica.

Non del tutto regolare è sembrata soltanto la posizione del signor Aldo Pisaneschi, assegnatario di uno degli alloggi costruiti in località Voto dei Santi, in quanto la moglie dello stesso risulta essere comproprietaria, con tre fratelli, di beni immobili situati in Rieti. Pertanto il presidente dell'istituto è stato invitato a riesaminare la posizione del predetto signor Pisaneschi per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

Detto presidente ha però precisato in proposito che la signora Bruna Olivieri in Pisaneschi è comproprietaria di un appartamento composto di complessivi quattro vani, dichiarato antigienico dall'ufficio sanitario del comune di Rieti, per cui tale circostanza non può essere ritenuta ostativa all'assegnazione di un alloggio popolare alla famiglia Pisaneschi, composta di cinque persone.

*Il Ministro:* MANCINI.

**COCCIA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave comportamento dello I.N.P.S. in diverse sedi del Lazio, come a Rieti, ove in violazione delle sentenze della magistratura per le pensioni di invalidità, passate in giudicato, malgrado l'espressa condanna, non corrisponde ai lavoratori interessati gli interessi dovuti dal di della domanda, appropriandosi di somme di spettanza degli assicurati o pretendendo di corrisponderle solo nel caso che i lavoratori ne facciano espressa richiesta.

In conseguenza, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti verranno adottati a tutela della legge e del buon diritto degli assicurati. (15362)

**RISPOSTA.** — L'I.N.P.S., in ossequio a recenti ma consolidati indirizzi giurisprudenziali, ha disposto che nei casi di pagamento di prestazioni arretrate, gli interessi legali accessori a prestazioni assicurative di che trattasi, debbano essere corrisposti automaticamente e non a domanda dell'avente diritto.

*Il Ministro: Bosco.*

**COVELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se e quali provvedimenti ritenga adottare in favore degli insegnanti di economia domestica, abilitati, i quali con l'inizio dell'anno scolastico 1967 si troveranno ad avere un numero molto ridotto di ore di insegnamento e non pochi di essi rimarranno senza posto;

b) se sia il caso di sistemare detti insegnanti affidando loro l'incarico di « osservazioni scientifiche », analogamente a quanto è stato fatto per gli insegnanti tecnico-pratici;

c) se ravvisi l'opportunità di introdurre nella scuola media unica l'insegnamento obbligatorio, sia pure per poche ore, di contabilità, merceologia ed economia nelle classi seconda e terza, ferme restando le due ore di applicazioni tecniche nelle prime classi. (12276)

**RISPOSTA.** — Le insegnanti abilitate di economia domestica, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 26 ottobre 1965, concernendo gli incarichi e supplenze sono incluse nella graduatoria delle abilitate aspiranti all'insegnamento di applicazioni tecniche femminili.

L'amministrazione, per altro, per venire incontro alle particolari esigenze delle insegnanti di economia domestica con nomina triennale e per rendere possibile una ulteriore disponibilità di ore a favore degli insegnanti

non di ruolo delle materie cosiddette sacrificate, ha disposto che, limitatamente al corrente anno scolastico, agli insegnanti incaricati triennali di applicazioni tecniche in servizio in scuole ove vi siano professori di ruolo della medesima disciplina, già utilizzati nel decorso anno scolastico, siano affidate le ore di insegnamento disponibili fino alla concorrenza dell'orario di cattedra.

Inoltre, le insegnanti di economia domestica che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento, qualora siano in possesso di determinati requisiti, possono essere nominate in posti della carriera di concetto o esecutive presso scuole di istruzione secondaria o artistica, ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122.

Si osserva, poi, che a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con la quale è stata istituita la scuola media e ne è stato fissato l'ordinamento, l'insegnamento delle osservazioni ed elementi di scienze naturali è abbinato a quello della matematica.

Mancando le norme regolamentari sugli esami e sui titoli di abilitazione relative agli insegnamenti previsti dal predetto ordinamento, l'amministrazione, nel fissare in via provvisoria, nelle ordinanze annuali, i titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti agli incarichi e alle supplenze, ha tenuto conto delle corrispondenze tra i ruoli del personale della scuola media e quelli delle scuole ad essa preesistenti, ed ha seguito il criterio di ordine generale di ritenere validi per i singoli insegnamenti i titoli che, in base al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, davano adito alle graduatorie previste secondo l'ordinamento anteriore. In particolare, tenuto conto della corrispondenza del soppresso ruolo per l'insegnamento di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale esclusivamente con quello relativo alle applicazioni tecniche femminili, le insegnanti di economia domestica abilitate e non abilitate sono state ammesse alle graduatorie riguardanti il predetto insegnamento di applicazioni tecniche femminili.

*Il Ministro: GUI.*

**CRUCIANI.** — *Al Governo.* — Per conoscere, anche in relazione alle polemiche di stampa di questi giorni, e all'eco che hanno avuto nell'opinione pubblica e in Parlamento, se ritenga finalmente giunto il momento di intervenire per togliere l'« Enal » dallo stato di endemica crisi e dalle disastrose condizioni

economiche e organizzative in cui versa, restituendolo alle funzioni istituzionali per cui fu creato come Opera nazionale dopolavoro: e cioè come ente destinato ad affrontare e risolvere organicamente i problemi del tempo libero dei lavoratori, che tanta importanza ha avuto ed è viepiù destinato ad assumere nella società moderna. (13814)

**RISPOSTA.** — Si fa riferimento alle dichiarazioni che, sulla situazione dell'« Enal » il sottosegretario ha reso, a nome del Governo, nell'aula del Senato della Repubblica il 6 maggio 1966, in risposta alle interrogazioni a risposta orale dei senatori Bonacina e Banfi e del senatore Terracini. Si aggiunge che, il 14 maggio, la *Gazzetta ufficiale* n. 117 ha pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1966 con il quale al professor avvocato Vitaliano Rovigatti, nominato commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, è stato conferito l'incarico di « formulare proposte per il riordinamento dell'ente, la riorganizzazione dei servizi e la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale non oltre il 31 dicembre 1967 ».

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

**CRUCIANI, ALMIRANTE, ROMUALDI, GUARRA, GRILLI E CALABRÒ.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, venga computato ai fini del trattamento pensionistico previdenziale, il servizio militare prestato dopo l'8 settembre 1943 nelle forze armate della Repubblica sociale italiana e, in caso negativo, conoscere se ritenga opportuno disporre affinché, nei confronti dei predetti lavoratori, il servizio militare in questione sia riconosciuto utile ai fini contributivi, analogamente a quanto avviene per il personale militare in servizio permanente al quale il servizio militare a suo tempo prestato nelle formazioni della Repubblica sociale italiana è riconosciuto valido oltre che ai fini di carriera anche agli effetti del trattamento di quiescenza. (15084)

**RISPOSTA.** — In base all'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono considerati utili agli effetti del conseguimento delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i periodi di servizio militare effettuati nelle forze armate italiane e nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946; agli stessi sono poi equiparati i servizi specificamente indicati al successivo articolo 9 della legge medesima.

Per quanto riguarda i periodi di servizio militare ai quali fa riferimento l'interrogazione, si fa presente che essi vengono computati nelle posizioni assicurative dei lavoratori interessati ai sensi, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, quando detti periodi siano stati riconosciuti dalle competenti autorità militari ed abbiano dato luogo a variazioni sui fogli matricolari o sugli stati di servizio.

*Il Ministro:* BOSCO.

**CRUCIANI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato della viabilità che unisce i comuni di Montegabbione a Fabro Scalo (Terni) nonostante la spesa di 94 milioni.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare. (16034)

**RISPOSTA.** — I lavori di sistemazione e ammodernamento della strada provinciale da Montegabbione a Fabro sono in corso di esecuzione a cura dell'amministrazione provinciale di Terni col contributo dello Stato, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Detta strada è stata seriamente danneggiata dai violenti nubifragi del settembre 1965, che hanno provocato numerose frane alle scarpate, ricoprimento della sede stradale con terriccio, cedimento di rilevati e sconvolgimento della bitumatura parzialmente già eseguita, intasamento dei tombini e asportazione di cullette. Dal relativo verbale di accertamento risulta la valutazione dei predetti danni in circa lire 10 milioni. L'amministrazione provinciale di Terni ha provveduto con propri mezzi alla rimozione delle frane e all'inizio degli altri necessari lavori di ripristino.

Nel gennaio 1966 una forte precipitazione di neve ha ulteriormente aggravato lo stato del manto stradale, tanto che le riparazioni al manto stesso dovranno essere eseguite su una superficie notevolmente superiore a quella accertata nel settembre 1965. È stato all'uopo eseguito un secondo accertamento, per cui i danni di forza maggiore sono stati valutati per un ulteriore importo di circa 12 milioni di lire. Poiché detti lavori rientrano nella competenza dell'amministrazione provinciale di Terni, l'ufficio del genio civile di Terni ha consigliato alla stessa amministrazione provinciale di predisporre con urgenza la perizia suppletiva riguardante i lavori per l'eliminazione dei suddetti danni di forza maggiore.

*Il Ministro:* MANCINI.

CRUCIANI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali iniziative intenda adottare per modificare l'impostazione dell'E.N.I. che escluderebbe l'Umbria — una tra le regioni che ha maggiormente decelerato il suo sviluppo in questi ultimi decenni — dalla rete nazionale dei metanodotti per il trasporto del gas.

L'E.N.I. si è già rifiutata in passato di aderire ad uno dei punti votati dal Parlamento nel 1960 per l'Umbria, che prevedevano un particolare impegno per detta regione, fatto che ha costretto aziende a partecipazione statale ad operare in combinazione con capitali stranieri. (16036)

RISPOSTA. — La preannunciata realizzazione di nuove reti di metanodotti nel territorio nazionale ad opera della S.N.A.M., società del gruppo E.N.I. per assicurare un sistema di collegamento fra le reti esistenti, non può significare la preordinata esclusione di intere regioni italiane dai programmi di approvvigionamento energetico.

Sarà questo Ministero, infatti, a suggerire all'ente dello Stato, nel quadro della politica di piano, l'estensione dei metanodotti a quelle zone che presenteranno fabbisogni sufficienti a costituire i presupposti per l'assorbimento del gas naturale.

Ciò premesso, per quanto concerne l'Umbria, si precisa che tale regione, pur non essendo vicina alle zone di produzione di idrocarburi, né ai posti di scarico delle bombole di metano di importazione, sarà, tuttavia, direttamente collegata con la dorsale adriatica, della quale è prevista la futura costruzione.

In particolare, si ricorda che una diramazione del metanodotto Vasto-Roma già raggiunge i centri di consumo di Narni e Terni.

*Il Ministro: Bo.*

D'ALESSIO E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere perché sia ristabilito nello stabilimento di Borgo San Michele (Latina), della società per azioni Pfizer italiana, il libero esercizio dei diritti e delle libertà sindacali e perché sia posto termine all'azione di intimidazione e di ricatto svolta dalla direzione aziendale.

Per conoscere, inoltre, se debba iscriversi a questa inammissibile pressione padronale sui lavoratori il trasferimento-licenziamento da Latina a Como di un'operaia di quinta categoria, sposata e con prole, la quale, per ra-

gioni ben comprensibili e di ordine morale e di carattere finanziario, non è in condizione di ottemperare al pretestuoso comando della ditta.

Per sapere, infine, se sia evidente la connessione tra queste disposizioni vessatorie dell'impresa e la lotta intrapresa dai lavoratori della Pfizer per la contrattazione del premio di produzione, del trattamento per lavori disagiati e nocivi, della riqualificazione delle maestranze, e perciò se ritengano urgente intervenire per richiamare la società Pfizer al rispetto della Costituzione dello Stato.

(3256, già orale).

RISPOSTA. — Da indagini esperite è risultato che la Pfizer italiana di Borgo San Michele, osserva sostanzialmente le disposizioni contenute negli accordi interconfederali e nel contratto collettivo nazionale di categoria, sia rispettando l'esercizio dei diritti e delle libertà sindacali sia consentendo che la commissione interna svolga normalmente le proprie funzioni.

Per quanto riguarda il trasferimento dell'operaia Pezzoli Stellina dallo stabilimento di Borgo San Michele al centro di produzione di Cucciago (Como) si è potuto accertare che la ditta ha disposto tale provvedimento per esigenze tecnico-aziendali. Risulta che la camera confederale del lavoro di Latina ha elevato proteste sostenendo la violazione da parte dell'azienda dell'articolo 28 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica, in quanto le norme contenute nell'articolo stesso sarebbero applicabili soltanto ai lavoratori di sesso maschile.

La vertenza risulta comunque definita con accordo delle parti interessate, intervenuto il 7 aprile 1966, in virtù del quale l'azienda ha corrisposto alla signora Pezzoli, nel frattempo dimessasi, la somma di lire 385 mila, quale integrazione dell'indennità di anzianità.

Per quanto concerne le rivendicazioni di carattere economico, risulta che i dipendenti della Pfizer usufruiscono di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima), di agevolazioni per concessione di prestiti, di una mensa gratuita e di superminimi. In data 22 ottobre 1965, inoltre, tra la direzione aziendale ed una delle organizzazioni provinciali dei lavoratori interessati, è stato raggiunto un accordo che riconosce, per la determinazione del premio di produzione, il valore massimo della fascia di contrattazione prevista dal contratto collettivo; altro accordo concluso tra l'azienda e la commissione interna, in data 23 settembre 1965.

riconosce al personale dipendente la indennità per lavorazioni particolari e nocive.

È risultato anche che i dipendenti della Pfizer sono inquadrati nelle categorie previste dal vigente contratto collettivo in base alle mansioni svolte.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**D'ALESSIO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni della mancata corresponsione ai familiari di caduti in guerra già dipendenti della previdenza sociale, dell'aumento stabilito con deliberazione consiliare I.N.P.S. del 30 luglio 1963, n. 90, approvata con decreto interministeriale del 12 novembre 1963; per conoscere se intendano prendere opportuni provvedimenti per dare concreta attuazione alle disposizioni riferite, ponendo fine al ritardo che ha provocato le lagnanze di numerosi interessati, ai quali da tempo è stata data comunicazione ufficiale degli aumenti predisposti. (11926)

**RISPOSTA.** — Il Ministero del tesoro ha comunicato che il consiglio di presidenza del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, nella riunione del 21 dicembre 1965, ha riesaminato la questione, di carattere generale, circa la misura delle pensioni privilegiate ordinarie e di quelle di guerra in rapporto ai miglioramenti economici deliberati dai consigli di amministrazione di enti pubblici.

La risoluzione conclusiva ha confermato, per quanto concerne il caso di specie, che ai familiari di caduti in guerra — già dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale — spettano gli aumenti stabiliti con la deliberazione consiliare dell'I.N.P.S. del 30 luglio 1963, n. 90, approvata con decreto interministeriale del 12 ottobre 1963.

Risulta allo scrivente che si sta provvedendo, da parte dei competenti organi finanziari, agli incumbenti relativi al pagamento degli aumenti in questione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**DARIDA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno promuovere un nuovo intervento dell'ispettorato regionale del lavoro del Lazio, per tentare una soluzione pacifica insorta tra le ditte appaltatrici della Società romana per il gas ed i lavoratori dipendenti, a seguito

dell'intendimento dei datori di lavoro di licenziare una parte del personale per la riduzione dei servizi appaltati. La vertenza che rischia di interessare la stessa Società romana per il gas potrebbe sfociare in un aperto conflitto sindacale e con conseguente disagio per la cittadinanza romana. (3462, già orale)

**RISPOSTA.** — L'ufficio provinciale del lavoro di Roma è ripetutamente intervenuto al fine di risolvere la controversia insorta tra le ditte appaltatrici della società romana gas e i lavoratori dipendenti, a seguito dei licenziamenti programmati dalle predette imprese.

A tale scopo sono state indette riunioni presso la sede del citato ufficio nei giorni 25 gennaio e 16 aprile 1966.

Nella prima riunione le parti concordarono di interrompere la procedura in corso per i licenziamenti per riduzione di personale iniziata in sede sindacale, per consentire alle varie aziende di richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni per un periodo di tre mesi a favore del personale interessato ai licenziamenti nella misura del 20 per cento dell'organico di ogni singola azienda.

Le parti si impegnarono, inoltre, ad incontrarsi 10 giorni prima della scadenza del regime di integrazione, presso la stessa sede dell'U.P.L.M.O. di Roma, allo scopo di riesaminare la situazione e concordare le decisioni più opportune.

I rappresentanti sindacali dei lavoratori, in relazione all'accordo raggiunto, assunsero infine l'impegno di sospendere le agitazioni e gli scioperi già programmati.

Su convocazione del citato ufficio del lavoro di Roma, le parti si sono incontrate, una seconda volta, come accennato in data 16 aprile 1966.

In tale occasione esse hanno sottoscritto un nuovo accordo, di contenuto analogo a quello precedente ed hanno concordato un futuro incontro — presso la sede dell'U.P.L.M.O. di Roma — 10 giorni prima della scadenza di un ulteriore periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni, della durata di 6 mesi.

L'ufficio del lavoro segue attentamente la questione e svolgerà gli interventi di competenza.

*Il Ministro: Bosco.*

**DARIDA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per venire incontro ai numerosi pensionati dell'I.N.P.S., ai quali, mediante una lettera circolare, è stata improvvisamente negata la pensione anche

dopo molti anni di versamenti, in quanto solo ora l'Istituto si è reso conto che i medesimi non avevano diritto a versare i contributi e a ricevere la pensione.

La situazione che si è creata, più volte denunciata dalla stampa, non può essere ignorata e si vuole richiamare su ciò l'attenzione del ministro in quanto molte persone sono rimaste non solo senza pensione; ma anche senza assistenza sanitaria dell'« Inam ».

(15101)

RISPOSTA. — Lo scrivente ha avuto modo di occuparsi, a suo tempo, in sede di esame di ricorso presentato dagli interessati, della questione relativa all'annullamento della posizione assicurativa degli « incaricati » delle imprese elettriche trasferite all'« Enel ».

In tale sede, si è rilevato che gli incaricati di che trattasi non rientrano fra le categorie di soggetti protetti dalle norme sulle assicurazioni sociali, in quanto le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa concretizzano non un rapporto di lavoro subordinato, ma la fattispecie prevista dall'articolo 2222 del codice civile e cioè un contratto di opera.

Pertanto, gli incaricati predetti, data la loro figura di lavoratori autonomi, non possono beneficiare di alcuna delle forme previdenziali previste per i lavoratori subordinati.

*Il Ministro: Bosco.*

DARIDA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale l'amministrazione dell'« Inam », con evidente danno per i numerosi dipendenti interessati, intenderebbe dar corso alle promozioni alla qualifica di consigliere capo degli attuali primi consiglieri — immessi in ruolo, quali vincitori del concorso pubblico il 1° novembre 1962 — soltanto a decorrere dal 1° ottobre 1966, anziché dalla data (1° maggio 1966) in cui gli interessati stessi avranno maturato il richiesto triennio di anzianità.

Si aggiunge che la prassi cui l'Istituto, nel caso specifico, si richiamerebbe — promozioni da effettuare unicamente in due turni annuali, anziché alle scadenze dei periodi minimi di anzianità — non trova fondamento in alcuna disposizione regolamentare o legislativa; determinante situazioni di disparità tra i vari gruppi di dipendenti; ed, infine, è stata sconsigliata, a beneficio di particolari categorie di impiegati.

(15300)

RISPOSTA. — La scelta del momento per il conferimento delle promozioni per merito comparativo — come nel caso dei primi consiglieri di cui alla su riportata interrogazione — rientra nella facoltà discrezionale dell'« Inam » ed è esercitata in relazione alle esigenze dei vari ruoli ed alla natura delle correlative funzioni.

*Il Ministro: Bosco.*

DARIDA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per richiamare la sua attenzione sulla grave situazione determinatasi a seguito del disagio dei pescatori di Torvajonica e del Lido di Ostia, i quali lamentano il costante danneggiamento delle loro reti da parte dei pescherecci di Fiumicino e di Anzio, che non osserverebbero le distanze regolamentari.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro, facendo presente che si tratta di aiutare una categoria di lavoratori molto povera e che da tale attività trae unicamente il suo modesto reddito.

(16136)

RISPOSTA. — I fatti segnalati possono ritenersi la conseguenza immediata di una particolare situazione creatasi nel settore della pesca in seguito alle note sentenze del pretore di Gaeta e del tribunale di Napoli con le quali, il decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° ottobre 1934 — recante norme per la disciplina della pesca con navi a propulsione meccanica — è stato, dapprima, ritenuto illegittimo, indi inefficace perché non pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

I provvedimenti di assoluzione adottati dai magistrati giudicanti a favore di quei marittimi che si erano resi responsabili di esercitare la pesca entro la fascia costiera delle tre miglia, determinavano una recrudescenza del fenomeno della pesca di frodo in quanto, fra il ceto interessato, si era diffusa la notizia che non esisteva alcuna norma limitatrice dell'esercizio della pesca a strascico lungo la costa.

Tuttavia il Ministero della marina mercantile, sia in occasione della sentenza del pretore di Gaeta sia di quella del tribunale di Napoli, impartiva opportune disposizioni alle autorità marittime periferiche circa i provvedimenti da prendere per ricondurre alla normalità l'esercizio dell'attività peschereccia.

Il fine, ormai, può ritenersi raggiunto anche perché, con recente circolare, è stato chiesto che ogni limitazione all'esercizio della pesca deve essere adottata in virtù del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, e non in base al ricordato decreto ministeriale 1° ottobre 1934.

Ad ogni buon fine è da considerare anche che, con la prossima emanazione del regolamento di esecuzione alla legge 14 luglio 1965, n. 963, l'intera materia della pesca marittima risulterà più compiutamente e organicamente disciplinata, per cui, fin d'ora si ha motivo di ritenere che non potranno più verificarsi incertezze simili a quelle indicate.

Infine, si informa che, allo scopo di provvedere ad una più ferma ed efficace prevenzione e repressione del lamentato fenomeno, sono state date particolari disposizioni alla capitaneria di porto di Roma intese ad intensificare, nell'ambito di quel compartimento marittimo, i servizi di vigilanza sulla pesca.

*Il Ministro:* NATALI.

DEGAN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda assumere per riparare i danni alle difese arginali dell'isola di Sant'Erasmus nella laguna di Venezia.

Le opere risultano quanto mai necessarie sia per la tutela degli abitanti e delle loro attività produttive sia per la difesa del centro storico di Venezia di cui l'isola costituisce una naturale protezione contro le mareggiate.

Sarebbe pertanto indispensabile realizzare oltre alle opere immediatamente di sistemazione, anche i lavori definitivi di consolidamento delle sponde. (15252)

RISPOSTA. — Per l'attuazione delle opere necessarie per la difesa dal mare dell'abitato di Sant'Erasmus (Venezia) è stata segnalata dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia una spesa di lire 65 milioni.

Per il momento, però, le esigue assegnazioni di bilancio non consentono, nemmeno in parte, di far fronte al finanziamento della richiesta spesa; ma tuttavia l'esigenza della attuazione delle opere di difesa sarà tenuta presente per ogni favorevole futura possibilità.

*Il Ministro:* MANCINI.

DEGAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali ulteriori provvedimenti intenda assumere per assicurare al personale insegnante dell'E.N.E.M. una utilizzazione meno precaria presso gli istituti professionali marinari destinati a sostituire le scuole soppresse a seguito della istituzione della scuola media obbligatoria. (15698)

RISPOSTA. — In data 6 giugno 1966 è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge d'iniziativa governativa, inteso a consentire il reimpiego degli istituti professionali, mediante incarico d'insegnamento, al personale insegnante proveniente dalle scuole professionali marittime gestite dall'E.N.E.M.

Per gli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, sono state, per altro, emanate disposizioni per effetto delle quali il personale di cui trattasi è stato utilizzato, con diritto di precedenza rispetto agli altri aspiranti, nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro degli istituti professionali di Stato.

Dette disposizioni sono state confermate anche per l'anno scolastico 1966-67.

*Il Ministro:* GUI.

DELFINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda dare disposizioni per l'adozione di provvedimenti tempestivi al fine di arrestare il movimento franoso in atto nella zona Colle di Barbone del comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) con grave pericolo per le sottostanti abitazioni. (15999)

RISPOSTA. — La zona di Cappelle sul Tavo (Pescara) fu sottoposta, nell'anno 1960, ad accurato studio da parte del geologo del servizio geologico d'Italia ingegner Amedeo Balboni.

Questi, nella sua relazione geotecnica del 20 agosto dello stesso anno, dopo ampia disamina della situazione, rilevò che alcune casupole nella zona periferica del versante est dell'abitato, quasi tutte ad un solo piano, presentavano lesioni dovute a vetustà ed a cattiva costruzione, e ritenne che il fenomeno franoso avesse esaurito la propria attività, anche perché nella zona in precedenza interessata dal movimento erano stati successivamente costruiti alcuni nuovi fabbricati, che non destavano preoccupazioni per la stabilità.

Pur non escludendo la probabilità della ripresa di scivolamenti, stante lo stato di abbandono del versante orientale della collina di Cappelle sul Tavo e l'assoluta mancanza di sistemazioni idraulico-forestali, concluse che non ravvisava l'opportunità di promuovere una richiesta per il parziale trasferimento dell'abitato. Ciò anche in considerazione del fatto che le disposizioni legislative vigenti non avrebbero potuto produrre alcun tangibile beneficio ai proprietari degli immobili; infatti le eventuali ricostruzioni avrebbero dovuto essere effettuate a totale carico degli

stessi proprietari, generalmente non abbienti, potendo essi godere esclusivamente del beneficio assai limitato dell'assegnazione gratuita delle aree.

La situazione, dopo le contestazioni del predetto geologo, non appare sostanzialmente mutata per quanto concerne la precarietà delle poche casupole dissestate e la stabilità delle altre di più recente costruzione.

*Il Ministro:* MANCINI.

**DELLA BRIOTTA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere in ordine ai problemi che traggono origine dall'ammissione alla procedura di amministrazione controllata della società Guzzi di Mandello del Lario (Como).

L'interrogante ritiene che tale decisione, presa recentemente dal tribunale di Milano sia motivo di giusta preoccupazione per i lavoratori e per gli amministratori comunali della zona in quanto una eventuale diminuzione dell'occupazione operaia alla Guzzi non potrà non avere gravi ripercussioni nell'economia dell'intero circondario lecchese e lariano. (15439)

*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 15404, del deputato Bonaiti, pubblicata a pag. 7544).*

**DE LORENZO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quali criteri nelle vigenti disposizioni per il conferimento degli incarichi per l'insegnamento della matematica e delle osservazioni scientifiche nelle scuole medie si sia stabilita la formazione di due graduatorie comprendente la prima i laureati in matematica, agraria, farmacia e veterinaria e la seconda i laureati in scienze economiche e commerciali e scienze economiche marittime, con preferenza, nel conferimento degli incarichi stessi, agli appartenenti alla prima graduatoria, anche se privi di punteggio per precedenti incarichi, nel mentre gli appartenenti alla seconda graduatoria vengono nominati soltanto quando risulti esaurita la prima graduatoria, anche se, avendo insegnato negli anni precedenti, dispongano di un punteggio molto più elevato.

Si chiede, pertanto, di sapere se ritenga indispensabile revocare questo assurdo provvedimento il quale crea, di fatto, una categoria di privilegiati, anche tra coloro che sono in possesso di diplomi di laurea i cui corsi non

prevedono l'insegnamento della matematica, come, appunto, i laureati in agraria, veterinaria e farmacia e se ritenga opportuno ripristinare nello spirito e nella lettera le precedenti disposizioni che, evitando deprecabili discriminazioni, prevedano la formazione di una graduatoria unica, comprendente tutti i laureati nelle discipline abilitanti all'insegnamento della matematica e delle osservazioni scientifiche. (14781)

**RISPOSTA.** — Si fa presente, in via preliminare, che la determinazione dei titoli necessari per l'accesso agli esami di abilitazione per gli insegnamenti previsti dal nuovo ordinamento della scuola media costituisce oggetto di uno schema di decreto presidenziale già predisposto dall'amministrazione e attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere.

In attesa delle nuove norme regolamentari, sono state tenute presenti, ai fini degli incarichi e delle supplenze, le classi di abilitazione contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e sono stati considerati validi i titoli che sulla base dello stesso regolamento n. 972, davano adito alle graduatorie previste dall'ordinamento delle scuole preesistenti alla scuola media.

Per quanto riguarda, in particolare, la matematica, le osservazioni e gli elementi di scienze naturali, tenuto conto, tra l'altro, delle discipline comprese in tale insegnamento, sono stati considerati validi, per l'inclusione nella graduatoria degli abilitati, le abilitazioni per la matematica, per la matematica e fisica e per le materie scientifiche nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole di avviamento professionale, e, per l'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati, i titoli richiesti, a norma del citato regolamento n. 972, per l'ammissione agli esami relativi alle predette abilitazioni, compresi, quindi, tra essi, sia la laurea in matematica, sia quella in scienze naturali, in scienze agrarie e in farmacia ecc.

È stata inoltre prevista l'inclusione nelle due predette graduatorie, rispettivamente, di coloro che siano in possesso dell'abilitazione in materie tecniche agrarie e delle lauree che a tale abilitazione danno accesso, tra le quali è, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1843, quella in medicina veterinaria.

La laurea in economia e commercio non è titolo valido per l'ammissione agli esami di abilitazione per gli insegnamenti di matematica e di materie scientifiche nelle scuole se-



condarie ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

D'altra parte, secondo il piano di studi stabilito dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, la matematica nelle scuole medie viene insegnata congiuntamente alle osservazioni ed elementi di scienze naturali. Il corso di laurea in economia e commercio comprende alcune materie che riguardano lo studio della matematica, ma non prevede, invece, discipline che abbiano attinenza con le osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Per altro, con disposizione di carattere eccezionale, è stato consentito ai laureati in economia e commercio di essere inclusi nelle graduatorie dei non abilitati aspiranti all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media; tuttavia, per evitare lesioni di interessi di altri aspiranti in possesso di titoli validi per partecipare agli esami di abilitazione per gli insegnamenti di matematica e di materie scientifiche nelle scuole medie e di avviamento professionale di cui al preesistente ordinamento, si è ritenuto opportuno prevedere l'inclusione dei laureati in economia e commercio dopo l'ultimo aspirante fornito del titolo specifico.

*Il Ministro:* GUI.

**DE LORENZO, PIERANGELI E CASSANDRO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risponda a verità la notizia divulgata dalla stampa quotidiana circa il possibile invio, concordato fra i ministri della difesa, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, di medici militari negli ambulatori degli enti mutualistici durante lo sciopero in corso attuato dai medici operanti nell'ambito della mutualità, e di conoscere anche i motivi che indurrebbero il Governo ad adottare siffatto provvedimento.

Si tratta di una misura particolarmente grave, sia perché le disposizioni impartite dal comitato Federazione nazionale ordine medici-sindacati sono state studiate opportunamente al fine di evitare che venisse meno l'assistenza medica per le cure e per i casi di urgenza, sia perché tale atteggiamento costituisce aperta minaccia alla libertà sindacale, garantita dalla Costituzione e dal nostro costume politico.

Pertanto, per conoscere se si ritenga opportuno revocare con urgenza la suddetta disposizione, qualora la notizia della sua adozione risponda a realtà, e fornire, nel contempo, anche garanzie sul rispetto della libertà sindacale della classe medica, la cui

azione è esclusivamente intesa ad assicurare un effettivo miglioramento dell'assistenza.

(15662)

**RISPOSTA.** — Il provvedimento con il quale, in occasione del recente sciopero nazionale dei medici mutualistici, sono stati messi a disposizione dell'« Inam » medici militari, rientra nel quadro di quelli a carattere generale già adottati dal Governo in precedenti occasioni al fine di alleviare alla cittadinanza, per quanto possibile, i disagi derivanti dagli scioperi.

Esso è stato adottato in sole 19 province del territorio nazionale; ha interessato un numero limitato di medici militari ed ha mirato esclusivamente a fronteggiare le richieste di visite mediche domiciliari aventi carattere di urgenza nonché le richieste di visite mediche da parte di assistiti che non sarebbero stati in grado, diversamente, di anticipare all'atto della visita il relativo onorario.

Il servizio ha pertanto corrisposto ad esigenze di pubblica necessità quali la tutela della salute pubblica, garantita dalla Costituzione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* BOSCO.

**DE MEO E LA PENNA.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per adeguare alle vigenti legislazioni straniere quella italiana, in materia di ricerca terrestre e marina delle fonti di energia ed in particolare se intenda apportare revisioni alla legge dell'11 gennaio 1957, n. 6, dimostratasi, alla luce dell'esperienza di questi ultimi anni, tecnicamente superata e non idonea a favorire il richiamo di nuovi ed adeguati investimenti in un settore che, per sua natura, richiede notevolissimi capitali e che comporta rischi non indifferenti.

In considerazione del grande numero di qualificate società petrolifere, già operanti in aree africane ed europee, gli interroganti ritengono l'intervento del ministro urgente ed improcrastinabile, per creare anche nel nostro Paese situazioni di particolare favore analogamente a quelle ultimamente registrate, specialmente in Libia ed in Inghilterra, che consentano l'attuazione di un piano organico di ricerche terrestri e marine di grande respiro e quale le nostre esigenze largamente giustificano e le notevoli importazioni o contratti di acquisto documentano.

Si eviteranno, in tal modo, dirottamenti di impieghi di notevoli capitali verso zone

favorite oltre che da una moderna legislazione anche e soprattutto per la certezza della presenza di giacimenti. Presupposti entrambi determinanti per gli interventi delle grandi società petrolifere e di ricerca.

Tali invocati provvedimenti sono oggi giustificati e si impongono specialmente dopo i ritrovamenti effettuati dall'E.N.I. in Adriatico nella zona di Porto Corsini ed i primi favorevoli risultati registrati dalle società private nelle zone del Molise e delle Puglie.

(15987)

**RISPOSTA.** — A seguito delle riconosciute possibilità offerte dal sottofondo marino (mare territoriale e piattaforma continentale) alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, questo Ministero ha già disposto negli scorsi anni per il rilascio di alcuni permessi di ricerca per i suddetti minerali nella fascia costiera adriatica.

Il risultato positivo ottenuto in uno di essi con la scoperta di un importante giacimento di gas naturale (Porto Corsini) e numerose istanze, presentate da non pochi operatori, italiani e stranieri, per l'ottenimento di nuovi permessi di ricerca su quelle zone marine, hanno indotto il Ministero alla costituzione di una apposita commissione per lo studio tecnico-economico della disciplina da imporre nel settore.

Detto studio si è concluso con la elaborazione di uno schema di disegno di legge che è stato definito con l'intervento degli altri dicasteri interessati.

Lo schema è stato studiato alla luce della esperienza pluriennale della legge dell'11 gennaio 1957, n. 6, e dei sistemi normativi già in vigore o in corso di emanazione in altri paesi europei ed extra europei, allo scopo di incentivare al massimo l'attività di ricerca nei nostri mari.

Nello stesso tempo lo schema di disegno di legge prevede la delega al Governo per adeguare alla nuova disciplina le norme già in vigore della legge sopracitata temperandone alcune condizioni ritenute eccessivamente gravose ed apportando quelle modificazioni, specialmente tecniche, che la predetta esperienza ha suggerito.

Lo schema del disegno di legge in parola sarà presentato, al più presto, al Consiglio dei ministri per l'approvazione e l'ulteriore corso.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**D'IPPOLITO E TRENTIN.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere in base a quale di-

sposizione di legge i carabinieri, in alcuni comuni della provincia di Taranto, invitano nelle caserme centinaia di braccianti di ambo i sessi e li sottopongono ad estenuanti interrogatori circa la loro iscrizione negli elenchi anagrafici e circa i loro rapporti con la organizzazione sindacale, determinando un vivo stato di malcontento fra i lavoratori suddetti ed uno stato di comprensibile apprensione nelle loro famiglie e nei cittadini in genere.

(15405)

**RISPOSTA.** — In questi ultimi tempi, in provincia di Taranto, sono stati richiesti all'arma dei carabinieri, da parte della prefettura, dell'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati e della direzione provinciale dell'I.N.P.S., accertamenti nel settore dei lavoratori agricoli ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici, dell'ammissione al beneficio degli assegni familiari e del sussidio di disoccupazione, del trattamento di pensione, nonché per l'assegnazione delle case costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

In particolare, l'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati ha richiesto accertamenti all'arma in ordine alle circostanze di fatto costituenti oggetto di alcuni ricorsi prodotti ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, avverso le risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Le risultanze di tali indagini hanno consentito al predetto ufficio di accelerare i propri adempimenti in materia e di acquisire, relativamente ai singoli casi, elementi certi e incontestabili in ordine alle posizioni assicurative oggetto delle contestazioni.

Tuttavia, oltre alla predetta attività informativa, l'arma ha espletato nello stesso settore dei lavoratori agricoli delicate indagini di polizia giudiziaria per perseguire responsabili di truffa a danno degli enti assistenziali.

Tali indagini, che sono state svolte nei comuni di Sava, Palagianello, Manduria ed Uggiano Montefusco — frazione di Mandria, hanno permesso di accertare responsabilità penali a carico di ben 117 persone, che hanno indebitamente percepito indennità di disoccupazione e assegni familiari ed hanno altresì beneficiato di prestazioni assistenziali per un importo complessivo di lire 15.110.271. I responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

In base alle notizie fornite dal Ministero di grazia e giustizia, deve escludersi, comun-

que, che nel corso delle indagini svolte al riguardo siano stati effettuati « estenuanti interrogatori » nei confronti delle persone interrogate, essendosi trattato di normali contestazioni fatte dopo che erano state accertate le loro responsabilità penali.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

**DURAND DE LA PENNE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in considerazione di ovvi motivi umani e sociali, intenda venire incontro alla viva aspirazione di migliaia di insegnanti già incaricati degli istituti secondari immessi in ruolo, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, i quali chiedono il riconoscimento, sia ai fini della progressione economica sia a quelli di quiescenza, di tutto il servizio pre-ruolo da essi prestato. (13336)

**RISPOSTA.** — Il riconoscimento, agli effetti del trattamento economico e di quello di quiescenza, dei servizi pre-ruolo prestati dagli insegnanti secondari è regolato da norme di carattere generale, che riguardano anche gli insegnanti elementari. Le questioni, alle quali l'interrogante si riferisce, vanno, pertanto, considerate su un piano generale e non limitatamente ai soli insegnanti secondari immessi nei ruoli a norma della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Si osserva, inoltre, che le vigenti norme già prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza, il riconoscimento di tutto il servizio d'insegnamento — e non solo di questo — prestato dagli insegnanti prima dell'assunzione in ruolo. Il riscatto di tali servizi, richiesto dal personale interessato, comporta il pagamento dell'apposito contributo.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo, con determinati requisiti, dà, poi, diritto, fino ad un massimo di quattro anni, nella seconda classe e in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio.

Ciò precisato, si fa presente che nuove modalità in materia di valutazione del servizio pre-ruolo potranno essere esaminate dal Ministero nell'opportuna sede della prevista organica revisione dello stato giuridico degli insegnanti.

*Il Ministro: GUI.*

**DURAND DE LA PENNE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se

nella redazione dello schema di provvedimento legislativo sull'istruzione professionale che risulta in corso di studio presso gli organi competenti, sia prevista la sistemazione giuridica ed economica del personale docente e tecnico-pratico proveniente dalle scuole gestite dall'E.N.E.M.

Nel far presente che tale personale durante i lunghi anni di insegnamento ha dato le più ampie prove di capacità e preparazione, cosicché può considerarsi come il più idoneo ad impartire l'istruzione professionale a tipo marinaro, l'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sulla circostanza che l'auspicata sistemazione del predetto personale darebbe finalmente la tranquillità a tutti gli ex dipendenti dell'E.N.E.M. e alle loro famiglie, che attualmente vivono in una pensata situazione per l'incertezza del loro avvenire.

(15787)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 15698, del deputato Degan, pubblicata a pag. 7557).*

**FERIOLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga assolutamente inadeguate le attuali indennità che l'esercito paga per occupazione di terreni durante le manovre estive, e se ritenga altresì di dare istruzioni perché le procedure di liquidazione dei danni siano concluse al più presto e non dopo lunghi periodi di tempo.

In relazione poi ai campi estivi, che vengono pressoché ogni anno fissati nei pressi della località Pradovera in comune di Farini d'Olmo (Piacenza) si chiede se — fatte salve le esigenze del settore — sia possibile porre allo studio una rotazione per le differenti località da interessare anno per anno. (16591)

**RISPOSTA.** — Gli indennizzi cui si riferisce l'interrogante compensano distintamente i pregiudizi economici derivanti dallo sgombero delle zone per motivi di sicurezza e i danni obbiettivi arrecati alle colture e alle pertinenze dei fondi.

Al termine delle esercitazioni, un'apposita commissione militare, in contraddittorio con gli interessati, accerta i danni materiali in base alle quotazioni ufficiali e ai costi correnti sulle piazze considerate. La stessa commissione provvede prontamente al pagamento delle somme d'importo non superiore a lire 80.000; oltre tale limite gli indennizzi debbono essere sottoposti, a norma delle disposizioni vigenti, all'esame delle competenti direzioni lavori genio militare e, se l'importo

supera le lire 100.000, della direzione generale del genio.

Quanto alle indennità riconosciute per il semplice sgombero o sospensione temporanea di attività lavorative in dipendenza dell'utilizzazione militare dei terreni, è da tener presente che le indennità medesime costituiscono sovvenzioni concesse ai proprietari ed affittuari disturba nell'espletamento della loro attività.

Dette sovvenzioni, che possono raggiungere l'intero ammontare delle retribuzioni perdute nel caso di lavoratori a giornata, vengono liquidate, di regola, senza alcun ritardo.

Si assicura, infine, che nella zona di Pradovera in comune di Farini d'Olmo (Piacenza) non saranno effettuate, quest'anno, esercitazioni a fuoco.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

FODERARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato provveduto finora al riscatto degli alloggi delle case economiche dell'amministrazione postale in favore di un gruppo di impiegati e pensionati postali di Catanzaro, rione San Lorenzo, concessionari degli alloggi stessi.

In proposito è stato regolarmente espletato l'iter procedurale per ottenere il riscatto previsto dalla legge del 1959 e successive modificazioni.

L'interrogante si permette far presente che finora sono stati stipulati contratti di riscatto solo per gli alloggi per i quali fu a suo tempo pubblicato un bando, ma per i rimanenti alloggi, oggetto della presente interrogazione e che interessano 28 famiglie, non è stato ancora provveduto ad emanare le opportune disposizioni per la stipula dei relativi contratti di riscatto. (16847)

RISPOSTA. — Premesso che la questione non riguarda solo gli alloggi economici postali di Catanzaro, ma si tratta di un problema di carattere generale, si comunica che il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni il 29 luglio 1964 espresse parere favorevole per la stipula degli atti di cessione in proprietà dei complessivi 704 alloggi esistenti nelle varie sedi, per i quali era stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il bando di cessione.

Per il riscatto dei restanti alloggi sui quali, in base a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che ha

modificato il citato decreto del Presidente della Repubblica, doveva costituirsi la quota di riserva del 20 per cento, il consiglio di amministrazione espresse l'avviso di chiedere il parere del Consiglio di Stato sul computo della predetta quota, essendo orti dubbi se il 20 per cento dovesse essere calcolato sul numero degli alloggi da cedere in proprietà ovvero sul numero di tutti gli alloggi di proprietà dell'amministrazione, compresi quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede reparti o servizi dell'amministrazione e che dall'articolo 2 del decreto 17 gennaio 1959, n. 2, sono sottratti alla disciplina del riscatto.

Sono stati quindi chiesti alle direzioni provinciali postali gli elementi indispensabili per la costituzione della suddetta quota di riserva.

Essendo nel frattempo questa amministrazione centrale venuta in possesso di tutti i dati richiesti, si è proceduto alla costituzione della quota di riserva, sulla quale il 1° giugno 1966 è stato sentito il consiglio di amministrazione, che si è espresso favorevolmente.

In atto si stanno approntando le disposizioni che verranno al più presto impartite a tutti gli organi periferici per la stipula degli atti di cessione in proprietà a favore degli aventi diritto.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

FRANCESCHINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano necessario, stante le disagiatissime condizioni in cui versano quasi tutti i bilanci comunali, di proporre con il dovuto finanziamento il passaggio totale a carico dello Stato di tutto il residuo personale non insegnante della scuola media. (13637)

RISPOSTA. — Il personale non insegnante non di ruolo, già in servizio a carico dei comuni nelle cessate scuole di avviamento professionale, è retribuito con i fondi del bilancio del Ministero sin dal 1° ottobre 1964.

Infatti, con circolare del 22 settembre 1964, n. 16320, fu disposto il passaggio a carico dello Stato, con effetto dalla data suindicata, del predetto personale che avesse presentato apposita richiesta ai capi di istituto.

Per quanto si riferisce, invece, al personale già appartenente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (15 febbraio 1963) ai ruoli delle amministrazioni comunali, l'onere di continuare a retribuire lo stesso personale permane su dette amministrazioni, ai sensi dell'articolo 8 del

decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, fino a quando non sarà disposto il collocamento degli interessati nei ruoli statali.

Al riguardo si fa presente che il Ministero sta provvedendo all'emissione dei provvedimenti in questione, e quindi le amministrazioni comunali vengono gradualmente esonerate, anche per quest'ultimo personale, dal pagamento degli assegni ad esso spettanti.

Restano, per altro, a carico dei comuni, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 1859, gli oneri per il trattamento economico del personale delle cessate scuole di avviamento professionale consolidati alla data della trasformazione delle scuole stesse in scuole medie.

*Il Ministro della pubblica istruzione:* GUI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, essendo scaduto il termine di applicazione della legge n. 1539 sul collocamento obbligatorio degli invalidi civili, quali iniziative intenda assumere per evitare che i datori di lavoro eludano l'applicazione della legge stessa licenziando personale ritenuto invalido, già in servizio prima dell'approvazione della legge per poi riassumerlo, per completare il contingente obbligatorio.

L'interrogante fa presente il profondo senso di protesta esistente nella categoria che vede svuotate di contenuto e provvidenze a suo tempo stabilite dal Parlamento. (14578)

RISPOSTA. — Per dirimere le perplessità sorte in sede di prima applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, questo Ministero, nel presupposto che la legge dettasse norme solo a favore degli invalidi civili disoccupati, con circolare 6/6165/RC.A del 9 marzo 1964 chiari che i datori di lavoro non potevano computare nelle quote d'obbligo i minorati già occupati alla data di entrata in vigore della legge medesima.

A seguito, però, dei ricorsi presentati da talune imprese nonché della sentenza istruttoria del pretore di Arezzo che, in data 19 giugno 1965, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di una ditta che non aveva provveduto ad assumere lavoratori invalidi civili per avere già essa in servizio personale fisicamente menomato, lo scrivente, sia per rafforzare la propria tesi interpretativa di cui alla citata circolare che per garantire così una concreta applicazione della legge n. 1539 a favore dei minorati disoccupati,

ha ritenuto di porre al riguardo un quesito al Consiglio di Stato.

In relazione a ciò, il predetto consesso ha espresso l'avviso che, ai fini del raggiungimento della percentuale di assunzione obbligatoria prevista dalla legge in questione, le imprese interessate possono computare i dipendenti fisicamente menomati assunti prima dell'entrata in vigore della legge medesima, i quali siano stati riconosciuti invalidi civili dalle competenti commissioni sanitarie.

*Il Ministro:* BOSCO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda risolvere la delicata situazione nella quale sono venute a trovarsi le insegnanti abilitate di economia domestica che, mentre nella cessata scuola di avviamento, venivano occupate per circa 17 ore settimanali, si vedono ridotto l'insegnamento, nella nuova scuola media, a sole 6 ore.

Si aggiunga a ciò che l'insegnamento dell'economia domestica, specie nella formazione della donna, riveste particolare importanza.

Per quanto sopra, l'interrogante auspica una soluzione definitiva del problema facendo presente, ad esempio, che nella sola provincia di Venezia, sono rimaste senza posto di insegnamento 28 insegnanti abilitate e 46 non abilitate, per non ricordare il numero di quelle che non hanno ottenuto che pochissime ore. (14823)

RISPOSTA. — Le insegnanti abilitate di economia domestica ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 26 ottobre 1965 concernente gli incarichi e supplenze sono incluse nelle graduatorie delle abilitate aspiranti all'insegnamento di applicazioni tecniche femminili.

L'amministrazione per venire incontro alle particolari esigenze delle insegnanti di economia domestica con nomina triennale e per rendere possibile una ulteriore disponibilità di ore a favore degli insegnanti non di ruolo delle materie cosiddette sacrificate, ha disposto, con telegramma del 1° dicembre 1965, numero 19059, che, limitatamente al corrente anno scolastico, agli insegnanti incaricati triennali di applicazioni tecniche in servizio in scuole ove vi siano professori di ruolo della medesima disciplina, già utilizzati nel decorso anno scolastico, siano affidate le ore di insegnamento disponibili fino alla concorrenza dell'orario di cattedra.

Gli insegnanti di ruolo, in base a tale telegramma, sono stati utilizzati per le rimanenti ore, restando a disposizione dei presidi

per altre attività attinenti all'azione educativa della scuola.

Con successivo telegramma del 4 dicembre 1965 si è precisato che le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei riguardi degli insegnanti incaricati con nomina triennale decorrente dall'anno scolastico 1963-1964 rimasti privi di posto nello scorso anno scolastico 1964-65, a seguito dell'assegnazione di insegnanti tecnico-pratici di ruolo e nominati in posti della carriera di concetto o esecutiva ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122.

Ai predetti insegnanti, limitatamente al corrente anno scolastico 1965-66, possono essere affidate ore di insegnamento di applicazioni tecniche disponibili fino alla concorrenza dell'orario di cattedra presso le scuole dove erano in servizio nell'anno scolastico 1963-64.

Coloro che non abbiano trovato impiego nell'insegnamento hanno potuto, inoltre, fruire delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1122, sempre che siano in possesso dei prescritti requisiti, ottenendo in conseguenza di essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica.

*Il Ministro:* GUI.

**GAGLIARDI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in quale modo intenda provvedere a colmare la grave sperequazione venutasi a verificare fra i dipendenti degli uffici del lavoro ed altre categorie facenti capo allo stesso dicastero.

In particolare l'interrogante fa riferimento alla quasi inesistente possibilità di progressione di carriera del personale esecutivo degli uffici del lavoro (la stragrande maggioranza del personale, anche con vent'anni di servizio, è ferma al coefficiente 202 senza avere mai potuto beneficiare di una promozione per merito comparativo e senza possibilità di promozioni al grado superiore per mancanza di posti disponibili).

L'interrogante pertanto chiede che il Ministero attribuisca il coefficiente 325, modifichi le percentuali delle varie qualifiche adottando, come minimo, quelle del ruolo collocatori e, infine, attribuisca un adeguato numero di promozioni in soprannumero. (15977)

**RISPOSTA.** — La sperequazione esistente a danno del personale della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione rispetto al personale della corrispon-

dente carriera degli altri ruoli di questo Ministero — agli effetti della possibilità di promozioni a qualifiche superiori ed in particolare a quelle di primo archivista — è sanabile solo con provvedimenti legislativi.

Analogamente, per l'istituzione del coefficiente 325, per la modificazione delle percentuali delle varie qualifiche (in analogia al ruolo dei collocatori) e per la previsione di promozioni in soprannumero è anche necessario un apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo si deve, per altro, rilevare che la mancata previsione del coefficiente 325 riguarda non soltanto il personale della carriera esecutiva del ruolo degli uffici del lavoro ma anche quello della corrispondente carriera dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro e dell'amministrazione centrale.

Alla eliminazione degli inconvenienti in precedenza indicati, mirava la proposta di legge dei deputati Quintieri e Nucci, n. 552, presentata alla Camera dei deputati il 10 ottobre 1963.

Detta proposta ha costituito oggetto di attento esame, nel periodo novembre 1964-febbraio 1965, da parte dei rappresentanti del Ministero del lavoro, del tesoro e dell'ufficio per la riforma della pubblica amministrazione.

Questo Ministero espresse, già in quella occasione, parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento cennato, ma ogni decisione non può che essere rimessa alla sovranità del potere legislativo.

*Il Ministro:* BOSCO.

**GAGLIARDI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in attesa della regolamentazione per legge dell'obiezione di coscienza, non intenda disporre, come già fatto nella vicina Francia, il trasferimento degli obiettori di coscienza già condannati in un campo di lavoro che non possieda carattere e regime criminale.

In detto campo gli obiettori dovrebbero lavorare in servizi di pubblico interesse.

Agli obiettori invece che si trovano in servizio od in stato di arresto in attesa di processo, si dovrebbe concedere un congedo a lungo termine in attesa della legge, così come si è provveduto nel Belgio. (16861)

**RISPOSTA.** — Le norme legislative e regolamentari vigenti non consentono l'adozione dei provvedimenti proposti dall'interrogante in favore degli « obiettori di coscienza ».

Dette norme prescrivono infatti che i militari condannati per reati militari devono

scontare la pena in uno stabilimento penitenziario; prevedono inoltre che i militari in attesa di giudizio per reati militari devono rimanere in stato di custodia preventiva in un carcere giudiziario militare se contro di essi è stato emesso mandato o ordine di cattura, devono rimanere sotto le armi se contro di essi è stato emesso mandato o ordine di comparizione.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

**GIOMO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi, dopo il finanziamento di lire 6 milioni avvenuto nel 1964 e nonostante le assicurazioni date il 23 marzo dello stesso anno nella risposta ad una interrogazione dell'interrogante sull'argomento, a tutt'oggi non sono stati ancora stanziati gli ulteriori fondi necessari per il completamento delle opere di restauro monumentale della chiesa di Roncole-Verdi in comune di Busseto.

Detti fondi, indispensabili per riparare lo abside e la torre campanaria, si appalesano ora più che mai urgenti in considerazione anche del lungo tempo trascorso. (15950)

**RISPOSTA.** — Per il restauro della chiesa parrocchiale di Roncole-Verdi nel 1961 fu prevista una spesa complessiva di lire 11 milioni.

Non potendo il Ministero provvedere alla erogazione dell'intera somma, per limitate disponibilità di bilancio, con decreto ministeriale 18 novembre 1963 fu approvata una perizia di lire 6 milioni relativa al primo lotto di lavori indilazionabili che, per l'aumentato costo della mano d'opera e dei materiali, fu sostituita con una perizia di variante approvata con decreto ministeriale 25 marzo 1964.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1966, già registrato alla Corte dei conti, è stata approvata una ulteriore perizia di lire 6.500.000 che prevede il completamento del restauro.

*Il Ministro:* GUI.

**GIRARDIN.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione determinatasi a danno dei lavoratori dipendenti dalla fornace Meneghini di Montegrotto Terme (Padova), che, rimasti senza lavoro a causa della chiusura della fornace, non hanno percepito il salario arretrato e nemmeno gli assegni familiari e la cassa integrazione loro spettanti.

L'interrogante chiede al ministro quali iniziative intenda prendere per facilitare una ripresa dell'attività della fornace e quali prov-

vedimenti intenda adottare per far pagare dall'I.N.P.S. gli assegni familiari e la cassa integrazione ai lavoratori interessati. (15637)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 15605, del deputato Busseto, pubblicata a pag. 7548).*

**GOLINELLI E VIANELLO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali nei confronti della cooperativa Fidelitas di Venezia, mentre da una parte l'ispettorato provinciale del lavoro di Venezia, rispondendo al sindacato provinciale facchini ed ausiliari del traffico, afferma in data 1° giugno 1965 e 8 settembre 1965 si debba applicare la legge sugli appalti del 23 ottobre 1960, n. 1369, e non la legge sul facchinaggio del 3 maggio 1955, n. 407, dall'altra il ministro del lavoro e della previdenza sociale afferma in data 6 ottobre 1965, rispondendo alla interrogazione a risposta scritta n. 11760, si debba applicare la legge 3 maggio 1955, n. 407, e che di conseguenza, per intervento dell'ispettorato provinciale del lavoro di Venezia, sono in corso gli adempimenti necessari per fare conseguire ai vari componenti della cooperativa Fidelitas il titolo abilitativo a svolgere attività di facchinaggio, prescritto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, presupposto essenziale perché la normativa prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, possa conseguire la propria finalità.

Per conoscere le ragioni per cui l'ispettorato provinciale del lavoro di Venezia ha infondatamente comunicato al sindacato provinciale facchini ed ausiliari del traffico, in data 8 settembre 1965, che il lavoro della cooperativa Fidelitas viene svolto presso la ditta Griggio e Vallesi alla quale, per la sua attività, non devono essere applicate le disposizioni dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 aprile 1962 riguardante le imprese di spedizione e autotrasporti che esercitano promiscuamente attività trasporti e spedizione, disposizioni che si rifanno alle norme della legge 3 maggio 1955, n. 407.

Per sapere se ritenga che, non applicandosi ad oggi la legge 3 maggio 1955, n. 407, sia stata offerta alla ditta Griggio e Vallesi, che ha licenziato i facchini della carovana canale Brentelle e utilizzato per lavori appaltati la cooperativa Fidelitas, la possibilità di non applicare le tariffe di facchinaggio pregiudicando quindi le finalità primarie della legge 3 maggio 1955, n. 407, e provocando di

conseguenza una inammissibile concorrenza fra facchini liberi esercenti e pseudo cooperative.

Per conoscere infine come sia possibile che la cooperativa Fidelitas, non ancora autorizzata e iscritta, con i componenti non ancora in possesso del titolo abilitativo a svolgere attività di facchinaggio, già svolga da tempo tale attività e quali interventi intenda svolgere perché sia rispettata la legge. (14045)

**RISPOSTA.** — La cooperativa Fidelitas di Venezia ha presentato in un primo momento domanda alla commissione provinciale per la disciplina del lavoro di facchinaggio per ottenere, a favore dei propri soci, l'autorizzazione ad esercitare il facchinaggio libero ai sensi dell'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza. Detta domanda non ha avuto finora seguito perché la Commissione provinciale intende accertare le effettive possibilità di lavoro nella zona indicata dalla cooperativa Fidelitas.

La stessa cooperativa, in considerazione dell'attività della medesima svolta, soggetta alle norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e non a quelle della legge 3 maggio 1955, numero 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio, anche a seguito di prescrizione impartita dall'ispettorato provinciale del lavoro di Venezia, ha per altro successivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di facchinaggio per altre aziende, ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sulla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi.

Per quanto si riferisce alla ditta Griggio e Vallesi esercente un'impresa di autotrasporti in Mestre, è emerso che essa non può ritenersi vincolata alle disposizioni del decreto prefettizio del 18 luglio 1958, n. 516, e del contratto nazionale di lavoro del 4 aprile 1962, esercitando esclusivamente attività di autotrasporti e non invece attività promiscua di trasporto e spedizione.

In particolare, la lamentata cessazione del lavoro dei facchini della carovana « Brentelle » è stata determinata dalla decisione della menzionata ditta di non avvalersi più della opera della Brentelle e non quindi da provvedimenti di licenziamento.

Relativamente all'ultima parte dell'interrogazione, premesso, come già accennato, che la cooperativa Fidelitas, allo stato, svolge la propria attività in conformità alle norme contenute nella legge 23 ottobre 1960, n. 1369, si precisa che non possono trovare applicazione

nei suoi confronti le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407, fino a quando continuerà a svolgere detta attività solo per conto di aziende di autotrasporti o fino a quando non interverrà la deliberazione della competente commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio per la iscrizione della cooperativa in parola nel registro provinciale, di cui all'articolo 6 della legge n. 407, sopra citata.

*Il Ministro: Bosco.*

**GOLINELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali ulteriori provvedimenti intenda prendere per assicurare agli insegnanti ex dipendenti « Enem » una utilizzazione meno precaria dell'attuale e una posizione di lavoro e di tranquillità che dissipi ogni preoccupazione.

Il personale docente e tecnico-pratico, proveniente dall'insegnamento professionale prestato per molti anni presso le scuole « Enem » e attualmente impiegato presso gli istituti professionali per le attività marinarie a seguito della istituzione della scuola media obbligatoria, attende giustamente di essere giuridicamente e definitivamente tutelato. (15798)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 15698, del deputato Degan, pubblicata a pag. 7557).*

**GUARRA E ALMIRANTE.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dell'amministrazione comunale di Montecatini Terme (Pistoia) in ordine alla deliberazione del 20 dicembre 1965, n. 259, di quel consiglio comunale, con la quale veniva deciso di acquistare dalla società « Socofi » un appezzamento di terreno della estensione di metri quadrati 607,40 per l'importo di lire 20.651.600, prezzo di gran lunga superiore al reale valore di mercato del suolo, già vincolato a strada dal piano regolatore.

In particolare gli interroganti fanno notare che:

1) la proprietà del suolo in oggetto appartiene alla società per azioni « Socofi » di cui è amministratore unico il signor Enrico Del Rosso, nato a Montecatini Terme il 13 giugno 1920, consigliere comunale di Montecatini, ed attualmente capo gruppo del P. S.I. al comune di Montecatini, gruppo facente parte della coalizione di maggioranza;

2) il terreno in oggetto, il cui acquisto è stato deliberato dal comune di Montecatini per il complessivo prezzo di lire 20.651.600,



venne dalla « Socofi » acquistato con atto per notar Cleto Quirici del 12 giugno 1963 per lo importo dichiarato di lire 2 milioni;

3) nell'atto di acquisto citato è chiaramente specificato che l'area formante oggetto della deliberazione del consiglio comunale di Montecatini Terme era vincolata dal piano regolatore della città e pertanto non edificabile;

4) che la predetta area faceva parte di un'area più vasta acquistata dalla « Socofi » con il citato atto di comprovendita e sulla quale la « Socofi » ha costruito un edificio a cinque piani la cui piena valorizzazione urbanistica è stata effettuata proprio dalla costruzione della strada incidente sul terreno di cui all'acquisto deliberato dal comune;

5) che la stima del bene effettuata dall'ufficio tecnico comunale di Montecatini ha erroneamente considerato edificabile una area, che tale non era, per destinazione del piano regolatore, fatto questo ben conosciuto sia dal comune sia dalla « Socofi », in quanto appositamente messo in risalto dallo stesso atto di acquisto del 12 marzo 1963. (14792)

**RISPOSTA.** — Effettivamente il consiglio comunale di Montecatini Terme, nella seduta del 20 dicembre 1965 decise, sulla base della perizia dell'ufficio tecnico comunale, di acquistare dalla « Socofi » per il prezzo complessivo di lire 20.651.600 (pari a lire 34.000 al metro quadrato) da pagare in quattro rate annuali senza interesse, a partire dal 1966, un appezzamento di terreno della estensione di metri quadrati 607,40 da destinare, in attuazione del piano regolatore generale, al prolungamento della via Enrico Toti.

Secondo la perizia dell'ufficio tecnico comunale, allegata alla deliberazione, il valore attuale del terreno, valutato secondo i prezzi correnti a Montecatini Terme, sarebbe quello di lire 57.293, arrotondato a lire 57.000 al metro quadrato. Tenuto conto, però, che la società ha acquistato il terreno in tempi recenti e quando era già sotto vincolo del P.R.G. e di altri elementi, il detto ufficio tecnico riteneva di dover ridurre il prezzo di almeno il 40 per cento fissandolo a lire 34.200 al metro quadro. Tenuto, infine, presente che la società ha provveduto nel frattempo a costruire la massicciata e pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso su tutta la porzione oggetto di vendita al comune, nonché la tombinatura di pozzetti per lo scarico delle acque bianche, il prezzo definitivo veniva stimato in lire 36.600 al metro quadro e complessivamente lire 22.484.200.

Come detto il consiglio comunale riduceva ulteriormente tale prezzo, fissandolo in lire 20.651.600 pagabile in quattro rate annuali senza interesse.

Avverso la detta deliberazione il consigliere Sartori ha presentato, direttamente al prefetto di Pistoia, formale opposizione, riproducendo le stesse osservazioni di cui all'interrogazione.

La prefettura ha posto in regolare istruttoria la pratica ed ha provveduto ad inviare copia della deliberazione con l'allegata opposizione e tutti gli atti necessari all'ufficio tecnico erariale, perché, previo attento esame degli atti ed opportuno sopralluogo, esprimesse in merito il suo motivato tecnico.

Detto ufficio tecnico erariale ha espresso il parere che il prezzo da corrispondersi allo attuale proprietario, determinato dall'ufficio tecnico del comune in lire 22.486.200, non dovrebbe essere superiore a lire 13.800.000.

Secondo l'U.T.E., il valore dell'immobile, nel caso di specie, deve essere fissato secondo i criteri desumibili dal combinato disposto degli articoli 40 e 41 della legge 25 luglio 1865, n. 2359, con particolare riguardo all'ultimo capoverso dell'articolo 41 stesso, nonché allo articolo 39 della citata legge.

Tenuto conto di tale parere, la giunta provinciale amministrativa di Pistoia, alla quale è stata sottoposta la deliberazione del 20 dicembre 1965, n. 259, ne ha disposto il rinvio con ordinanza dell'8 marzo 1966, assegnando al consiglio comunale di Montecatini il termine di 60 giorni per uniformarsi o controdedurre.

La giunta municipale di Montecatini Terme, con deliberazione del 7 maggio 1966, ha controdedotto all'ordinanza di rinvio della giunta provinciale amministrativa di Pistoia.

L'atto suddetto, confermativo della deliberazione di acquisto di un terreno per il prezzo complessivo di lire 20.651.000 è stato adottato sulla scorta di una nuova relazione di stima, nella quale l'ufficio tecnico comunale ribadisce che all'immobile medesimo non può essere attribuito un valore inferiore.

La nuova deliberazione, con la relazione predetta, è stata trasmessa dalla prefettura all'ufficio tecnico erariale, con invito ad eseguire nuovi accertamenti.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* MANCINI.

**ISGRÒ.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se intenda venire incontro con la massima urgenza alle giuste istanze presentate dal consiglio comunale di

Orune (Nuoro) per il definitivo passaggio all'« Enel » dell'azienda elettrica locale.

Si sottolinea l'insostenibile situazione venutasi a creare per il perdurare di gravi disservizi che creano da anni un serio disagio alla popolazione. (16698)

**RISPOSTA.** — L'impresa ditta Murgia cavaliere Battista di Eligio Murgia, che distribuisce l'energia elettrica nel comune di Orune (Nuoro), è stata trasferita all'« Enel » con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1897, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 gennaio 1964, n. 8.

L'« Enel » provvedeva alla nomina dello amministratore provvisorio con delibera del 9 luglio 1964, ma il titolare dell'impresa proponeva ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con atto notificato il 22 settembre 1964, chiedendo l'annullamento del decreto presidenziale di trasferimento e del provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio, nonché la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Respinta quest'ultima richiesta da parte del Consiglio di Stato, il prefetto di Nuoro disponeva per la consegna della impresa all'amministratore provvisorio nominato dalle « Enel », stabilendo la data del 16 marzo 1966 per le relative operazioni. Sennonché in tal giorno, per l'assenza del titolare della ditta (assenza giustificata con certificato medico debitamente legalizzato), le operazioni di consegna venivano rinviate al 28 aprile 1966.

Con atto 21 aprile 1966, il signor Eligio Murgia rivolgeva però istanza al pretore di Bitti affinché le operazioni stesse venissero sospese ai sensi degli articoli 615, 617 e 700 del codice di procedura civile ed il pretore di Nuoro, quale pretore viciniore del pretore di Bitti, in assenza di quest'ultimo, accordava la sospensiva richiesta fissando l'udienza del 31 maggio 1966 per la comparizione delle parti.

L'« Enel » si è costituito in giudizio nel procedimento anzidetto, chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione.

Dal canto suo questo Ministero ha provveduto ad interessare della questione l'Avvocatura generale dello Stato.

Non resta, quindi, che attendere l'ulteriore corso del giudizio e nelle more dello stesso non è ovviamente possibile alcun intervento del Ministero.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**JACAZZI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se la gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza

all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A. I.R.C.) sia sottoposta a controllo della Corte dei conti in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed in attuazione dell'articolo 100, comma secondo, della Costituzione; e per sapere, in caso negativo, per quali motivi il Governo non si renda promotore della procedura per giungere al decreto del Presidente della Repubblica per sottoporre a detto controllo l'O.N.A.I.R.C., la quale riceve dallo Stato una contribuzione ordinaria abbastanza cospicua e con carattere di periodicità e quindi rientra nei casi previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 259. (16312)

**RISPOSTA.** — L'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) è stata dichiarata sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961 registrato il 18 aprile 1961.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

**LA BELLA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in base a quali direttive l'I.A.C.P. della provincia di Viterbo ha aumentato, con decorrenza 1° ottobre 1965, dal 10 al 20 per cento i canoni di affitto degli appartamenti di sua proprietà malgrado la proroga del blocco degli affitti al 31 dicembre 1965, e quali provvedimenti egli intenda prendere per il rispetto, anche da parte dell'I.A.C.P. di Viterbo, del provvedimento di proroga.

L'interrogante desidera inoltre sapere per quali motivi il predetto istituto di Viterbo non abbia ancora applicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione degli alloggi di tipo popolare ed economico, malgrado che gran parte dei suoi inquilini, a suo tempo, ne abbia fatta esplicita domanda accompagnando la stessa da un deposito di lire 5 mila in conto delle spese contrattuali, come previsto dall'articolo 10 del citato decreto. (13760)

**RISPOSTA.** — L'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo è stato autorizzato, con decreto interministeriale in data 14 luglio 1965, ad applicare l'aumento del 10 per cento sui canoni di locazione degli alloggi in proprietà, in base al piano di adeguamento predisposto ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677.

Con l'applicazione dei citati aumenti, contenuti per altro in limiti moderati, l'istituto potrà provvedere al risanamento del proprio bilancio.

Per quanto concerne il lamentato ritardo di riscatto degli alloggi popolari in base alle vigenti disposizioni di legge, s'informa che la questione ha formato, tra l'altro, oggetto di un'ispezione disposta da questo Ministero nei confronti del predetto istituto. Secondo quanto riferito dal funzionario ispettore il ritardo è dovuto soprattutto a cause di carattere obiettivo, connesse ad incertezze interpretative delle disposizioni, per altro ora risolte.

Si assicura, comunque, che questo Ministero non mancherà di intervenire per sollecitare il corso delle pratiche di che trattasi.

*Il Ministro: MANCINI.*

**LA BELLA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che impediscono il sollecito indennizzo ai proprietari di terreni espropriati per l'esecuzione di opere pubbliche realizzate nel viterbese, come, ad esempio, l'acquedotto del Fiora. Tali proprietari, per lo più piccoli coltivatori diretti, da oltre cinque anni aspettano la liquidazione delle loro spettanze.

In particolare l'interrogante chiede al ministro di sapere se egli ritenga opportuno dare disposizioni agli uffici competenti affinché sia immediatamente liquidata l'indennità di esproprio, fissata in lire 101.000, al coltivatore diretto Zannini Vincenzo di Civitella d'Agliano (Viterbo) espropriato di 202 metri quadrati di terra nel 1960 per la costruzione, a totale carico dello Stato, dell'acquedotto comunale, il quale coltivatore, rivolgendosi al sindaco del suo comune scrive amaramente: « ... da tener presente che il sottoscritto ha 75 anni e non ho figli, quindi cosa si aspetta che mi venga corrisposta questa modesta somma? che non li conti io?... ». (16273)

**RISPOSTA.** — Per quanto riguarda il pagamento di lire 101.000 a favore di Zannini Vincenzo, a titolo di indennità per espropriazione in dipendenza dei lavori di rinnovo dell'acquedotto comunale di Civitella d'Agliano (Viterbo), eseguiti a totale carico dello Stato con i fondi di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive integrazioni, il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ha trasmesso il relativo verbale di liquidazione definitiva alla prefettura di Viterbo, la quale, a norma delle vigenti disposizioni, deve emettere l'ordinanza di versamento della indennità suddetta nella Cassa depositi e prestiti o, qualora la parte lo richieda, promuovere dalla competente autorità giudiziaria l'autorizzazione al pagamento diretto.

In data 16 maggio 1966 il citato provveditorato ha sollecitato da parte della prefettura di Viterbo l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

*Il Ministro: MANCINI.*

**LEVI ARIAN GIORGINA E SERONI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponda a verità che nell'assegnazione delle nomine per l'anno scolastico 1964-1965 alcune insegnanti di economia domestica incaricate triennali siano rimaste danneggiate per la mancata interpretazione degli articoli 1 e 15 dell'ordinanza ministeriale incarichi e supplenze, che prevedono la precedenza per l'insegnamento delle applicazioni tecniche delle suddette insegnanti abilitate nei confronti di quelle non abilitate, insegnanti « a tempo indeterminato » nelle esaurienti scuole di avviamento. Si è così reso nullo l'articolo 7 del decreto ministeriale numero 2064, in cui è stabilito che nella nuova scuola media l'economia domestica, con altre materie, è corrispondente all'insegnamento delle applicazioni tecniche, per cui le abilitate in tale materia hanno la precedenza.

E per sapere se ritenga opportuno — fino a quando le applicazioni tecniche, ora facoltative, non diventino, come è auspicabile, obbligatorie — disporre che per l'anno scolastico 1965-66, in cui scadranno i primi incarichi triennali, sia data facoltà agli insegnanti triennalisti con nomina decorrente dall'anno scolastico 1962-63, di restare presso la sede in cui già prestano servizio, mediante richiesta di riconferma, nell'interesse della continuità didattica e della scuola. (9474)

**RISPOSTA.** — La situazione degli insegnanti non di ruolo sia di economia domestica, sia di altre materie non previste nel programma di studi della scuola media, è stata, ogni anno, tenuta in particolare considerazione in sede di compilazione dell'ordinanza ministeriale concernente il conferimento degli incarichi e supplenze.

Per l'anno in corso, con l'ordinanza ministeriale 26 ottobre 1965 modificativa di quella emanata il 25 febbraio 1965, è stata presa in particolare considerazione la situazione degli insegnanti in possesso di idoneità a posti di istruttore pratico e insegnanti tecnico-pratici nelle scuole di avviamento professionale conseguita in concorsi per esami ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno 60/100 con non meno di 6/10 in ciascuna prova. A tali insegnanti è stata consentita l'inclusione, dopo l'ultimo aspirante, nella gra-

duatoria degli abilitati per l'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili.

Con apposita ordinanza in data 25 ottobre 1965 si è prevista, inoltre, la possibilità per gli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato e forniti del prescritto titolo di studio, di essere nominati nei posti disponibili negli istituti tecnici e professionali.

Per altro gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di diploma di perito tecnico industriale, agrario, o del diploma di abilitazione da istituto tecnico nautico o di diploma di economia domestica, hanno titolo all'inclusione nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili.

Inoltre con ordinanza ministeriale 3 dicembre 1965 di cui è stata data immediata notizia ai provveditori agli studi, si è data la precedenza nella nomina per l'insegnamento di applicazioni tecniche, agli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 3 novembre 1964, n. 1122, rispetto agli altri aspiranti inclusi nella graduatoria dei non abilitati che non abbiano mai insegnato.

Con la circolare del 4 dicembre 1965, numero 512, con la quale vengono date disposizioni circa la ripartizione dei posti in soprannumero di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 3 novembre 1964, n. 1122, è stato stabilito a parziale modifica delle disposizioni impartite con circolare del 26 ottobre 1965, n. 421, che fino al 30 giugno 1966 deve essere mantenuta a tutto il personale interessato la retribuzione non inferiore a 9 ore settimanali prevista dalla circolare del 19 settembre 1965, n. 363.

Si ritiene pure opportuno fare presente che l'amministrazione, per venire incontro alle particolari esigenze delle insegnanti di economia domestica con nomina triennale e per rendere possibile una ulteriore disponibilità di ore a favore degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo e delle altre categorie di insegnanti di materie non comprese nel piano degli studi della scuola media, ha disposto con telegramma del 1° dicembre 1965, n. 19059, che, limitatamente al corrente anno scolastico, agli insegnanti incaricati triennali di applicazioni tecniche in servizio in scuole ove vi siano professori di ruolo della medesima disciplina, già utilizzati nel decorso anno scolastico, siano affidate le ore di insegnamento disponibili fino alla concorrenza dell'orario di cattedra.

Gli insegnanti di ruolo in base a tale telegramma saranno utilizzati per le rimanenti ore, restando a disposizione dei presidi per

altre attività attinenti all'azione educativa della scuola.

Con successivo telegramma del 4 dicembre 1965 si è precisato che le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei riguardi degli insegnanti incaricati con nomina triennale decorrente dall'anno scolastico 1963-1964 rimasti privi di posto nello scorso anno scolastico 1964-65 a seguito dell'assegnazione di insegnanti tecnico-pratici di ruolo e nominati in posti della carriera di concetto e esecutiva ai sensi della legge 3 novembre 1965, n. 1122.

Ai predetti insegnanti, limitatamente al corrente anno scolastico 1965-66, possono essere affidate ore di insegnamento di applicazioni tecniche disponibili fino alla concorrenza dell'orario di cattedra presso le scuole dove erano in servizio nell'anno scolastico 1963-64.

Coloro che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento potranno inoltre, ai sensi della legge 3 novembre 1965, n. 1122, e sempre che risultino in possesso di determinati requisiti, essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

*Il Ministro:* GUI.

**LEVI ARIAN GIORGINA, LOPERFIDO E PICCIOTTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, nell'anno del ventennale della Resistenza, ritenga doveroso provvedere finalmente alla estensione dei benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1963, n. 226, sugli insegnanti trentanovisti sacrificati a tutti coloro che, facenti parte del personale direttivo e docente, non erano in servizio alla data del 23 marzo 1939, perché perseguitati politici o razziali, ivi compresi quei perseguitati politici che, pur essendosi iscritti all'università in tempo utile per laurearsi prima del 1939, ne furono impediti perché condannati dal tribunale speciale e rinchiusi nelle galere fasciste. (10843)

**RISPOSTA.** — Il caso del personale direttivo ed insegnante che alla data del 23 marzo 1939 non si trovava in servizio perché perseguitato politico o razziale è già risolto dall'articolo 1, comma terzo, della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

Tale norma, infatti, dispone: « Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica iscritti nei ruoli or-

dinari o transitori ordinari, se in possesso dell'abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perché perseguitati politici o razziali ».

Qualsiasi estensione del beneficio oltre i limiti fissati dalla legge non sarebbe possibile in via amministrativa e non risponderebbe neanche alla finalità che la legge stessa persegue, finalità individuata nell'esigenza di eliminare la sperequazione determinata a suo tempo dai provvedimenti a favore degli « squadristi » nei confronti del personale che non possedeva tale qualifica.

Per altro, tale presupposto è stato chiaramente individuato anche dal Consiglio di Stato nel parere alla amministrazione in ordine ad alcuni punti controversi della legge stessa.

*Il Ministro:* GUI.

LEZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno istituire corsi di addestramento, di qualificazione, di perfezionamento o di rieducazione professionale, riservati ad invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti provenienti dalle categorie agricole. Detti corsi, compatibilmente con le residue capacità degli invalidi, consentirebbero ai partecipanti di continuare a svolgere un lavoro nel campo dell'agricoltura e di dare così un apporto alla produzione.

I corsi dovrebbero essere indirizzati ad attività di modesto impegno fisico ma di notevoli cognizioni tecnico-pratiche (selezione sementi, ibridazione, allevamenti minori, miglioramento del bestiame, eccetera) e prevedere l'insegnamento delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e ciò anche al fine di un miglioramento delle condizioni di vita nell'ambiente rurale. (16633)

RISPOSTA. — L'articolo 4 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, che reca provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili, tra l'altro, dà al Ministero del lavoro la possibilità di promuovere o autorizzare l'istituzione di appositi centri di rieducazione professionale per lavoratori minorati fisici.

Inoltre, l'articolo 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, prevede che gli invalidi con riduzione al lavoro inferiore a quattro quinti, su loro domanda, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento, di qualificazione, di perfezionamento e di rieducazione professionale in attività lavorative confacenti alle loro attitudini ed alle loro residue

capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato di lavoro.

In relazione alle disposizioni delle predette leggi, questo Ministero ha accolto tutte le richieste relative alla istituzione di corsi per lavoratori invalidi, ad eccezione di quelle non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di corsi di formazione professionale.

Per quanto riguarda l'istituzione di corsi a favore di lavoratori invalidi del settore agricolo, si informa che nessuna proposta è pervenuta da parte di enti gestori.

Si fa, comunque, presente che per l'attività futura non si mancherà di porre ogni cura affinché possano essere soddisfatte, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le esigenze dei lavoratori invalidi del settore agricolo, sempreché gli enti promotori dimostreranno di disporre di attrezzature e di locali idonei, nonché di personale professionalmente e pedagogicamente preparato.

*Il Ministro:* BOSCO.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda concedere un ulteriore contributo di lire nove milioni e 410 mila lire per completare l'edificio da adibire a scuola elementare in Carpani di Portoferraio (Livorno).

L'interrogante ricorda che sul complessivo finanziamento richiesto dal comune per 14 milioni e 914 mila lire fu concesso, per errore, un contributo di soli 5 milioni. (16465)

RISPOSTA. — La domanda del comune di Portoferraio, intesa ad ottenere la concessione del contributo statale sulla ulteriore spesa di lire 9.410.000 per il completamento dell'edificio scolastico di Carpani, sarà oggetto della più favorevole considerazione non appena diverranno operanti le nuove provvidenze previste in materia di edilizia scolastica.

*Il Ministro:* GUI.

MACCHIAVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che l'Italia ha ratificato da oltre cinque anni con legge 4 agosto 1955, n. 848, recependola nella propria legislazione interna, la « Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953 — se intendano dare sollecito corso alle iniziative più opportune al fine di procedere al for-

male riconoscimento (previsto dall'articolo 25 della indicata « Convenzione ») della competenza della « Commissione europea dei diritti dell'uomo » (istituita con l'articolo 19 della medesima « Convenzione ») a giudicare, su istanza di persone fisiche, organizzazioni non governative o altri gruppi di privati cittadini le eventuali violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a cui specifica salvaguardia la « Convenzione » è stata stipulata e ratificata.

Fa presente che il riconoscimento dell'anzidetta commissione è già stato effettuato da ben undici Stati nell'ordine seguente: 3 settembre 1953: Danimarca, Repubblica Federale Tedesca, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia; 31 agosto 1954: Olanda; 14 giugno 1955: Belgio; 3 settembre 1958: Austria; 14 gennaio 1966: Gran Bretagna.

L'effettuazione del riconoscimento della commissione si rende necessaria perché la sua ulteriore non effettuazione acquisterebbe ormai, di fronte a così generale adesione da parte degli altri Stati, un esplicito significato di dissenso, non compatibile con l'anzidetta avvenuta incorporazione nella legislazione interna italiana della « Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ». (16791)

**RISPOSTA.** — L'esigenza che alla Convenzione dei diritti dell'uomo venga data piena attuazione, particolarmente attraverso l'accettazione della clausola facoltativa (articolo 25) concernente il cosiddetto « ricorso individuale », corrisponde ad un insieme di principi e di convinzioni politiche che il Governo, per parte sua, non può condividere interamente: sia perché la nozione dei diritti dell'uomo, su cui la convenzione si fonda, è ormai patrimonio comune della coscienza civile del nostro paese, sia perché la suddetta clausola contiene in sé importanti elementi di « sovranazionalità », e la sua applicazione rappresenta quindi un non trascurabile passo avanti verso quella profonda integrazione delle collettività europee che rimane uno dei principali obiettivi della politica italiana.

Ai paesi che hanno già accolto il principio del ricorso individuale si è aggiunta di recente la Gran Bretagna: tale fatto è un significativo indizio del maturarsi e allargarsi di una coscienza europeistica, che al tempo della firma della convenzione rappresentava per vari aspetti — considerate le difficoltà derivanti dai complessi problemi politici sul tappeto — una notevole anticipazione.

Il Governo italiano segue con il massimo interesse questa evoluzione e non perde di vista la possibilità di darvi la propria adesione tenendo presente tuttavia che la questione implica delicati problemi di coordinamento legislativo nel nostro ordinamento.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.*

**MAGNO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando potrà essere provveduto all'apertura del traffico della variante strada statale 90, da ben dieci anni ripetutamente sollecitata dai rappresentanti delle popolazioni interessate, perché molto importante ai fini del collegamento della Puglia con la Campania e con Roma. (11856)

**RISPOSTA.** — La statale n. 90-bis della Puglia si diparte da Benevento (innesto statale n. 7) e per Buonalbergo si innesta alla statale n. 90 presso St. Savignano. Il tratto compreso tra Benevento ed il bivio di Montecalvo Irpino (chilometri 27+200) è stato aperto al transito in condizioni normali.

Il rimanente tratto, per una estesa complessiva di chilometri 17+630, è stato aperto al transito in data 16 marzo 1966.

Infine è prevista l'esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento e miglioramento della strada per una spesa di circa lire 100 milioni e per tali lavori sono in corso le procedure di appalto.

*Il Ministro: MANCINI.*

**MAGNO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — data l'impressionante frequenza che hanno raggiunto gli incidenti stradali sul tratto di strada statale Foggia-Manfredonia e la certezza che questi sono dovuti per la maggior parte al mancato adeguamento dell'opera alle esigenze attuali — se ritenga:

1) che si debba sollecitare il finanziamento dei lavori occorrenti per l'allargamento e l'ammodernamento del tratto di strada in questione, compresa la costruzione di una variante tra il chilometro 24 e il chilometro 33, ove più numerosi e pericolosi sono i dossi e le curve;

2) che si debba provvedere nel frattempo all'abbattimento degli alberi esistenti, essendo certo che se a ciò si fosse già provveduto gli incidenti mortali degli ultimi anni avrebbero avuto per la maggior parte conseguenze non tragiche.

Fa presente che l'abbattimento degli alberi sulla Foggia-Manfredonia è possibile,

dato che lungo buona parte del tratto di strada, a pochi metri dal ciglio stradale, il consorzio di bonifica della Capitanata ha impiantato di recente una grossa fascia di piante frangivento. (14879)

RISPOSTA. — Sono attualmente in corso, lungo il tronco Foggia-Manfredonia della statale n. 89, lavori per l'eliminazione di tre dossi e per la rettifica di altrettante curve, nel tratto più vicino all'abitato di Manfredonia.

Ulteriori lavori di ammodernamento e di sistemazione del detto tronco, dato il forte impegno finanziario che comporterebbero, potranno essere realizzati allorché le disponibilità del bilancio lo consentiranno.

S'informa, inoltre, che non è possibile provvedere all'abbattimento delle alberature esistenti ai margini della sede stradale in parola, atteso il parere contrario espresso al riguardo dalla competente soprintendenza ai monumenti ed antichità.

*Il Ministro: MANCINI.*

MANENTI, ANGELINI E CALVARESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alla gravissima decisione adottata dal Consiglio dell'O.N.M.I. che prevede, per la mancata corresponsione dei fondi necessari, la chiusura di oltre 150 asili-nido ed il licenziamento di circa 1.400 dipendenti non di ruolo.

Tale provvedimento, se attuato, arrecherrebbe un enorme danno alle migliaia di famiglie che per disagiate condizioni economiche, portano i loro bambini negli asili-nido. (16460)

RISPOSTA. — Come è noto, il Consiglio centrale dell'O.N.M.I., nella seduta de 13 aprile 1966, ha deliberato: il licenziamento, alla scadenza del 30 giugno 1966, di tutto il personale fuori ruolo addetto agli asili-nido (oltre un migliaio di dipendenti); la chiusura di oltre un centinaio di asili-nido e la redistribuzione del personale di ruolo negli asili-nido che continueranno a funzionare.

In seguito a ciò, questa amministrazione ha immediatamente rappresentato al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di convocare presso il proprio gabinetto il ministro della sanità, quello del tesoro ed il presidente dell'O.N.M.I. per studiare la possibilità di adottare urgenti misure atte ad evitare la chiusura degli asili-nido ed il licenziamento del relativo personale.

Tuttavia, in attesa degli sviluppi di tale iniziativa, è stato invitato il presidente del-

l'O.N.M.I. a sospendere i provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti del dipendente personale e la giunta esecutiva dell'opera, aderendo all'invito, nella seduta del 13 maggio 1966, con provvedimento n. 787, ha deliberato di revocare la chiusura degli asili-nido ed il conseguente licenziamento del personale.

Inoltre, con il Ministero del tesoro si sta esaminando la situazione al fine di adeguare il contributo ordinario dello Stato a favore dell'O.N.M.I., attualmente decisamente insufficiente alle aumentate esigenze sanitarie del settore.

Si fa presente, infine, che il nuovo regolamento organico dell'O.N.M.I. è all'esame del Ministero del tesoro per il preventivo concerto.

*Il Ministro: MARIOTTI.*

MATARRESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, a conoscenza dallo scorso dicembre della grave e forse dolosa ingiustizia verificatasi presso il provveditorato agli studi di Pisa nei confronti del professore Antonio Papagna, da Gravina in Puglia (Bari), abbia adottato gli adeguati, doverosi ed esemplari provvedimenti atti a riparare alla illegale esclusione dalle nomine dell'insegnante stesso.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere:

1) se ritenga di accogliere il ricorso dell'insegnante in oggetto, diretto al ministro della pubblica istruzione ed indebitamente esaminato dalla commissione dei ricorsi di quel provveditorato (Pisa), la quale lo ha respinto perché « fuori termine » laddove, ammesso pure che il ricorso fosse di sua pertinenza, esso fu presentato entro il termine di giorni 10 dalla data - 16 ottobre 1965 - in cui al Papagna furono noti i precisi motivi per cui quell'ufficio « si era trovato nell'assoluta necessità » di revocare la nomina già conferita;

2) se abbia adottato nei confronti dei funzionari responsabili i provvedimenti di cui agli articoli 18 e 30 dello statuto degli impiegati, addebitando agli stessi i maggiori oneri derivati allo Stato dalla esclusione illegale dalle nomine (il caso occorso all'insegnante Papagna è, purtroppo, tutt'altro che isolato in Italia);

3) se ritenga, constatato che si è trattato di un provvedimento di revoca « non determinato » - secondo le stesse parole del provveditore di Pisa - « da irregolarità imputabili all'insegnante », di accettare il ricorso e

far sì che il servizio scolastico del Papagna nelle scuole elementari sia considerato a tutti gli effetti come se prestato nella scuola media, evitando in tal modo una eventuale azione per il risarcimento del danno dal Papagna subito. (15571)

**RISPOSTA.** — Il ricorso avverso l'operato del provveditorato agli studi di Pisa prodotto dall'insegnante elementare Papagna Antonio, aspirante all'insegnamento delle lingue nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza 25 febbraio 1965 sugli incarichi e le supplenze, è stato dichiarato irricevibile, per decadenza dei termini, dalla speciale commissione di cui all'articolo 5 della legge 13 marzo 1955, n. 160.

A tale commissione — si precisa — spetta di decidere, a norma della citata legge n. 160, con provvedimenti definitivi, impugnabili, perciò, solo in via giurisdizionale o straordinaria, sui ricorsi contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme contenute nelle ordinanze sugli incarichi e le supplenze o avverso la mancata esecuzione delle norme stesse.

Per altro, contro la predetta decisione l'interessato ha recentemente proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

*Il Ministro:* GUI.

**MATARRESE, ASSENNATO, SCIONTI E SFORZA.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi preoccupazioni suscitate nella cittadinanza di Barletta, che conta oltre 70.000 abitanti, dalla notizia di un piano per la progressiva smobilitazione della fabbrica Montecatini della città stessa.

In questa fabbrica si producono da decenni acido tartarico e concimi fosfatici (perfosfati semplici e ammonizzati granulari), prodotti che hanno sempre avuto e tuttora hanno un mercato nelle campagne intensamente coltivate del barese e della Puglia.

In considerazione delle gravi conseguenze sull'occupazione operaia e sull'economia generale della città interessata, si chiede di conoscere se siano stati operati degli interventi, e quali, per scongiurare la progettata smobilitazione e procedere invece a una riconversione che metta in grado la fabbrica di produrre tutti i tipi di concimi assai richiesti dall'agricoltura pugliese e straniera.

In particolare, si chiede di conoscere se siano stati concessi finanziamenti pubblici alla società Montecatini per lo stabilimento

di Barletta, e in caso positivo, in quali entità e forma e da parte di quali enti ed istituti (Cassa per il mezzogiorno, « Isveimer, « Imi » eccetera). (16757)

**RISPOSTA.** — Secondo quanto dichiarato dalla Montecatini non è nei programmi della società la chiusura dello stabilimento di Barletta. Tuttavia il graduale ammodernamento degli impianti comporta il ridimensionamento degli organici che presentano una eccedenza rispetto al fabbisogno, tenendo anche conto, da una parte, della maggiore produttività dei nuovi sistemi rispetto a quelli ormai largamente superati e, dall'altra, della minore disponibilità nella zona di materie prime tartariche (fecce e tartrati) per la fabbricazione di acido tartarico, a causa della scarsa produzione di uve nella campagna 1965.

Al riguardo si assicurano gli interroganti che questo Ministero non mancherà di intervenire presso la società Montecatini perché sia contenuta al massimo la riduzione di manodopera, da effettuarsi, comunque, con gradualità limitandola, possibilmente, al personale che stia per raggiungere i limiti di età per il pensionamento.

Si fa infine presente che non sono stati concessi finanziamenti per lo stabilimento Montecatini di Barletta.

*Il Ministro dell'industria e del commercio:* ANDREOTTI.

**MELIS.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come si intenda provvedere al doveroso tentativo di istruire e di recuperare professionalmente gli alunni minorati o ritardati mentalmente che in genere, per carenza di scuole appropriate, frequentano i corsi, per anni e nella stessa classe, insieme agli scolari normali, con danno proprio e dei compagni.

Per conoscere, altresì, se si ravvisi la necessità di istituire classi-collegio gratuiti ove i ragazzi poveri di tale condizione, possano, per zone o per provincia, esser curati da personale insegnante specializzato, in istituti appropriati, perché la infelice condizione di questi bambini e delle loro famiglie diseredate, possa risulturne sollevato, sottraendoli ad un tempo alla permanenza in una scuola inutile ed alle strettoie dell'indigenza che è premessa dell'accattonaggio. (13328)

**RISPOSTA.** — L'intervento dello Stato nel campo dell'istruzione e della formazione degli alunni minorati e ritardati è notevolmen-



te aumentato negli ultimi anni e si è concretato sia nell'assunzione di iniziative dirette sia nel sostegno delle iniziative di vari enti interessati.

Lo sviluppo delle predette iniziative si è maggiormente registrato nell'ambito della istruzione elementare: sono stati, infatti, istituiti numerosi posti statali per classi differenziali e per classi di scuole speciali, in molte delle quali funzionano sezioni di istruzione professionale con insegnanti specializzati.

Per altro, si avverte l'esigenza di un'ampia diffusione e di un'organica disciplina organizzativa e didattica delle istituzioni speciali volte alla istruzione generale e professionale dei predetti alunni: sia delle classi differenziali per gli alunni riadattabili alla scuola comune — in relazione, per quanto riguarda la scuola media, all'articolo 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sia delle scuole speciali per gli alunni che presentano anomalie fisiche, psichiche e mentali di maggiore entità, da recuperare alla vita sociale.

Per la funzionalità di tali classi e scuole si rendono necessarie adeguate attrezzature, non solo di ordine didattico, in rapporto alla gamma delle varie deficienze dei predetti soggetti, alla quale, per altro, già corrisponde un'ampia articolazione delle istituzioni esistenti; in relazione allo stesso scopo, vanno, inoltre, fundamentalmente disciplinate le condizioni concernenti la preparazione in un adeguato numero di insegnanti specializzati ed una sistematica collaborazione della scuola con il servizio sociale e con i consultori medico-psico-pedagogici e i centri di orientamento professionale, centri e consultori che già svolgono una proficua opera in quasi tutte le province per il reperimento e la cura dei predetti alunni.

Ciò premesso, si fa presente che, come risulta dalle linee direttive del piano di sviluppo della scuola, presentate al Parlamento ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lo sviluppo ed una disciplina organica del settore, in connessione anche con il riordinamento e il potenziamento dell'assistenza scolastica, rappresentano obiettivi ben definiti della programmazione scolastica, per il cui raggiungimento notevoli stanziamenti sono previsti dal disegno di legge, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola, attualmente all'esame del Senato (atto n. 1543).

Si aggiunge, infine, che il Ministero, in vista della predetta disciplina organica ed ai fini del necessario coordinamento, segue con attenzione e collabora, per quanto attiene

alla sua competenza, alle iniziative di altri Ministeri ed enti specializzati, riguardanti la organizzazione dei servizi di reperimento, diagnosi e trattamento degli anormali nonché il loro inserimento nel mondo del lavoro.

*Il Ministro: GUI.*

MICELI E POERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulle assurde decimazioni operate negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura nel comune di San Calogero (Catanzaro). Tali cancellazioni, esautorando la competente commissione comunale, avvengono per disposizioni dell'ufficio provinciale contributi unificati e colpiscono lavoratori poverissimi i quali solo per qualche mese all'anno, per mancanza di occupazione, sono costretti a prestare la loro opera fuori sede in qualità di emigranti stagionali mentre, per la massima parte dell'anno, sono addetti ai lavori dei campi nel comune di origine od in quelli vicini. La falce colpisce qualche volta anche lavoratori che risiedono sempre sul posto, solo perché dedicano una modesta frazione del loro tempo ad occupazioni extragricole.

Tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'agricoltura locale che non consentono il pieno impiego della manodopera disponibile ed in considerazione dell'estrema povertà dei lavoratori, i quali sono costretti al doloroso calvario dell'emigrazione stagionale per raggiungere redditi di lavoro appena sufficienti ad assicurare il minimo vitale alle loro famiglie, l'interrogante chiede se il ministro interrogato, a seguito di rapidi accertamenti anche a mezzo della commissione comunale, intenda disporre la reiscrizione negli elenchi anagrafici del comune di San Calogero di tutti i lavoratori agricoli cancellati per i motivi suesposti. (15243)

RISPOSTA. — Risulta che le cancellazioni effettuate negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di San Calogero (Catanzaro) relativi all'anno agrario 1964-65, riguardano 81 nominativi e comprendono, oltre ai deceduti, agli emigrati ed a coloro che sono passati ad altro settore produttivo, soggetti che non svolgono attività lavorativa in agricoltura.

I motivi che hanno dato luogo alle cancellazioni stesse, a parte quelli costituiti da circostanze di fatto facilmente riscontrabili (morte, emigrazione, occupazione in attività extra agricole), hanno formato oggetto di accurati accertamenti da parte dell'ufficio competente, in conformità alle norme di legge che regolano la materia.

La maggior parte delle cancellazioni di che trattasi non riguardano autentici lavoratori agricoli, bensì soggetti che avevano ottenuto irregolarmente l'iscrizione negli elenchi nominativi, in quanto esercitavano attività e mestieri che nulla avevano a che fare con l'ambiente agricolo, e che percepivano quindi abusivamente prestazioni non dovute dagli istituti previdenziali.

D'altra parte, contro i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi, i lavoratori che si ritengono lesi nel loro diritto hanno la possibilità di ricorrere nei termini di legge al prefetto in prima istanza ed al Ministero del lavoro in seconda istanza.

Si è comunque accertato che l'ufficio provinciale di Catanzaro per i contributi agricoli unificati si è attenuto scrupolosamente agli adempimenti dettati dalla legge 5 marzo 1963, n. 322, in base alla quale le cancellazioni dagli elenchi sono effettuate sentite le commissioni comunali.

Per quanto riguarda, in particolare, gli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di San Calogero, è risultato che la commissione comunale del detto comune, al cui esame sono state sottoposte le proposte di cancellazione da parte del predetto ufficio, ha essa stessa assunto, sulla base di incontestabili elementi, l'iniziativa per la cancellazione di diversi nominativi, proponendo i relativi provvedimenti.

*Il Ministro: BOSCO.*

MICHELINI, DE MARSANICH, ROBERTI, FRANCHI, ALMIRANTE E ROMUALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere, premesso che:

a) il trattato di pace delimita il confine di Gorizia nei seguenti termini: « Dal torrente Piumizza, lasciando alla Jugoslavia l'abitato di Poggio San Valentino, tocca la quota 610 del Sabotino, volge verso sud passando l'Isonzo all'altezza di Salcano, che lascia alla Jugoslavia e costeggia immediatamente ad ovest la linea ferroviaria Canale-Prevacina »;

b) il comunicato ufficiale sulla visita dell'onorevole Moro a Belgrado, pubblicato sul portavoce ufficiale del Ministero degli affari esteri (*Relazioni internazionali*, n. 47 del 20 novembre 1965) scrive testualmente: « Le due parti hanno convenuto di riunire entro la fine dell'anno un gruppo misto di esperti rispettivi, per completare studi tecnici allo scopo di venire incontro alle necessità delle

popolazioni interessate, ad esempio, in vista, di ricercare il modo migliore di utilizzare le acque dell'Isonzo per l'irrigazione della piana di Gorizia e di Monfalcone e per migliorare le comunicazioni stradali tra Berda e Nova Gorica ». Tutta la stampa jugoslava ha riportato integralmente tale comunicato scrivendo tuttavia con esattezza le parole Berda e Nova Gorica nella dizione jugoslava;

c) nel suo discorso al Senato l'onorevole Moro ha parlato genericamente delle « comunicazioni stradali nel goriziano », non accennò né a Berda né a Nova Gorica — i motivi per i quali, considerato che Berda significa Collio e che soltanto con questo ultimo nome gli italiani conoscono ed individuano la zona in oggetto, siano state accettate soluzioni che interessano esclusivamente la Jugoslavia giacché la strada richiesta dovrebbe congiungere due zone della Jugoslavia stessa (Collio con Nuova Gorizia) correndo lungo le pendici del Sabotino; perché si sia cercato di far intendere, nei comunicati e nelle dichiarazioni fornite, che fosse diversa la portata degli impegni assunti e che addirittura si trattasse di comunicazioni concernenti la zona italiana del goriziano e non già di una strada che dovrebbe attraversare il settore italiano del Sabotino, unico caposaldo della cerchia che chiude Gorizia.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:

a) se sia a conoscenza del Governo che la strada che interessa la Jugoslavia attraversa il delicato settore del Sabotino, settore circa il quale deve ricordarsi che la presa del Sabotino segnò la caduta del campo trincerato di Gorizia nel 1916 e che quindi le decisioni prese rappresentano un ulteriore grave cedimento nei confronti della Jugoslavia che è già in possesso della strada Collio-Salcano che corre sulle pendici nord del Sabotino;

b) se sia a conoscenza del Governo che secondo il trattato di pace gli jugoslavi dovrebbero arretrare l'attuale confine provvisorio di circa 500 metri, lasciando tra l'altro all'Italia non solo tutto il piazzale Montesanto, ma anche la relativa stazione ferroviaria e lo scalo merci;

c) se sia a conoscenza del Governo che la costruzione della strada richiesta dagli jugoslavi è strettamente connessa con la delimitazione dei confini nel nevralgico settore del Sabotino;

d) se ritenga doveroso tenere presenti le inderogabili necessità della difesa nazionale che necessariamente limitano soprattutto in

un settore nevralgico come quello orientale, iniziative che possano incidere sulla integrità di confine. (3345, già orale)

**RISPOSTA.** — Nel corso delle conversazioni svoltesi a Belgrado in occasione della visita dell'onorevole Presidente del Consiglio non si è parlato, come più volte è stato dichiarato e ribadito, di questioni territoriali. Tale constatazione è sufficiente per escludere che l'accento contenuto nel comunicato finale della visita al miglioramento delle comunicazioni stradali tra Berda e Nuova Gorizia abbia riflessi di carattere territoriale. Trattasi infatti di un progetto di strada che, se realizzato, dovrebbe unire località situate in Jugoslavia, ma attraversando territorio italiano e che resterebbe italiano.

Devesi d'altro canto rilevare che nessuna decisione è stata presa e che, come risulta dal testo del comunicato, è previsto soltanto che un gruppo misto di esperti si riunisca per compiere studi tecnici allo scopo di venire incontro alle necessità delle popolazioni interessate: le questioni specifiche riguardanti la utilizzazione delle acque dell'Isonzo per l'irrigazione della piana di Gorizia e di Monfalcone ed il miglioramento delle comunicazioni stradali fra Berda e Nuova Gorizia sono indicate a titolo esemplificativo.

Gli interroganti sembrano stupirsi del fatto che si sia dato atto della possibilità di esaminare un progetto quale quello riguardante la strada che, ad avviso degli interroganti, sarebbe unicamente vantaggioso per la Jugoslavia. Occorre tener conto, a tale riguardo, dell'interesse che si avrebbe da parte italiana a regolare la questione della utilizzazione delle acque dell'Isonzo, interesse particolarmente sentito dai consorzi e dalle imprese industriali della zona. Si tratterebbe pertanto di studiare se vi sia qualche possibilità di addivenire ad una intesa bilanciata che, contemperando gli interessi rispettivi, vada a vantaggio delle popolazioni di confine.

Poste tali premesse, è desiderio assicurare nuovamente gli interroganti che non vi è da parte del Governo italiano alcun intendimento di operare rinunce o cedimenti. È desiderio altresì sottolineare che la questione si trova ancora in uno stadio di esame preliminare ed è pertanto prematuro formulare illazioni o conclusioni affrettate circa i risultati a cui potrà condurre l'esame, quando esso sarà portato a termine. Le competenti amministrazioni studieranno tutti gli aspetti del problema tenendo conto degli interessi nazionali ol-

tre che di quelli delle popolazioni direttamente interessate.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.*

**MONASTERIO E SCIONTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — considerato che alcuni istituti professionali, tra i quali l'Istituto professionale per la industria e l'artigianato di Brindisi, mentre riconoscono la laurea in giurisprudenza titolo valido ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica, con palese contraddizione, non considerano l'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, anche quando sia conseguita da laureati in giurisprudenza, abilitante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1963, n. 354, all'insegnamento delle predette materie, riservando di conseguenza l'inclusione nella graduatoria prioritaria degli abilitati, solo a quanti siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie o della filosofia, pedagogia, psicologia e storia — ritenga di dover impartire chiare direttive sulla materia al fine di evitare che i consigli di amministrazione degli istituti professionali continuino ad adottare decisioni difformi, che offrono agli interessati motivo di malessere e di confusione, ed inducono a contestazioni e ricorsi. (13661)

**RISPOSTA.** — Si osserva che la determinazione dei titoli di abilitazione ritenuti validi ai fini della formazione delle graduatorie ha carattere di priorità ed autonomia rispetto a quella degli altri titoli, i quali, invece, restano, in generale, fissati, in corrispondenza ai primi, in base alla tabella dei titoli validi richiesti per accedere alle varie abilitazioni.

Ciò spiega perché — come nel caso prospettato dagli interroganti — tra le abilitazioni ritenute valide possano non figurarne altre, alle quali pure danno adito i titoli non abilitanti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati.

Per quanto riguarda l'inclusione — nel predetto caso — della laurea in giurisprudenza tra i titoli richiesti per l'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica, si fa presente che la predetta laurea è titolo idoneo per il conseguimento dell'abilitazione in filosofia, pedagogia, psicologia e storia, abilitazione che, nello stesso caso, è stata prevista, assieme a quella in materie letterarie, come titolo valido per il medesimo insegnamento.

Circa la possibilità di prevedere l'abilitazione in materie giuridiche ed economiche, quando sia stata conseguita dai laureati in giurisprudenza, tra i titoli validi per il predetto insegnamento, si osserva ancora che il giudizio circa la validità delle abilitazioni rispetto a ciascun insegnamento attiene al loro contenuto intrinseco e che i titoli di abilitazione vengono assunti come titoli validi di per sé, esclusa, pertanto, la possibilità di ritenere tali solo in aggiunta ad altri titoli.

La questione che nel predetto caso può porsi viene, pertanto, a riguardare, in sostanza, la riconoscibilità, in rapporto alle particolari esigenze dell'insegnamento di cultura generale ed educazione civica, dell'abilitazione in materie giuridiche ed economiche, come titolo valido per lo stesso insegnamento. Al riguardo si osserva che ogni soluzione di merito è riservata alla competenza dei consigli di amministrazione: a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, spetta, infatti, ai consigli di amministrazione degli istituti professionali di stabilire, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun insegnamento, i titoli validi per l'inclusione nelle graduatorie e di riconoscere, in particolare, la corrispondenza o affinità dei titoli di abilitazione, rispetto ai singoli insegnamenti.

Per altro, il Ministero non ha mancato di dare agli istituti professionali le opportune istruzioni ai fini dell'esatta ed uniforme applicazione della citata legge, con particolare riguardo alle determinazioni che attengono alla sfera di competenza dei consigli di amministrazione. Tra l'altro, è stata richiamata l'attenzione sulle norme che prescrivono, anche nell'interesse degli aspiranti, la pubblicità delle motivate deliberazioni che fissano i criteri per la formazione delle graduatorie e i titoli richiesti per i singoli insegnamenti.

*Il Ministro:* GUI.

**MONTANTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda includere il comune di Gibellina (Trapani) fra quelli dichiarati soggetti a movimenti franosi e le cui spese di consolidamento sono a carico dello Stato ai sensi della legge 8 settembre 1908, n. 445, e nello stesso tempo se intenda finanziare il progetto trasmesso sin dal 1957 dal comune di Gibellina al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, progetto che prevede la sistemazione della zona franosa che tra l'altro costituisce un pericolo permanente per le abitazioni adiacenti la via Pretu-

ra dove già è avvenuta, proprio a causa di una frana, la totale distruzione dell'edificio destinato a poliambulatorio. (13052)

**RISPOSTA.** — Le prime manifestazioni del fenomeno franoso che interessa l'abitato di Gibellina risalgono al 1956; allorché, a seguito di alcuni smottamenti di terreno, si verificò il crollo di alcune costruzioni site in zone periferiche.

In conseguenza l'ufficio del genio civile di Trapani in data 13 giugno 1957 trasmise al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo l'istanza 6 maggio 1957 del sindaco del comune predetto per l'inclusione dell'abitato tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 giugno 1908, n. 445, unitamente ad un progetto di massima dell'importo di lire 220 milioni, in cui erano previste le opere occorrenti per la sistemazione della zona in frana.

Detto elaborato, sottoposto due volte all'esame del C.T.A. del citato provveditorato, fu rielaborato ed integrato una prima volta, e successivamente restituito perché fosse rielaborato e integrato, tenendo conto di uno studio preliminare più approfondito, valido a giustificare le previsioni progettuali.

Il comune di Gibellina presentò una relazione geologica, redatta dal professor Giovanni Battista Floridia, in cui sono descritte le cause che hanno determinato il fenomeno franoso e vengono suggeriti i rimedi per ottenere il consolidamento della zona.

La nuova proposta per l'ammissione dell'abitato del ripetuto comune ai benefici del consolidamento a cura e spese dello Stato è stata esaminata dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo nell'adunanza del 17 febbraio 1966.

Detto consesso ha però espresso parere che al relativo progetto venga data una diversa impostazione tecnica, specie per quanto riguarda i criteri da eseguire per l'esatta delimitazione della frana da consolidare e per il tipo di opere occorrenti.

Tale elaborato è stato, pertanto, restituito all'ufficio del genio civile di Trapani per le necessarie modifiche ed integrazioni.

*Il Ministro:* MANCINI.

**MORO DINO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponda a verità che circa 800 sergenti maggiori o marescialli di seconda e di terza classe dipendenti dal Ministero della difesa aeronautica, riconosciuti idonei all'avanzamento a' termini della legge

15 gennaio 1957, non siano ancora stati promossi al grado superiore, anche in soprannumero agli organici di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge suddetta; l'interrogante chiede inoltre le ragioni per le quali non siasi ancora provveduto a dare esecuzione alle disposizioni della legge suddetta. (16720)

RISPOSTA. — La legge 3 gennaio 1957, n. 1, ha consentito fino al 31 dicembre 1960 la promozione, anche in soprannumero agli organici, dei sergenti maggiori e dei marescialli di seconda e di terza classe dell'aeronautica con, rispettivamente, 11 e 4 anni di anzianità di grado.

La norma ha trovato piena applicazione, per cui è da escludere che sottufficiali che hanno maturato durante il periodo della sua validità le previste anzianità e ottenuto l'idoneità all'avanzamento, non siano stati ancora promossi.

Al riguardo è per altro da tener presente che, avendo disposto la stessa legge sopraccitata il riassorbimento a partire dal 1° gennaio 1961 dei soprannumeri risultanti nei ruoli, si è verificata dalla stessa data una stasi nelle promozioni, che la successiva legge 10 giugno 1964, n. 447, ha solo in parte eliminato.

In atto, pertanto, dovendosi provvedere all'avanzamento nei limiti delle vacanze organiche, si verifica il caso di sottufficiali dell'aeronautica che attendono ancora la promozione, pur avendo superato le anzianità, di grado previste dalla ripetuta legge temporanea del 1957.

La questione è presente all'attenzione dell'amministrazione ed è in corso di elaborazione un apposito schema di provvedimento inteso, attraverso la revisione degli organici dei suddetti sottufficiali, a migliorarne lo sviluppo di carriera.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

ORLANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre il sollecito esame e l'accoglimento della richiesta formulata dall'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno al fine di conseguire il passaggio alla gestione « Anas » della Subappennina che con i requisiti di strada provinciale congiunge, da Amandola ed Arquata del Tronto, due arterie di carattere nazionale, la Salaria e la strada statale n. 78.

L'ulteriore miglioramento delle condizioni di viabilità e di agibilità della Subappenni-

na - oltre a costituire il presupposto per una adeguata valorizzazione turistica del vasto comprensorio montano dei Sibillini che interessa le province di Ascoli, Macerata e Perugia - renderebbe più agevole e più celere il collegamento tra i centri della val di Tenna, l'Umbria e Roma. (15982)

RISPOSTA. — La strada provinciale Subappennina è lunga chilometri 14 e dalla strada statale n. 78 Picena presso Amandola, per Montefortino, raggiunge Montemonaco.

L'estesa del tratto in proseguimento di tale strada provinciale, tra Amandola ed Arquata del Tronto, è di chilometri 23 circa.

Le suddette arterie non sono comprese nel piano generale di statizzazione (*Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1959, n. 181).

*Il Ministro: MANCINI.*

PALAZZOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga opportuna l'estensione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, a tutti gli enti di diritto pubblico i cui dipendenti sono in sostanza dipendenti dello Stato, considerato anche che si tratterebbe di un atto di giustizia, che, per altro, comporterebbe oneri molto limitati agli enti di diritto pubblico. (14670)

RISPOSTA. — I dipendenti degli enti di diritto pubblico generalmente sono iscritti alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i singoli enti di solito provvedono ad integrare tale trattamento di quiescenza con particolari benefici.

Il personale di altri enti, poi, è iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro.

In tali casi non sussiste un problema di adeguamento o di coordinamento delle due legislazioni previdenziali - quella dello Stato e quella delle casse pensioni - dato che i due ordinamenti, pur diversi nei presupposti tecnici e finanziari, si possono considerare equivalenti, anche se i trattamenti previsti dagli ordinamenti delle casse sono, quanto alla misura, più favorevoli di quelli contemplati dall'ordinamento dello Stato.

Premesso quanto sopra, è da rilevare che, allo stato della legislazione, per i dipendenti da enti di diritto pubblico iscritti agli istituti di previdenza, non si pone la necessità di adottare particolari provvedimenti in materia di reversibilità della pensione, essendo già insita nei singoli ordinamenti la relativa nor-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

mativa idonea a tutelare i superstiti dell'iscritto o del pensionato.

Negli altri casi, tenuto conto che gli enti di che trattasi hanno un proprio ordinamento autonomo, distinto da quello dello Stato, la estensione legislativa di disposizioni che vigono in materia di quiescenza per i dipendenti statali non sembra possibile senza violare il principio dell'autonomia degli enti medesimi e senza per altro sollevare il grave problema della parificazione completa del trattamento di quiescenza delle due categorie dei pubblici dipendenti, statali e parastatali.

*Il Ministro per la riforma burocratica: BERTINELLI.*

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per mettere nelle condizioni di completa agibilità il porto di Trapani oggi privo di sufficienti banchine e con i fondali ancora non del tutto liberati dell'ammasso di detriti alluvionali depositatisi durante il nubifragio del settembre del 1965. Se ritengano di intervenire per un'adeguata sistemazione di detto scalo marittimo nell'interesse dell'economia del trapanese. (15830)

RISPOSTA. — A seguito dell'alluvione del settembre dello scorso anno fu sollecitamente provveduto per il porto di Trapani ad asportare il materiale depositatosi sotto le banchine operative con l'impiego dell'escavatore a benna *Volturmo* per i lavori di escavo e di pulizia sotto le banchine e della draga *Puglia*, inviata sul posto, per i lavori di dragaggio del bacino portuale.

Recentemente, poi, l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo ha effettuato appositi rilevamenti batimetrici dello specchio acqueo portuale, dai quali è risultato che gli interrimenti in atto non costituiscono un serio pregiudizio all'agibilità del porto.

Tuttavia nel programma di escavazione dei porti marittimi nazionali del corrente esercizio è stato incluso il porto di Trapani per il dragaggio di 40 mila metri cubi di materiale, che dovrebbe consentire il ripristino a quota — 9,50 dei fondali: è già disposto che i lavori dovranno essere eseguiti dalla draga *Sardegna* appena possibile.

In merito poi all'ultima parte dell'interrogazione si fa presente che alla sistemazione dell'anzidetto scalo potrà provvedersi gradualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

Per intanto sui fondi del corrente esercizio è stato disposto il finanziamento della spesa di lire 50 milioni occorrente per la sistemazione del primo tratto di banchina, lungo la via Ammiraglio Staiti.

È pertanto da auspicare che, a seguito degli interventi operati e di quelli di prossima esecuzione, il porto di Trapani possa far fronte più efficacemente alle esigenze del traffico, in attesa di una sistemazione che meglio corrisponda alle giuste aspettative segnalate dall'interrogante.

*Il Ministro della marina mercantile: NATALI.*

PELLICANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale soluzione si prospetti attuabile — e in che termine — in merito alla questione della riliquidazione dell'indennità di buonuscita per i pensionati collocati a riposo anteriormente al 1956.

Se, in particolare, sia vero che è stato disposto un censimento del numero degli eventuali aventi diritto e quale risultato abbia dato tale accertamento. (15133)

RISPOSTA. — La riliquidazione dell'indennità di buonuscita a favore del personale collocato a riposo anteriormente alla concessione di benefici economici ai dipendenti in attività di servizio, involge una questione di principio assai delicata, in quanto i trattamenti costituiti da un capitale corrisposto una volta tanto, a differenza di quelli aventi carattere vitalizio (pensioni), non sono soggetti a riliquidazione in relazione a miglioramenti accordati successivamente alla risoluzione del rapporto d'impiego.

Una deroga a tale principio fondamentale, sempre seguito nella predetta materia, creerebbe indubbiamente un precedente suscettibile di gravi ripercussioni per tutti i trattamenti previdenziali liquidati in capitale dallo Stato (indennità *una tantum*) e dagli enti pubblici, nonché per le indennità di licenziamento liquidate nel settore privato.

Inoltre si osserva che anche per i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali attualmente non è prevista la riliquidazione automatica delle pensioni in conseguenza di miglioramenti economici accordati al personale in attività di servizio. Infatti — come è noto — l'ultima perequazione delle pensioni stesse sono liquidate in base agli stipendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; e ciò anche dopo il 1° marzo 1966, data in cui ha avuto termine l'operazione del conglobamento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

Si comunica, poi, che ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita non è stato disposto alcun censimento per accertare il numero dei dipendenti statali cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956.

*Il Ministro per la riforma burocratica:*  
BERTINELLI.

PEZZINO E DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) se sia informato che nel Villaggio Sant'Agata di Catania — costruito negli ultimi anni e nel quale vivono già oltre 5 mila abitanti — non esiste ancora né un ufficio postale né un posto telefonico pubblico, né, tanto meno, alcun altro allacciamento telefonico;

2) se intenda di dovere intervenire con urgenza, ordinando l'immediata istituzione di un ufficio postale e di un posto telefonico pubblico e la predisposizione degli allacciamenti telefonici privati. (3543, già orale)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta di istituzione di un ufficio postale nel Villaggio Sant'Agata di Catania, si comunica che dagli accertamenti a tal fine disposti è risultato che il Villaggio che sorge alla periferia della città è composto di 1149 appartamenti, di cui 636 abitati, e conta 3.500 abitanti, di cui 19 pensionati.

Attualmente l'ufficio più vicino è quello di Catania succursale 9, distante circa due chilometri; però, con l'ultimazione di una strada in corso di costruzione, il Villaggio verrà a trovarsi a soli 500 metri dall'ufficio di Catania succursale 12, del quale quegli abitanti potranno agevolmente servirsi.

Dato quanto precede, non è possibile addivenire all'invocato provvedimento.

Per quel che riguarda invece gli allacciamenti telefonici privati nella località in questione, si comunica che è in corso di installazione una nuova centrale urbana, che verrà chiamata Catania Plaia, la cui attivazione è prevista per il quarto trimestre del corrente anno.

Per quanto possibile, la società telefonica concessionaria sta per ora provvedendo alla evasione delle richieste di utenza più urgenti, dando precedenza ai traslochi ed effettuando collegamenti provvisori su altre centrali di Catania.

Si fa infine presente che non è stato finora possibile realizzare posti telefonici pubblici per la mancanza di pubblici esercizi cui affidare la gestione del servizio.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

PEZZINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

1) l'elenco di tutti i concessionari, per la stagione 1966, degli stabilimenti balneari siti sul litorale della Plaia fino alla foce del Simeto (Catania) con l'indicazione, per ciascuno di essi:

a) della data di decorrenza e della data di scadenza della concessione;

b) della lunghezza del tratto di litorale concesso;

c) del numero di cabine che il concessionario può costruire distinguendo tra quelle destinate all'affitto per l'intera stagione e quelle destinate all'affitto a ore;

d) del canone annuale pagato per la concessione;

2) l'elenco degli enti militari e civili di ogni natura che per la stagione 1966 fruivano di concessioni sul medesimo litorale (sempre fino alla foce del Simeto) e, per ciascuno di essi, i dati di cui ai precedenti punti a) e b);

3) se saranno applicate per la stagione 1966 le finora ignorate disposizioni ministeriali relative all'obbligo di lasciare tra i tratti di litorale concessi zone di spiaggia per il libero godimento da parte dei cittadini e, nel caso affermativo, la posizione e la lunghezza di ciascuno di tali tratti;

4) se sarà escluso, come è auspicabile, dalla destinazione a « spiaggia libera » il tratto di arenile compreso tra il molo di mezzogiorno del porto e il primo stabilimento balneare privato, date le caratteristiche di assoluta insalubrità di tale tratto, dovute alla vicinanza del porto e ai rifiuti versati in mare dagli stabilimenti industriali che si affacciano sulla via Domenico Tempio;

5) se, nella fissazione delle esose tariffe imposte ai cittadini per l'affitto, nelle varie forme, delle loro cabine, i concessionari siano condizionati dalle autorità del demanio marittimo concedenti o se invece essi siano arbitri di fissare a loro piacimento il livello di tali tariffe, malgrado la loro attività si fondi sulla concessione di aree demaniali. (15494)

RISPOSTA. — I problemi prospettati in ordine alla situazione del litorale della Plaia sono stati accuratamente vagliati da parte della capitaneria di porto di Catania ed esaminati da una apposita commissione, convocata dalla stessa capitaneria di porto il 16 febbraio 1966 allo scopo di concretare un piano di salvaguardia e di ulteriore valorizzazione dell'arenile della Plaia e di Vaccarizzo.

In sede di tale commissione, della quale facevano parte anche i rappresentanti degli enti ed amministrazioni locali, è stato concordemente convenuto che i tratti di spiaggia libera attualmente esistenti lungo il litorale del compartimento di Catania sono da considerarsi sufficienti ad accogliere quel pubblico che non preferisce frequentare gli stabilimenti, in quanto i tratti medesimi superano, complessivamente, quelli stabiliti dalle disposizioni ministeriali e calcolati in metri 20 per ogni 200 metri di spazi occupati da impianti balneari privati.

Per quanto concerne l'esclusione della destinazione a spiaggia libera del tratto di arenile compreso tra il molo di mezzogiorno del porto e il primo stabilimento privato, si fa presente che la chiusura di tale spiaggia — molto frequentata dal pubblico — non si appalesa opportuna. Per altro, per evitare gli inconvenienti segnalati dall'interrogante, il comune di Catania, su iniziativa della capitaneria di porto, si è impegnato alla realizzazione delle attrezzature necessarie al fine di rendere la spiaggia stessa perfettamente idonea all'uso balneare, sia dal punto di vista igienico sia dal punto di vista della sicurezza e della decenza.

In merito poi al problema relativo alla determinazione delle tariffe praticate dai concessionari, si informa l'interrogante che la capitaneria di porto attualmente sta provvedendo a dare esecuzione alle direttive che questo Ministero ha di recente emanato in merito con una apposita circolare.

Per ciò che attiene, infine, all'elenco dettagliato di tutte le concessioni assentite sul litorale della Plaia fino alla foce del Simeto, si informa l'interrogante che, stante l'elevato numero delle pratiche, appare di estrema difficoltà poter fornire i dati con il richiesto criterio analitico.

Gli uffici di questo Ministero sono per altro a disposizione per fornire ogni delucidazione su determinate concessioni o su particolari questioni che dovessero interessare l'interrogante.

*Il Ministro: NATALI.*

PEZZINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali, pur essendo ormai decorso il termine fissato dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, per l'emanazione del relativo regolamento, questo non è stato emanato, e quando si prevede che sarà ottemperato al riguardo. (15496)

RISPOSTA. — Il regolamento della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della

pesca marittima, sarà quanto prima emanato essendo ormai quasi ultimato il lavoro di redazione del relativo schema.

Al riguardo va tenuto presente che l'elaborazione dello schema di detto regolamento è stata molto laboriosa per i numerosi problemi di carattere giuridico e tecnico che è stato necessario affrontare e risolvere, in quanto si è trattato, in sostanza, di riordinare l'intera materia della pesca. Pertanto, si è reso necessario svolgere un'indagine — anche attraverso le associazioni sindacali e cooperative di categoria — al fine di chiarire taluni aspetti e di acquisire elementi di giudizio, i cui risultati andavano valutati ed approfonditi adeguatamente, data l'importanza del provvedimento che dovrà disciplinare per i prossimi anni una materia di così grande rilevanza nell'economia del nostro paese.

Si può comunque assicurare l'interrogante che il Ministero della marina mercantile, nel difficile compito di elaborazione della normativa sulla pesca, tiene ben presente la segnalata esigenza e, pertanto, confida che possa procedersi al più presto alla emanazione del provvedimento in questione.

*Il Ministro: NATALI.*

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che la strada statale n. 2 Cassia, nel tratto bivio Bagni San Filippo-Bagni Vignone, è completamente dissestata e che la direzione generale dell'« Anas », interpellata in proposito, ha fatto conoscere di non poter provvedere alle necessarie modificazioni del tracciato e all'ampliamento della carreggiata.

Se ritenga, quindi, indilazionabile disporre affinché, in attesa di tali decisioni, venga provveduto alla sistemazione del manto bituminoso dell'attuale sede stradale. (15597)

RISPOSTA. — Sulla strada statale n. 2 Cassia, allo scopo di eliminare i dissesti del piano viabile nel tratto compreso tra bivio Bagni San Filippo e bivio Bagni Vignone, sono già state appaltate opere per la sistemazione delle frane, nonché lavori per la ricostruzione della sovrastruttura.

*Il Ministro: MANCINI.*

PICCIOTTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere se sia vero che l'attuale presidente dell'I.A.C.P. di Cosenza sta per essere sostituito, poiché tale carica sarebbe incompatibile con la sua qualifica di dirigente dell'ufficio imposte dirette. (4473)



PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli risulti che nel 1959 il signor Mario Greco, presidente dell'I.A.C.P. di Cosenza, acquistò dallo stesso istituto, insieme con altri, metri quadrati 106,20 per lire 300 mila e che lo stesso suolo fu rivenduto all'ingegner Fiordalisi nel 1964 per lire 1.200.000; in data 1963 l'I.A.C.P. vendette al suddetto ingegnere metri quadrati 26,76 attigui ai metri quadrati 106,20 e parimenti autorizzò a costruire un fabbricato civile di abitazione a condizione che « i servizi igienici degli appartamenti già assegnati al Greco e ad altri venissero ubicati nel costruendo fabbricato in contiguità degli appartamenti stessi in modo che gli spazi lasciati liberi dagli attuali gabinetti fossero utilizzati come corridoio; per sapere se ravvisi in tutto ciò un grave esempio di malcostume e ritenga intervenire come la legge richiede. (8862)

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, tenuto conto della azione giudiziaria in corso e dei fatti denunciati e lamentati con precedenti interrogazioni, intenda sostituire immediatamente il signor Mario Greco da presidente dell'I.A.C.P. essendo tra l'altro l'incarico incompatibile con la qualifica di dirigente dell'ufficio imposte dirette. (9094)

PICCIOTTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere se intendano rendere pubblici i risultati dell'inchiesta sull'operato del presidente dell'Istituto case popolari di Cosenza; per sapere se sia vero che, in netto contrasto con i fatti più volte denunciati dall'interrogante con precedenti interrogazioni, a cui ancora non si è data risposta, e confermati dalla magistratura e dall'inchiesta, si pensa di ritirare il provvedimento di destituzione; per sapere a quale titolo il suddetto presidente, pur destituito, continui a recarsi negli uffici dell'istituto; per sapere quale sia stata la sorte di tutti i reliquati di suolo di proprietà I.A.C.P.; per sapere se, infine, sia vero che il destituito presidente dell'Istituto case popolari, trasferito anche quale funzionario e dirigente dell'ufficio imposte dirette di Cosenza a seguito della inchiesta sul suo operato nell'I.A.C.P., ritornerebbe a Cosenza grazie a compiacenti intervenuti in suo favore e alla condiscendenza dei due ministri interrogati. (10056)

RISPOSTA. — Il dottor Mario Greco, che, in data 28 dicembre 1964, era stato sollevato temporaneamente, a domanda, dall'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le

case popolari di Cosenza, ha rassegnato definitivamente le proprie dimissioni da tale incarico il 14 febbraio 1966.

Come è noto all'interrogante, sull'operato del citato dottor Greco fu disposta da questo Ministero, il 25 novembre 1964, un'inchiesta amministrativa. La relazione sull'inchiesta stessa fu compilata in data 30 gennaio 1965.

In pendenza del procedimento penale, promosso nei confronti del dottor Greco dalla procura della Repubblica di Cosenza, alla quale detta relazione fu trasmessa il 30 marzo 1965, nessuna determinazione è stata adottata da questo Ministero in merito ai fatti denunciati dall'interrogante.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* MANCINI.

PIRASTU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali difficoltà abbiano ritardato l'inizio della costruzione della scuola media di Ulassai (Nuoro). (14151)

RISPOSTA. — Non è stato finora possibile finanziare la costruzione dell'edificio della scuola media di Ulassai, data la limitata disponibilità di fondi e in relazione anche a più urgenti necessità degli altri comuni della stessa provincia.

Si assicura, però, che le esigenze della scuola media in questione saranno oggetto della più favorevole considerazione non appena diverranno operanti le nuove provvidenze in materia di edilizia scolastica.

*Il Ministro:* GUI.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che l'interrogante ha già chiesto al ministro del lavoro e della previdenza sociale le « operazioni finanziarie condotte in un settore estraneo al programma fissato nell'atto costitutivo » — perché in presenza dell'attuale gravissima crisi edilizia, mentre un apposito decreto-legge è stato formulato per alleviare la crisi stessa, si sia adottata la decisione di immobilizzare capitali così ingenti senza prendere in considerazione il fatto che migliaia di operai del settore edile e dei settori affini sono disoccupati e che la distrazione di tali fondi non fa che aggravare la crisi già in atto.

L'interrogante fa presente che l'investimento di 60 miliardi in titoli obbligazionari dell'I.M.I. non fa che confermare l'inettitudine della « Gescal » ad assolvere i suoi compiti e pertanto rappresenta un atto profondamente antisociale nei riguardi del popolo italiano. (15677)

RISPOSTA. — L'accumulo di fondi presso la « Gescal », nel periodo iniziale di attività del piano, è conseguenza del naturale andamento dei programmi costruttivi ed è destinato a far fronte al volume degli impegni per future costruzioni che daranno luogo quanto prima ad esborsi in misura maggiore del ritmo di afflusso dei mezzi finanziari.

Con l'apertura di conti vincolati presso l'I.N.A. (Istituto tesoriere) — i quali fruttano un tasso di interesse superiore a quello corrisposto per i conti liberi — e con l'investimento di titoli obbligazionari dell'I.M.I. si è inteso poi evitare la completa improduttività delle somme temporaneamente giacenti.

Si precisa comunque che l'investimento in titoli obbligazionari dell'I.M.I. ammonta complessivamente a 40 miliardi.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne l'andamento dei lavori relativi all'attuazione del piano di che trattasi, relativamente al primo triennio, si fa presente che al 31 dicembre 1965, per il settore primo (alloggi destinati alla generalità dei lavoratori), si è proceduto alla localizzazione di 298 aree a demanio stanziando all'uopo circa 78 miliardi.

Il consiglio di amministrazione della « Gescal », avvalendosi delle facilitazioni di cui alla legge 29 marzo 1965, n. 217, ha approvato — previo aggiornamento dei rispettivi elaborati — progetti a demanio per un importo complessivo di circa 36 miliardi corrispondenti a 5.852 alloggi con 31.921 vani.

Su tale importo risultano autorizzate gare di appalto per 28,7 miliardi da impiegare nella costruzione di 4.643 alloggi per 25.284 vani.

Le aree nuove ricadenti nei piani di zona di cui alla legge n. 167 riguardavano, alla data del 31 dicembre 1965, 239 località per una superficie complessiva di metri quadrati 1.235.216.

L'apposita commissione ha esaminato ed approvato proposte per una superficie di 312.248 metri quadrati per circa 19 miliardi di costruzioni.

Il consiglio di amministrazione della « Gescal » ha infine approvato programmi di intervento relativi a 110 località per la realizzazione di alloggi con un totale di 32.136 vani corrispondenti allo stanziamento globale di circa 41 miliardi.

Relativamente al settore secondo (aziende), nelle 90 province incluse nel primo piano triennale, è stata conclusa la fase dell'attribuzione degli alloggi secondo le seguenti ripartizioni: aziende ed enti: alloggi 2.584, di cui 1.621 alle aziende; pubbliche ammini-

strazioni: alloggi 5.981, di cui 5.071 alle amministrazioni dello Stato.

Relativamente al settore terzo (cooperative) sono stati pubblicati in tutte le province, ad eccezione di quelle di Trento e Bolzano, i bandi relativi a 293 finanziamenti per 69,2 miliardi e sono state sorteggiate 826 cooperative con una assegnazione complessiva di 9.503 alloggi; sono altresì in corso le procedure per la stipulazione dei contratti di finanziamento delle cooperative in grado di disporre delle aree edificatorie occorrenti.

Relativamente al settore quarto (fondo di rotazione) sono stati già pubblicati, in quasi tutte le province, i bandi relativi all'erogazione di prestiti individuali per un importo complessivo di 95,9 miliardi su una assegnazione di 104 miliardi disposti dal competente comitato centrale.

Tutto ciò premesso, si aggiunge che il predetto Comitato, sulla base delle proposte formulate dai singoli comitati provinciali, ha già predisposto il piano relativo al secondo triennio per la cui esecuzione si è in attesa delle approvazioni già richieste.

*Il Ministro: Bosco.*

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per indurre l'ufficio contributi unificati in agricoltura di Salerno a trasmettere al locale ufficio I.N.P.S. l'estratto contributi della coltivatrice diretta Costa Maria Giuseppa in Lopardo nata l'8 febbraio 1905 a San Pietro al Tanagro (Salerno).

Tanto perché il predetto ufficio, varie volte sollecitato, non vi ha provveduto. (15448)

RISPOSTA. — Perché la coltivatrice diretta Costa Maria Giuseppa in Lopardo possa conseguire il diritto alla pensione, è necessario l'accredito, nei confronti della stessa, dei contributi assicurativi per l'anno 1965.

L'I.N.P.S., infatti, potrà dare corso alla domanda di pensione presentata dalla Costa soltanto in seguito alla pubblicazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti relativi al predetto anno, nei quali la coltivatrice medesima ha titolo ad essere iscritta.

Tali elenchi sono attualmente in avanzata fase di compilazione presso l'ufficio provinciale di Salerno per i contributi agricoli unificati e saranno pubblicati quanto prima.

*Il Ministro: Bosco.*

QUINTIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se

intenda promuovere un'inchiesta per accertare i responsabili delle numerose sottrazioni, dalle buste aperte inviate per posta; del contenuto di propaganda elettorale.

Tali sottrazioni si sono verificate nei giorni scorsi a Roma. (16793)

**RISPOSTA.** — In merito si partecipa che sono state disposte immediate indagini, dalle quali per altro non sono emersi elementi che autorizzino ad attribuire ad azione intenzionale i casi segnalati.

Tenendo conto che il numero degli oggetti affidati alla posta nel periodo pre-elettorale è stato dell'ordine di centinaia di migliaia, gli episodi oggetto dell'interrogazione potrebbero attribuirsi anche ad accidentale fuoruscita del contenuto dalle buste; né può escludersi che gli episodi stessi siano dovuti ad involontaria omissione, da parte di chi ha provveduto alla confezione delle spedizioni, del materiale propagandistico negli involucri.

Si assicura comunque che, durante il periodo anzidetto, la direzione provinciale delle poste di Roma ha intensificato il servizio di vigilanza a mezzo di funzionari ispettivi su tutti i dipendenti uffici.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

**RICCIO.** — *Ai Ministri dell'industria e commercio e della sanità.* — Per chiedere se intendano, in virtù dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1959, n. 13, che liberalizzò le attività dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofruticoli, ittici e delle carni, nominare un commissario al mercato delle carni di Napoli, gestito dalla cooperativa esercenti macellai, perché ridia efficienza al mercato; e ciò per superare le gravi carenze, anche igieniche, del macello di Napoli, e per garantire i consumatori preoccupati della città di Napoli. (16435)

**RISPOSTA.** — La nomina di un commissario per il funzionamento del mercato delle carni di Napoli non è attuabile in quanto non ricorre, nella fattispecie, l'ipotesi di un organismo dal funzionamento irregolare e insufficiente ma, al contrario, è del tutto inesistente un mercato all'ingrosso delle carni in senso tecnico ed economico.

Infatti il mercato già gestito dalla cooperativa esercenti macellai (C.E.M.) è chiuso fin dal 15 novembre 1965.

Risulta, per altro, che la locale amministrazione comunale sta avviando concrete trattative per il fitto dei locali a suo tempo utilizzati dalla C.E.M., allo scopo di assu-

mere in proprio l'iniziativa dell'impianto di un mercato delle carni, mentre va attuando un progetto di rammodernamento degli impianti del macello comunale per eliminare gli inconvenienti igienici varie volte ad essa contestati dai competenti organi sanitari.

*Il Ministro dell'industria e del commercio:* ANDREOTTI.

**RICCIO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per chiedere se intenda concedere un contributo nelle spese sostenute nel 1965 per la gestione e la manutenzione delle opere di ricezione e distribuzione dell'acqua a favore dei comuni di Capri e di Anacapri (Napoli) (16614)

**RISPOSTA.** — Con decreto ministeriale 22 dicembre 1965 fu concesso al comune di Capri un contributo di lire 6 milioni a titolo di concorso nella spesa sostenuta per l'approvvigionamento idrico, ed il cui pagamento è stato disposto in data 6 aprile 1966.

Per quanto riguarda la domanda di contributo del comune di Anacapri si fa presente che essa è stata inserita in uno degli ultimi elenchi che saranno esaminati prossimamente.

*Il Ministro:* MARIOTTI.

**SANTAGATI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di promuovere con sollecitudine tutte le iniziative necessarie all'erezione in facoltà autonome, con opportuno adeguamento dei piani di studio, degli attuali corsi di laurea di scienze politiche, tenuti presso l'università di Catania, esistendo tutti i presupposti (circa trenta anni di svolgimento dei predetti corsi, sette cattedre di ruolo, 450 studenti, sede idonea, importanza della città di Catania con una intensità di popolazione tra le maggiori d'Italia e all'epicentro di quattro province), perché venga esaudita la sentita aspirazione dei docenti e dei discenti di dare all'ateneo catanese la nuova facoltà autonoma, la cui costituzione, fra l'altro, richiederebbe un preventivo di spesa di lieve entità. (16523)

**RISPOSTA.** — Le questioni concernenti il riordinamento del settore delle scienze politiche sono attualmente all'esame del Ministero, al fine di predisporre, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, gli appositi provvedimenti, nel quadro dei provvedimenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria.

Per quanto, in particolare, riguarda la distribuzione delle sedi, le opportune soluzioni

saranno prospettate sulla base di un piano organico, previa valutazione della situazione dei corsi di laurea funzionanti presso le facoltà di giurisprudenza.

In tale quadro, non si mancherà di considerare con ogni attenzione la situazione del corso di laurea in scienze politiche istituito presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Catania.

*Il Ministro:* GUI.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire allo scopo di rimuovere ogni ragione di ritardo amministrativo e burocratico nell'esame delle domande di 170 candidati alla scuola per allievi operai costituita a norma della legge del 19 maggio 1964, n. 345.

Come il ministro saprà, a norma della legge in parola, sono state costituite presso gli stabilimenti militari delle scuole per allievi operai presso le quali i giovani ricevono una istruzione professionale a carattere teorico-pratico per il periodo di tre anni. Tale legge prevede per gli allievi operai la possibilità di assunzione a domanda attraverso un concorso che annualmente viene pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* da parte delle diverse amministrazioni centrali del Ministero della difesa.

Per ciò che riguarda Messina in particolare, le determinazioni ministeriali relative all'assunzione degli allievi operai sono state già pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* del 18 dicembre 1959, n. 315; dopo tale pubblicazione 170 giovani di tutta Italia hanno presentato domanda di assunzione, sono stati sottoposti a visita di controllo mentre i relativi incartamenti sono stati inviati al Ministero della difesa-marina.

Poiché da quel momento non si è più conosciuto l'esito di tali domande, l'interrogante chiede al ministro di voler opportunamente intervenire in tal senso. (16576)

RISPOSTA. — Il decreto di nomina ad operaio di 170 ex allievi operai è stato trasmesso dalla Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa (marina) alla Corte dei conti con elenco dell'8 giugno 1966, n. 446.

Non appena tale decreto sarà restituito registrato, i predetti ex allievi operai potranno assumere servizio.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

SCIONTI E MATARRESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del comportamento spesso

non imparziale dei funzionari preposti alle nomine del personale docente fuori ruolo nelle scuole secondarie (la circolare ministeriale 28 settembre 1965, n. 378, ne è in certo senso conferma), e se ritenga:

1) di rendere noto, con appositi prospetti da affiggere all'albo del provveditorato agli studi a nomine ultimate e non oltre il 15 novembre per ogni singola materia d'insegnamento e per ogni ordine e grado di scuola, l'andamento cronologico delle nomine comprendente la graduatoria degli aspiranti e loro preferenze di sede e, ancora; le ore di insegnamento disponibili in tutte le scuole della provincia. In tal caso — è ovvio — il termine *a quo* per la presentazione dei ricorsi dovrebbe coincidere con la data di pubblicazione dei prospetti medesimi;

2) di rendere del pari noto all'opinione pubblica, giustamente allarmata per l'irregolare funzionamento della scuola (nonché della sempre promessa e sempre procrastinata risoluzione dei suoi gravi problemi) ed ingiustamente adirata contro detto personale docente, vittima di codesto comportamento prevaricatorio, costretto a spostarsi dall'una all'altra scuola per tutto il primo trimestre, il numero per provincia dei ricorsi prodotti da tali docenti avverso provvedimenti di nomina non perfettamente in armonia con le pur ineccepibili norme igenti in materia. In tal caso, forse, si riuscirebbe ad eliminare le lunghe avvilenti code nei provveditorati dei cosiddetti « braccianti della scuola » reclamanti contro soprusi e prevaricazioni, in quanto il Ministero, resosi conto finalmente della gravità del vergognoso fenomeno, si affretterebbe a predisporre i necessari rimedi e a prendere gli altrettanto necessari provvedimenti.

In particolare, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro sia a conoscenza che in diversi provveditorati agli studi, le commissioni preposte alle nomine del personale docente fuori ruolo, forse fuorviate dalla circolare ministeriale 8 marzo 1965, n. 112, hanno assegnato alle scuole medie inferiori insegnanti elementari di ruolo abilitati o laureati soltanto « fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno scolastico dagli insegnanti elementari laureati o da personale sfornito di laurea » e non oltre: ciò senza tener conto del « secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585 » richiamato dalla legge 6 luglio 1964, n. 620, di cui alla menzionata circolare. Talché si è verificato il caso-limite che, laddove laureati non di ruolo erano stati nominati, insegnanti elementari di ruolo abilitati all'in-

segnamento nelle scuole medie sono stati esclusi dal provvedimento di nomina e — palese incompetenza — tale provvedimento è stato loro revocato.

Pertanto, si chiede al ministro se ritenga di impartire tempestive disposizioni ai provveditorati agli studi dipendenti, a che — precisati i termini della menzionata circolare n. 112 — qualsiasi eventuale violazione di legge in tal senso venga prontamente riparata con la immediata nomina agli esclusi e con diritto agli stessi di scegliere la sede loro spettante « secondo l'ordine di graduatoria » ed indebitamente assegnata ed occupata.

(14774)

**RISPOSTA.** — La circolare 28 dicembre 1965, n. 378, si riferisce all'ipotesi della nomina, in via eccezionale, di supplenti sforniti di titolo di studio ed è intesa semplicemente a porre opportuni limiti all'ampio potere di scelta tra gli aspiranti, attribuito ai presidi a norma dell'ordinanza sugli incarichi e le supplenze nelle scuole secondarie.

Per quanto riguarda le operazioni, cui gli interroganti si riferiscono, concernenti, invece, la nomina degli insegnanti forniti del prescritto titolo di studio, si osserva che esse sono disciplinate dall'ordinanza minutamente, con modalità volte ad assicurarne la regolarità, senza, per altro, appesantire il complesso sistema delle nomine, ed a consentire una efficace tutela degli interessi individuali. Tra l'altro, le ordinanze prevedono la pubblicazione sia delle graduatorie provinciali e di istituto, sia dei posti disponibili in ciascuna scuola, sia delle nomine disposte dal provveditorato agli studi e dai presidi (articoli 2, 13, 26 e 32 delle ordinanze 25 febbraio 1965 e 24 febbraio 1966).

Si fa, d'altro canto, presente che la materia degli incarichi e delle supplenze è — come è noto — oggetto di esame in sede parlamentare, in relazione ad alcune specifiche proposte di legge; inoltre, la materia stessa e l'attuale situazione dell'insegnamento non di ruolo vengono considerate nell'ambito del problema riguardante il reclutamento e la formazione del personale insegnante, cui — come è noto — si riferiscono gli appositi provvedimenti previsti nel quadro del piano di sviluppo della scuola.

Per quanto, in particolare, riguarda il conferimento delle nomine agli insegnanti elementari, previste dall'articolo 8 della citata ordinanza 25 febbraio 1965, in relazione alle leggi 4 giugno 1962, n. 585, e 6 luglio 1964, n. 620, non risulta che, in sede di applica-

zione delle predette disposizioni da parte dei provveditorati agli studi, si siano verificati gli inconvenienti ai quali alludono gli interroganti.

Come viene fatto presente nella risposta all'interrogazione n. 15571, nel caso specifico riguardante l'insegnante elementare Papagna Antonio, il ricorso da lui presentato contro l'operato del provveditorato agli studi di Pisa è stato dichiarato irricevibile dalla speciale commissione, alla quale esclusivamente, a norma dell'articolo 5 della legge 19 giugno 1955, n. 160, spetta di decidere, con provvedimenti definitivi, impugnabili, perciò, solo in via giurisdizionale o straordinaria, i ricorsi avverso i provvedimenti adottati in applicazione delle norme contenute nelle ordinanze sugli incarichi e le supplenze o la mancata esecuzione delle norme stesse. Per altro, contro la predetta decisione l'interessato ha recentemente presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato.

*Il Ministro: GUI.*

**SIMONACCI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga, in attesa che sia approvata la proposta di legge all'esame del Parlamento intesa a prorogare i termini previsti dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, relativi alla concessione di provvidenze per gli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, disporre che gli uffici del genio civile rilascino le autorizzazioni ad iniziare i lavori per le pratiche regolarmente presentate entro il termine del 30 giugno 1965 previsto dalla citata legge; in particolare, se ritenga sbloccare le centinaia di pratiche giacenti presso l'ufficio del genio civile di Latina, Cassino e Frosinone, presentate entro i termini regolamentari e che sarebbero state fermate dietro ordine del Ministero in attesa, appunto, di detta nuova norma.

La concessione delle autorizzazioni in parola rappresenterebbe anche un efficace contributo alla soluzione della crisi che travaglia il settore dell'edilizia, specie a Formia e nel Cassinale, dove la ricostruzione di molti edifici potrebbe essere iniziata immediatamente in quanto gli interessati sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, meno di quella del genio civile.

Appare altresì necessario sottolineare che l'invocato intervento potrebbe essere di sollievo alla disoccupazione esistente in dette zone, disoccupazione che sta raggiungendo punte di notevole gravità.

(16662)

**RISPOSTA.** — Il termine stabilito dalla normativa vigente per il rilascio, da parte degli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

uffici del genio civile, delle autorizzazioni ad iniziare i lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dalla guerra è scaduto il 30 giugno 1965.

Questo Ministero, pur rendendosi conto dei vantaggi che conseguirebbe l'attività edilizia anche in tale settore, non ha pertanto alcuna possibilità di assumere iniziative nel senso auspicato. Sembra, comunque, prossima la traduzione in legge della proposta che, fra l'altro, proroga il suddetto termine e prevede nuove provvidenze per la categoria dei sinistrati di guerra.

Detta proposta, già coordinata dal Senato, è stata esaminata dalla Camera dei deputati e recentemente ritrasmessa al Senato per il definitivo esame.

*Il Ministro:* MANCINI.

**SINESIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale provvedimento intenda adottare per ovviare al grave stato di disagio economico in cui si son venute a trovare le insegnanti di economia domestica e di applicazioni tecniche, escluse dall'insegnamento in seguito alla riforma della nuova scuola media.

Si tratta nella maggior parte di insegnanti stabilizzate o abilitate con nomina triennale o con punteggio elevato che, dopo molti anni di lodevole servizio, sono state licenziate senza alcun riconoscimento per l'attività prestata e senza alcun indennizzo, né sicurezza di un reimpiego immediato e consono alle aspirazioni di chi aveva mirato alla scuola ed in essa aveva profuso il meglio delle proprie energie.

L'interrogante ritiene che il problema debba essere oggetto di attento e sollecito esame da parte anche degli organi di governo per una soluzione che sodisfi le legittime aspettative della categoria. (9883)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 14823, del deputato Gagliardi, pubblicata a pag. 7563).*

**SINESIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ravvisi opportuno stabilire, con apposita e chiarificatrice circolare ministeriale, quali titoli di studio occorra possedere ai fini dell'insegnamento della materia di esercitazioni pratiche nelle varie sezioni degli istituti professionali. Risulta, infatti, che istituti di medesimo indirizzo hanno emesso al riguardo, delibere di differente valutazione.

L'interrogante desidera altresì conoscere se il ministro ravvisi necessario impartire precise disposizioni affinché i presidi degli istituti di istruzione tecnica e professionale si attenano alla piena e scrupolosa osservanza dell'orario d'obbligo di 18 ore settimanali di insegnamento per gli insegnanti tecnico-pratici, conforme a quanto previsto dalla legge 3 novembre 1964, n. 1122. (13417)

**RISPOSTA.** — La legge 15 febbraio 1963, n. 354, attribuisce ai consigli d'amministrazione degli istituti professionali la determinazione — con motivata deliberazione — dei titoli riconosciuti idonei per i singoli insegnanti, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun insegnamento (articolo 1); per quanto riguarda le nomine a tempo indeterminato degli insegnanti tecnico-pratici, prescrive che gli aspiranti debbano avere titolo per partecipare ai concorsi negli istituti tecnici (articolo 2); infine, prevede che per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare specializzazione possa essere assunto personale esperto, al di fuori della normale procedura basata sulle graduatorie (articolo 3).

Il Ministero, con la circolare 2 aprile 1964, n. 130, e con le successive circolari annuali sugli incarichi e le supplenze negli istituti professionali, non ha mancato di dare agli istituti gli opportuni chiarimenti al fine di assicurare l'esatta applicazione delle norme di cui alla citata legge, con particolare riguardo agli adempimenti che gravitano nella sfera di esclusiva competenza attribuita ai consigli d'amministrazione. Per il conferimento degli insegnamenti tecnico-pratici, è stato precisato che, a norma del citato articolo 2, gli aspiranti devono essere forniti di diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici industriali ovvero devono essere in possesso della dichiarazione di equipollenza rilasciata a seguito del parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Per quanto, poi, concerne l'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici, si fa presente che ampie precisazioni sulle norme di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1122, sono state fornite con circolare del 7 gennaio 1965, n. 7. Tra l'altro, premesso che l'orario d'insegnamento d'obbligo è di 18 ore settimanali, è stato chiarito che dalla citata legge restano, per altro, confermati gli obblighi di servizio — da determinare presso ciascuna scuola e per ciascun insegnamento

— previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e inerenti alla preparazione delle esercitazioni e alla cura delle attrezzature.

*Il Ministro: GUI.*

**SOLIANO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando ritenga di dover ammettere al contributo statale previsto dalle vigenti leggi la richiesta avanzata dal comune di San Martino Siccomario (Pavia) per la costruzione di un acquedotto comunale da servire il comprensorio capoluogo Gravellone. (16095)

**RISPOSTA.** — La domanda del comune di San Martino Siccomario intesa ad ottenere i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori di costruzione dell'acquedotto nel capoluogo è inclusa nella graduatoria compilata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, dall'ufficio del genio civile di Pavia, per l'anno finanziario in corso.

Delta domanda sarà tenuta presente nei limiti delle disponibilità di bilancio.

*Il Ministro: MANCINI.*

**SPINELLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione determinatasi nel settore sanitario in tutta la nazione in conseguenza dell'inconsueto ordine dato agli ufficiali medici di presidiare gli ambulatori dell'« Inam » in sostituzione dei medici assenti per adempiere ad obblighi sindacali in difesa di loro legittime istanze etiche, deontologiche, economiche. Tale situazione è considerata dai medici eccessiva, violatrice della loro libertà contrattuale, sindacale e deontologica, ma soprattutto della competenza degli ordini, cui la legge demanda la disciplina dei medici.

L'interrogante chiede di conoscere l'ente sulla cui richiesta il provvedimento è stato adottato e se sia vero che per adottarlo si siano incomodati quattro ministri e precisamente quelli dell'interno, della sanità, del lavoro e della difesa; se gli sembri il fatto notevolmente sproporzionato allo scopo, dato che la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il comitato Federazione nazionale ordine medici-sindacati avevano garantito, come è nella tradizione, l'assistenza e gli adempimenti di urgenza. Inoltre, preoccupato della giusta reazione dei medici, di portata per ora imprevedibile, chiede al Presidente del Consiglio di disporre perché il provvedimento sia revocato nel più breve tempo possibile.

(15632)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 15662, del deputato De Lorenzo, pubblicata a pag. 7559).*

**SULLO.** — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti legislativi e amministrativi intendano promuovere con la massima urgenza in favore di minatori di zolfo dell'Italia peninsulare al fine di sollevarli dal grave disagio a cui sono costretti a causa di gravi licenziamenti attuati da taluni concessionari nel quadro della riorganizzazione del settore.

Questo è il caso specifico, tra l'altro, di oltre un centinaio di minatori della miniera Isca della Palata, dipendenti dalla società S.A.I.M. di Altavilla Irpina (Avellino).

L'interrogante è a conoscenza del fatto che il problema dei minatori di zolfo è stato esaminato dalla commissione della Comunità economica europea, che ha proposto una serie di provvidenze, comprendente una indennità integrativa per i lavoratori dimissionari ed una speciale indennità di attesa, un assegno mensile, e corsi di riqualificazione e borse di studio ai figli per i minatori licenziati. Secondo le proposte della commissione, quasi un miliardo sarebbe destinato agli operai dell'Italia peninsulare, con il concorso del 50 per cento da parte della C.E.E.

Il Governo italiano ha, da tempo, stanziato le somme di sua pertinenza, ma il Consiglio dei ministri della C.E.E. per la nota situazione politica europeistica, non ha potuto pronunciarsi sulla proposta della commissione.

Avviene, purtroppo, così che, mentre i minatori siciliani godono di buona assistenza da parte della Regione siciliana, attraverso l'Ente minerario siciliano, i minatori dell'Italia peninsulare soffrono una ingiustificata sperequazione per il ritardo delle decisioni comunitarie e per la mancata adozione di provvedimenti governativi sostitutivi.

L'interrogante chiede che, in attesa delle decisioni della C.E.E. si voglia acquisire il consenso comunitario per l'adozione di un decreto-legge da parte del Governo italiano che disponga autonomamente la concessione delle provvidenze proposte dalla C.E.E. a favore dei minatori continentali licenziati (salvo futuro conguaglio o compensazione in sede comunitaria) e che consenta ai medesimi di ottenere tutti i benefici di cui godono i lavoratori dello zolfo siciliani (indennità di attesa e di nuova sistemazione, corsi di riqualifica-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

zione, indennità speciale per i lavoratori anziani, borse di studio per i figli dei lavoratori).  
(14492)

**RISPOSTA.** — Il 1° marzo 1966, presso l'ufficio regionale del lavoro di Napoli, è stata risolta la vertenza sui licenziamenti, disposti il 25 ottobre 1965 dalla S.A.I.M.-Zolfo nei confronti di 115 lavoratori. L'accordo conclusivo, firmato dai rappresentanti dell'azienda e delle organizzazioni sindacali di categoria, prevede tra l'altro:

1) la riassunzione di 34 lavoratori con la qualifica già posseduta prima del licenziamento nonché la riassunzione di altri 6 lavoratori da parte della consociata S.A.I.M.-Laterizi;

2) l'impegno della ditta a corrispondere la somma di lire 20.120.000, di cui parte da destinare al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso a favore dei 155 operai licenziati nell'ottobre 1965 e parte da dividere tra i lavoratori non riassunti né presso la S.A.I.M.-Zolfo né presso la S.A.I.M.-Laterizi;

3) l'assunzione a tempo determinato di due lavoratori tra i 155 licenziati e la trasformazione a tempo indeterminato dei relativi contratti qualora entro il 30 giugno 1966 dovessero verificarsi nella azienda casi di dimissioni;

4) la corresponsione del premio « fedeli alla miniera » ai lavoratori licenziati, che entro il 31 dicembre 1966 avrebbero maturato, se fossero rimasti in servizio, l'anzianità necessaria per acquisire il diritto al premio stesso;

5) il versamento dei contributi volontari in favore dei lavoratori licenziati, i quali raggiungeranno, entro il 31 dicembre 1966, i limiti di età per il conseguimento della pensione I.N.P.S.

La ditta ha inoltre accettato la raccomandazione fatta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di esaminare benevolmente la posizione dei licenziati che non hanno raggiunto i cinque anni di lavorazione nel sottosuolo, al fine di evitare la preclusione nei loro confronti del diritto a conseguire la pensione, al raggiungimento del 55° anno di età.

Per quanto concerne poi le provvidenze comunitarie, per le quali il Governo italiano ha da tempo stanziato le somme di sua pertinenza, si ricorda che le stesse riguardano tutti i lavoratori italiani dello zolfo, sia della Sicilia sia dell'Italia continentale.

Dette provvidenze sono ancora all'esame dei competenti organi della C.E.E. e pertanto

allo stato attuale, nessun lavoratore licenziato o licenziando da parte delle miniere usufruisce dei benefici previsti nei progetti comunitari.

Malgrado ciò, per altro, non si ritiene attualmente possibile l'adozione di misure legislative unilaterali da parte del Governo italiano — sia pure a favore dei soli lavoratori dell'Italia continentale — al fine di non creare contrasti e difficoltà nello svolgimento del predefinito negoziato.

Si fa presente, con l'occasione, che da parte italiana si è fatto e si sta facendo tutto il possibile per giungere, in sede comunitaria, ad una sollecita soluzione del problema.

*Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.*

**SULOTTO, SPAGNOLI, TODROS E LEVI ARIAN GIORGINA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le voci circolanti a Torino di un prossimo trasferimento a Roma delle edizioni Radio italiana con sede attuale a Torino. (16114)

**RISPOSTA.** — Le voci circolanti a Torino di un prossimo trasferimento a Roma delle edizioni Radio italiana con sede attuale a Torino, sono da considerarsi destituite di fondamento.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPAGNOLLI.*

**TANTALO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi egli intenda svolgere per sollecitare e favorire la attuazione dei programmi dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, attuazione cui resta subordinata la risoluzione — nemmeno integrale, purtroppo — della gravissima situazione dell'approvvigionamento idrico-potabile della Lucania e della provincia di Matera, in particolare.

Ancor oggi, infatti, moltissimi comuni sono pressoché privi di approvvigionamento e si ha ragione di temere che la prossima estate aggraverà ulteriormente la situazione, al punto da renderla del tutto insostenibile.

Si confida, pertanto, che senza indugi, verrà realizzato il programma che, da anni, le popolazioni lucane attendono e si porrà mano ad adeguati studi idonei a risolvere definitivamente ed integralmente questo problema vitale per una moderna civiltà. (16578)

**RISPOSTA.** — L'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia e del-



la Lucania sta provvedendo, com'è noto, allo studio del piano regolatore degli acquedotti per le due regioni.

Detto ente, ovviamente, nelle proposte che il piano dovrà contenere per l'utilizzazione di tutte le risorse idriche disponibili, terrà conto delle esigenze idriche di entrambe le regioni.

E poiché col piano in parola dovranno essere considerati, oltre che i fabbisogni per usi potabili di tutti gli agglomerati urbani e rurali, anche quelli che attengono alle necessità delle industrie e dell'agricoltura, non v'è dubbio che, col piano stesso, verrà garantita anche alla Lucania quella disponibilità idrica indispensabile per soddisfare le sue esigenze attuali e quelle conseguenti al suo futuro sviluppo, demografico e industriale.

Inoltre, è anche da precisare che, negli studi preliminari che si stanno compiendo per andare incontro, con interventi immediati — da inquadrarsi sempre nelle previsioni del piano regolatore generale — alla situazione di emergenza della Puglia e, particolarmente, delle zone di Salento, è previsto di prelevare dalla diga del Portusillo 3,4 metri cubi al secondo medi di acqua; durante la punta estiva il prelevamento massimo è di 4,5 metri cubi al secondo.

Il prelevamento dal Pertusillo lascerà disponibile, sull'attuale canale dell'acquedotto Pugliese, una portata di 610 litri al secondo da destinare all'approvvigionamento idrico di Matera.

*Il Ministro: MANCINI.*

**TERRANOVA RAFFAELE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga:

1) inadeguata e lacunosa la risposta che il ministro degli affari esteri, tramite il sottosegretario Lupis, ha dato all'interrogazione n. 14086 (allegata al resoconto sommario della seduta del 12 gennaio 1966), riguardante lo accordo E.N.I.-Esso, accordo che di fatto ha rovesciato il fronte della politica energetica dell'ente petrolifero dello Stato italiano, suscitando allarme e preoccupanti commenti nei paesi produttori di petrolio, con alcuni dei quali l'E.N.I. ha stipulato a suo tempo contratti di tipo cooperativo e che, per questo fatto stesso, si apprestano a mettere a fuoco lo stupefacente atteggiamento dell'E.N.I., attraverso una conferenza internazionale con il concorso di alcuni organismi italiani e francesi;

2) difficile poter confermare il carattere di normale operazione rientrante nella com-

petenza dell'E.N.I. attribuito con alquanto disinvoltura ad un accordo, a proposito del quale un organo di stampa di diretta emanazione del Ministero degli esteri (*La Voce dell'Africa*, n. 7, mese di novembre 1965) ha scritto che « esso segna la fine delle ostilità fra l'E.N.I. e le cosiddette "sette sorelle", tra cui appunto, la Esso e la *Standard Oil* »;

3) di dover impartire le opportune necessarie istruzioni all'organo di sorveglianza affinché venga accertata la effettiva convenienza economica di un accordo che, allo stato dei fatti e delle informazioni, manca delle indispensabili specificazioni di prezzo perché possa essere definito — come viene definito — benefico per l'Italia;

4) di dover considerare che — nonostante l'asserita convenienza che tale accordo presenterebbe per la vicina e amica Libia — anche i competenti organi governativi libici ignorano il prezzo reale del suddetto gas di proprietà della Esso, per il semplice fatto che tale prezzo potrà essere definito solo quando la compagnia americana fornitrice avrà costruito gli impianti di liquefazione previsti per questa fornitura all'Italia e le navi metanifere necessarie per il trasporto del gas liquido dalla costa libica (Marsa-Brega) alla costa italiana (La Spezia);

5) per lo meno arbitrario il fatto che si voglia far passare come vantaggioso un accordo che vincola fin da ora l'E.N.I. all'acquisto di tre miliardi di metri cubi di gas per anno, senza che sia stato finora possibile conoscere il prezzo di tale fornitura, con l'aggravante che si è fatto riferimento proprio alla pretesa convenienza di tale accordo per rompere bruscamente le trattative con l'ente petrolifero dello Stato algerino (Sonatrach) con cui l'E.N.I. trattava da oltre due anni per l'acquisto di gas sahariano;

6) di dover finalmente esaminare le gravi conseguenze diplomatiche, politiche ed economiche che derivano da tutto l'atteggiamento dell'attuale direzione dell'E.N.I., che è in evidente contrasto con l'indirizzo generale della politica finora seguita dall'Italia in materia di idrocarburi. (14769)

**RISPOSTA.** — L'obiettivo principale delle aziende a partecipazione statale operanti nel campo degli idrocarburi, continua ad essere quello della ricerca di fonti dirette di approvvigionamento di greggio e di gas naturale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli idrocarburi gassosi, si pone in rilievo che le prospettive di ritrovamento degli stessi nel territorio nazionale, benché piuttosto promet-

tenti in alcune zone dell'Italia peninsulare e del mare Adriatico, impongono la necessità di ricercare nuove fonti di approvvigionamento anche esterne.

Il venir meno di regolari e rilevanti disponibilità di gas metano determinerebbe, infatti, serie difficoltà nelle regioni settentrionali, non essendo certamente sufficienti ad integrare le riserve della valle padana quelle rinvenute recentemente nelle regioni centro-meridionali, dove, per altro, si prevede un notevole aumento del fabbisogno di gas metano.

Ora, il recente accordo concluso con la Esso, per la fornitura di un notevole quantitativo di gas metano estratto dai campi libici, va inquadrato nella precaria situazione che sopra è stata esposta.

Ciò premesso, per la parte dell'interrogazione riguardante più particolarmente « la effettiva convenienza economica » del suddetto accordo (punto 3), debesi sottolineare che i termini economici di dettaglio di ogni accordo commerciale, concluso da una qualsiasi impresa, sia essa privata sia essa a partecipazione statale, che svolga la propria attività in regime di libero mercato e, quindi, in concorrenza con le altre imprese, appartengono al segreto aziendale che ogni operatore responsabile è tenuto a rispettare, anche nell'interesse degli altri contraenti.

È, inoltre, da rilevare che i termini reali del problema non sembra possano essere valutati alla luce delle reazioni provocate in Algeria od altrove, da alcune interpretazioni sull'accordo realizzato dall'E.N.I.

Ed infatti, una più attenta e serena valutazione delle circostanze ha consentito di riprendere il dialogo tra l'E.N.I. e le autorità algerine, il quale continua a svolgersi con reciproca comprensione dei rispettivi punti di vista e con intenzioni costruttive.

*Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.*

**TERRANOVA RAFFAELE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda a verità la notizia diffusa negli ambienti scolastici che il provveditore agli studi di Roma abbia già impartito disposizioni ai presidi e ai direttori delle scuole di considerare festiva la giornata del 7 aprile, giornata non contemplata nel calendario delle festività nazionali. (15864)

**RISPOSTA.** — Il Ministero con circolare del 5 agosto 1965, n. 331, ha fissato il calendario scolastico per l'anno 1965-66.

In detta circolare, sono stati indicati anche i giorni di vacanza e fra questi sono stati compresi, come vacanze pasquali, i giorni dal 7 all'11 aprile.

*Il Ministro: GUI.*

**TOGNONI, BARDINI, GUERRINI RODOLFO E BECCASTRINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio in cui sono sottoposti gli alunni della scuola media unificata di Follonica (Grosseto) per l'insufficienza dei locali nei quali la scuola stessa è ubicata; e per sapere se intenda intervenire per il tempestivo accoglimento della domanda di contributi che, per la costruzione di una nuova scuola — per un importo di 200 milioni di lire — l'amministrazione comunale ha inoltrato sin dal 1962 ripetendola nel 1965. (15641)

**RISPOSTA.** — La domanda del comune di Follonica intesa ad ottenere la concessione del contributo statale per la costruzione dell'edificio della scuola media n. 1, non ha trovata possibilità di accoglimento per la limitata disponibilità dello stanziamento semestrale disposto dalla legge 13 luglio 1965, n. 874.

Comunque, si assicura, che la richiesta dell'ente interessato sarà oggetto della più attenta considerazione in sede di future programmazioni nel quadro delle provvidenze previste per l'edilizia scolastica.

*Il Ministro: GUI.*

**TROMBETTA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in ordine alla decisione pronunciata il 15 aprile 1959 dalla suprema Corte di cassazione (sezione II - civile), decisione secondo la quale la indennità integrativa per malattia, corrisposta dal datore di lavoro, non è soggetta al pagamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ritenga di intervenire autorevolmente presso gli istituti di competenza affinché si attengano alla decisione medesima. (14932)

**RISPOSTA.** — La questione prospettata riguarda l'assoggettabilità alla contribuzione assicurativa della indennità integrativa di malattia corrisposta dal datore di lavoro in aggiunta o in sostituzione del trattamento « Inam ».

Il problema, dopo contrastanti pronunce dei giudici di merito e delle sezioni della Cassazione, ha formato oggetto, in epoca relativamente recente, della sentenza del 22 dicembre 1964 della Cassazione civile a sezioni uni-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1966

te, con la quale è stata affermata l'esclusione della suddetta indennità, in quanto ritenuta di carattere previdenziale e non retributivo, dal computo dei contributi per le assicurazioni sociali.

La decisione menzionata concerne il problema particolare della integrazione della indennità di malattia, ma questo Ministero intende disciplinare più ampiamente la materia, considerando tutte le ipotesi di prestazioni pecuniarie corrisposte direttamente dal datore di lavoro al lavoratore per qualsiasi motivo assente (malattia, infortunio, congedo matrimoniale, ecc.).

A tale scopo sta esaminando le conseguenze ed i riflessi che dalla sentenza in parola conseguono, al fine di poter impartire agli istituti interessati opportune direttive per la loro azione futura.

*Il Ministro: Bosco.*

USVARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del disappunto, del disagio e del danno che provocano fra turisti e studiosi italiani e stranieri gli attuali orari di visita nei giorni festivi dei musei sottoposti alla giurisdizione dello Stato.

Si chiede se ritenga di dare disposizioni perché le visite siano assicurate per tutte le giornate festive e per tutti i musei e monumenti anche stabilendo precisi turni di riposo infrasettimanale o, meglio ancora, sollecitando accordi fra direzione dei musei e enti locali per determinare un'equa suddivisione degli oneri.

In particolare l'interrogante si permette di far rilevare le persistenti lamentele avanzate a Mantova da forestieri, per la mancata possibilità di visita, nei pomeriggi festivi, del palazzo ducale, meta ambita per l'attrazione storico-artistica dei tesori d'arte racchiusi nella reggia, dove per anni operò Andrea Mantegna. (16100)

RISPOSTA. — La questione relativa all'apertura al pubblico dei musei statali anche nei pomeriggi dei giorni festivi è allo studio dell'amministrazione ai fini di una soluzione che contemperi le esigenze del turismo con l'utilizzazione idonea del personale di custodia in servizio, il quale attualmente è in numero insufficiente allo scopo.

Per altro, l'amministrazione si ripromette di sanare la situazione con l'assunzione senza concorso di elementi appartenenti a categorie aventi diritto all'assunzione diretta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (invalidi di

guerra, per servizio, civili, ecc.) e con l'assunzione mediante concorsi su base regionale o interregionale, per i quali è imminente la pubblicazione del relativo bando.

*Il Ministro: GUI.*

USVARDI E BALDANI GUERRA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere per quali motivi — dopo l'assicurazione data dal suo predecessore senatore Medici di non partecipazione ulteriore ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio e del Governo in genere alle premiazioni del Mercurio d'oro, oscar del commercio, perché ritenute fondate le perplessità e le critiche avanzate, con documentazione, sul premio stesso — per il 26 maggio 1966 i giornali diano certa la partecipazione del ministro Andreotti. Se tale notizia risponda al vero si chiede di conoscere quali nuovi elementi siano emersi a favore dell'organizzazione del premio per modificare il giustificato atteggiamento dello scorso anno. (16679)

RISPOSTA. — Il premio nazionale Mercurio d'Oro, istituito e organizzato dal Centro giornalistico annali, è stato conferito l'anno 1965 alla presenza del ministro del commercio estero.

Per i conferimenti 1966, è stato rivolto espresso invito al ministro dell'industria e commercio, il quale, dopo l'istruttoria del caso e dopo aver svolto ogni più opportuno accertamento, ha ritenuto di poter intervenire alla manifestazione del conferimento stesso, in considerazione del carattere della manifestazione tendente ad incoraggiare sane iniziative in campo economico.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti perequativi intenda adottare in favore dei laureati in ingegneria che erano professori di ruolo di materie tecniche industriali presso le cessate scuole di avviamento, ai quali, secondo la circolare ministeriale del 10 settembre 1965, n. 363, protocollo n. 13846, non resterebbe che assumere la cattedra di applicazioni tecniche nella nuova scuola media, insieme agli insegnanti tecnico-pratici, con una assurda parificazione tra diploma di perito e laurea in ingegneria, e con l'ulteriore possibilità che il perito sopravvanzato l'ingegnere nel ruolo, se è più anziano di lui. Ciò senza contare che la materia di applicazioni tecniche — materia eminentemente pratica — è in realtà

estranea agli studi effettuati e agli orientamenti culturali dei laureati in ingegneria. Tutto questo mette gli insegnanti laureati in ingegneria delle cessate scuole di avviamento in una grave situazione di disagio morale.

L'interrogante vorrebbe conoscere, in particolare, se si ritenga più equo consentire ai predetti insegnanti di accedere all'insegnamento della matematica e delle scienze, materie assai più vicine alla loro preparazione culturale. (14733)

**RISPOSTA.** — Con l'ordinanza ministeriale 8 novembre 1965 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, modificativo del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

In base a tali disposizioni gli insegnanti di materie tecniche industriali agrarie e marine, già iscritti nei ruoli delle cessate scuole di avviamento professionale, muniti di titolo di studio per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle materie previste dalle classi XIII e XIV della tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, hanno la facoltà di chiedere, entro un congruo termine, di passare nel ruolo degli insegnanti di matematica e di osservazioni scientifiche della scuola media.

*Il Ministro:* GUI.

**VENTURINI, PALLESCHI E LORETI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — In merito a quanto segue.

L'« Enal », fin dal febbraio 1964, ha provveduto a trasmettere ai propri organi tutori, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del tesoro, il nuovo regolamento organico approvato dal consiglio d'amministrazione dell'ente stesso, secondo le forme previste dallo statuto.

Tale regolamento tende ad aggiornare con le nuove norme che regolano il pubblico impiego, lo stato giuridico ed economico del personale del massimo ente ricreativo di Stato. Esigenza tanto più sentita e imperativa, ove si consideri che il personale è tuttora disciplinato dalle norme del regolamento approvato nel 1937 che si è dimostrato in molti casi del tutto inoperante ed incongruente, dato il carattere di insindacabilità di quasi tutte le sue disposizioni, che contrastano, pertanto,

con la visione odierna del rapporto di pubblico impiego.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere i motivi che hanno determinato tale notevolissimo ritardo nell'approvazione di un provvedimento ampiamente vagliato e studiato dagli organi dell'ente e la cui imperativa esigenza di rinnovamento è stata più volte sottolineata ai funzionari dei dicasteri tutori dell'« Enal ». (13976)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13814, del deputato Cruciani, pubblicata a pag. 7552).*

**VENTUROLI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere come e quando si provvederà a sanare la sconcertante e gravissima situazione finanziaria in cui versano gli ospedali della provincia di Bologna, e in particolare l'istituto ortopedico Rizzoli, le cui officine vantano crediti verso il Ministero della sanità per la cifra complessiva di lire 698.451.676 per forniture di materiale ortopedico, cui si aggiungono lire 140.439.585 per spedalità e cure ambulatoriali dovute all'istituto ortopedico Rizzoli sempre da parte del Ministero della sanità, senza contare il credito per 400 milioni nei confronti di comuni, ospedali, prefettura ed enti mutualistici. (15943)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16239, del deputato Ceruti Carlo, pubblicata a pag. 7550).*

**VERONESI, COCCO MARIA, NUCCI, DE MARZI, DEL CASTILLO E MAROTTA.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere urgentemente di fronte alla previsione della imminente chiusura di molte istituzioni dell'O.N.M.I., in particolare asili-nido, per insufficienza dei fondi necessari per il personale che si vedrà perciò licenziato.

Per sapere come sarà utilizzato, di fronte alle necessità sopra esposte ed a incontrollate voci di diverse destinazioni, lo stanziamento di 1.350 milioni portato nella nota di variazione al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965. (15822)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 16460, del deputato Manenti, pubblicata a pag. 7573).*